

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

TRE-P CARRELLI S.R.L.

Il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo viene approvato ed adottato, in tutte le sue parti – Parte Generale e Parti Speciali, Procedure, Codice Etico, Regolamento Odv - con delibera dell'Amministratrice Unica Maria Cristina Pilone.

Revisione 3/2024

INDICE

Glossario	pag. 3
1. Premessa	pag. 4
2. Il D.Lgs. n. 231/01 e i requisiti per la responsabilità della Società	pag. 4
2.1 Le sanzioni	pag. 6
3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)	pag. 8
3.1 I requisiti del MOGC	pag. 9
4. La realtà di TRE-P CARRELLI e la predisposizione del MOGC	pag. 9
4.1 Struttura complessiva del sistema di gestione e di controllo	pag. 11
5. L'Organismo di Vigilanza (OdV): compiti, requisiti e poteri	pag. 11
5.1 Compiti e poteri	pag. 11
5.2 Requisiti che i membri dell'ODV devono possedere	pag. 13
5.3 L'Organismo di Vigilanza di TRE-P CARRELLI S.R.L.	pag. 15
5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 16
5.4.1 La disciplina del <i>whistleblowing</i>	pag. 17
5.5 Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Amministratore Unico	pag. 18
6. Formazione e diffusione del MOGC e del Codice Etico	pag. 19
7. Sistema disciplinare	pag. 19
7.1. Principi generali	pag. 19
7. 2. Sanzioni per i dipendenti	pag. 20
7.2.1 Impiegati ed operai	pag. 20
7.2.2. Sanzioni per i Dirigenti	pag. 21
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori	pag. 21
7.4 Misure nei confronti dei Sindaci	pag. 21
7.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni/ <i>partners</i>	pag. 21

GLOSSARIO

Aree/attività/processi sensibili: aree/attività/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L. nel cui ambito e in relazione al cui svolgimento è presente il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231 secondo i risultati dell'attività di mappatura dei rischi.

Autorità: Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato o estere, ivi compresa l'Unione Europea, Enti pubblici, Enti locali, Autorità pubbliche di Vigilanza, Autorità Giudiziaria, anche straniera.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel caso concreto.

Codice Etico: documento, parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, che contiene i principi di comportamento, di condotta e le regole di base fatte proprie da TRE-P CARRELLI S.R.L. nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con soggetti terzi quali "portatori di interessi" (fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.).

D. Lgs. n. 231/01 o Decreto 231: il Decreto legislativo n. 231/01, d'ora innanzi più semplicemente **Decreto 231** recante: "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

Linee Guida: documenti di indirizzo elaborati da associazioni o enti rappresentativi di determinate categorie finalizzati a facilitare l'applicazione delle disposizioni inerenti la formazione del Modello, (es. Linee Guida Confindustria aggiornate al giugno 2021).

MOGC: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231.

Organismo di Vigilanza: organismo, interno a TRE-P CARRELLI S.R.L., dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, destinatario del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento. D'ora innanzi lo stesso sarà definito più semplicemente **OdV**.

Partner: controparte contrattuale di TRE-P CARRELLI S.R.L. quali, ad esempio, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori ecc., sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Società avvenga ad una qualunque forma di collaborazione o vincolo contrattuale.

Reati: "reati-presupposto" tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/01 la cui commissione da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto ad esso sottoposto può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Società: Tre-P Carrelli S.r.l.

Soggetti in posizione apicale: o più semplicemente apicali, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, anche quando esercitino di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo.

Soggetti sottoposti: o più semplicemente sottoposti o subordinati persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

1. Premessa

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito abbreviato in MOGC) si compone di una prima parte, definita Parte Generale, che si articola in:

- una descrizione del dettato normativo in materia di responsabilità penale-amministrativa degli Enti anche se privi di personalità giuridica;
- una descrizione degli elementi che compongono il modello di organizzazione e gestione;
- una indicazione del percorso seguito e delle attività svolte per addivenire alla individuazione delle aree/processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati-presupposto previsti dal Decreto 231;
- la descrizione e individuazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito abbreviato in "OdV");
- la disciplina del *whistleblowing*;
- le regole di base in materia di formazione dei destinatari del MOGC;
- il sistema disciplinare applicabile ai destinatari del MOGC.

Alla Parte Generale si aggiungono le Parti Speciali del Modello aventi ad oggetto quei reati per i quali, a seguito dell'attività di mappatura dei rischi, sia stato individuato un rischio potenziale di commissione.

Del complessivo sistema di gestione adottato fanno altresì parte, oltre al Codice Etico, anche i protocolli/procedure elaborati nonché i sistemi di gestione specifici (ad esempio in materia di qualità e sicurezza sul lavoro) espressamente richiamati.

2. Il D.Lgs. n. 231/01 e i presupposti per la responsabilità della Società

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità di natura penale-amministrativa a carico degli enti, anche se privi di personalità giuridica.

Sono destinatari di tale normativa gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi invece lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I soggetti destinatari della disciplina contenuta nel Decreto 231 possono essere ritenuti responsabili qualora siano integrate le condizioni tassativamente previste dal medesimo Decreto 231 e cioè che:

- sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231 o dalla Legge n. 146/2006 in materia di reati transnazionali e dal Decreto legge n. 105/2019 che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (cosiddetto reato-presupposto).

I reati dolosi possono essere commessi anche a titolo di tentativo (in questo caso la Società non risponderà se abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento).

- l'autore o gli autori del reato siano:
 - a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. **soggetti apicali**);
 - b. i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di una delle persone sopra indicate (c.d. **soggetti sottoposti**);
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- sussista una colpa di organizzazione della Società (da intendersi come mancata adozione di presidi volti a prevenire la commissione del reato).

È necessario meglio precisare le nozioni di “interesse” e di “vantaggio”.

L'interesse consiste in una “finalizzazione soggettiva della condotta” in favore della Società da parte dell'agente persona fisica (apicale o subordinato) ed è pertanto da valutare *ex ante* (prima) rispetto alla realizzazione del reato. Si richiede, in pratica, che la persona fisica non abbia agito contro la Società.

Il vantaggio, invece, presenta caratteri più marcatamente oggettivi e patrimonialmente valutabili e, per la sua configurabilità, è pertanto richiesta una valutazione *ex post*, cioè successiva alla commissione del reato. Si richiede, in pratica, che la Società abbia ottenuto qualche concreto beneficio dalla commissione del fatto di reato.

Le nozioni di interesse o vantaggio, quali criteri di imputazione della responsabilità in capo alle società ed agli altri enti, hanno presentato problemi interpretativi ed applicativi a seguito dell'introduzione, nel catalogo dei “reati-presupposto”, di fattispecie di natura colposa (reato di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alcune ipotesi di reato in materia di tutela dell'ambiente). Secondo la più recente e attenta interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, è possibile affermare che non è l'evento tragico (ad esempio morte o lesioni del lavoratore oppure il superamento dei limiti tabellari in materia di scarichi di acque reflue industriali o l'inquinamento nell'ambito di taluni reati ambientali) a caratterizzare l'**interesse** della Società o a portare alla medesima un **vantaggio**, bensì la condotta che viola delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro o a tutela dell'ambiente; se non altro sul piano dei risparmi di costi e di spese o di accelerazione dei processi produttivi.

Con riferimento ai reati colposi in materia di tutela dell'ambiente si può affermare, ad esempio, che i medesimi criteri di risparmio sulle procedure volte alla gestione dei rifiuti possano integrare il requisito del **vantaggio** per la società e dunque comportare la responsabilità della stessa.

La Società, invece, non sarà chiamata a rispondere del reato-presupposto se gli autori, persone fisiche, del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La società è in ogni caso destinataria di una forma di responsabilità autonoma e distinta rispetto a quella dell'autore dello specifico reato, che può sussistere anche nelle seguenti ipotesi:

- quando l'autore, persona fisica, del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio per morte del colpevole o per prescrizione).

2.1. Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In via generale **la sanzione pecuniaria** viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di €258,00 ad un massimo di €1.549,00; per ciascuna ipotesi di reato è poi specificamente previsto il numero di quote della sanzione pecuniaria.

Il Giudice determina in concreto il numero delle quote tenendo conto:

- a. della gravità del fatto;
- b. del grado di responsabilità della società;
- c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota, è invece stabilito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, che possono, in via generale, avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, sono:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- c. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultima ipotesi, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non trovano applicazione quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

È prevista poi, in casi particolarmente gravi, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora la Società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è altresì disposta quando la società o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità della stessa.

Il divieto, in via definitiva, di contrattare con la pubblica amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi può essere disposto quando la società sia stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È opportuno precisare che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (cioè anche prima della pronuncia di una sentenza di condanna) in presenza di gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. In luogo dell'applicazione della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

La confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato.

La confisca può altresì essere effettuata per equivalente ed avere cioè ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Il Giudice può, in via cautelare, disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo in caso di applicazione di una sanzione interdittiva ed è effettuata sul sito internet del Ministero della Giustizia nonché mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale.

La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice, a spese della società.

3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto da parte di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto, il Decreto 231 prevede tuttavia una forma di possibile esonero da responsabilità in favore della società.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la società andrà esente da responsabilità qualora provi che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione. Tale elemento, introdotto originariamente dal legislatore in relazione ad ipotesi di reato di natura dolosa, è difficilmente ricollegabile ai reati di natura colposa poi introdotti nel Decreto 231 (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e reati ambientali). In tale ultima ipotesi si dovrà pertanto fare riferimento alla violazione del MOGC, dei protocolli e procedure adottate, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'OdV¹.
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'art. 7 del Decreto 231 sancisce la responsabilità della società qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è potenzialmente esclusa qualora sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

¹ Si vedano, sul punto, le Linee Guida di Confindustria aggiornate al 2021.

3.1 I requisiti del MOGC

L'art. 6 del Decreto 231, con riguardo alla prevenzione dei reati commessi dai soggetti apicali, indica le esigenze che MOGC deve soddisfare e cioè:

1. individuare le attività aziendali a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello (OdV);
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con specifico riferimento alla prevenzione della commissione di reati da parte di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, direzione e controllo, l'articolo 7 del Decreto 231 stabilisce che il MOGC, in relazione alla natura e dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello si articola pertanto in:

- effettuazione di una verifica periodica ed eventuale modifica del MOGC quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando si verificano mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività svolta;
- effettuazione di una verifica periodica ed eventuale modifica del MOGC qualora si riscontri la necessità di ulteriori implementazioni e revisioni a seguito della sua pratica applicazione;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel modello.

4. La realtà di TRE-P CARRELLI S.r.l. e la predisposizione del MOGC

La Società TRE-P CARRELLI S.r.l. opera nel settore della consulenza logistica e del commercio di mezzi per la movimentazione di merci con una esperienza trentennale. È concessionaria esclusiva LINDE, realtà riconosciuta ed apprezzata a livello mondiale. Nel tempo, oltre alla vendita esclusiva per parte del Piemonte e Valle d'Aosta dei prodotti del marchio tedesco, Tre-P Carrelli ha anche consolidato la sua esperienza, forte della conoscenza del settore e delle sue dinamiche, nella commercializzazione di carrelli elevatori usati di altre marche, commercializzazione che avviene solo dopo approfondite e scrupolose verifiche

tecniche per garantire la sicurezza e il buon funzionamento del parco mezzi offerto ai suoi clienti.

La Società fornisce altresì servizi di manutenzione ed assistenza tecnica su ogni tipo di carrello (di proprietà, in noleggio), grazie sia al personale tecnico qualificato che opera nell'officina interna, sia per il tramite di tecnici in esterno che intervengono direttamente dai clienti.

L'attività di Tre-Carrelli S.r.l. si sviluppa pertanto nei seguenti ambiti:

1. Vendita di carrelli elevatori nuovi, sia diesel che elettrici, di marca LINDE, di cui Tre-P Carrelli è *dealer* esclusivo per parte del Piemonte e Valle d'Aosta;
2. Vendita di carrelli elevatori usati, sia diesel che elettrici, di qualunque marca, sottoposti a rigidi controlli affinché possano operare in totale efficienza e sicurezza;
3. Noleggio carrelli elevatori, sia diesel che elettrici;
4. Servizio di assistenza attraverso la creazione di contratti di manutenzione specifici e strutturati per ogni esigenza aziendale.

Per garantire la piena trasparenza ed efficienza della propria organizzazione, Tre-P Carrelli, che già aveva adottato sistemi di gestione della qualità e di salute e sicurezza sul lavoro ottenendo le certificazioni Uni En Iso 9001:2015 e Uni Iso 45001:2018, si è più di recente dotata di un SGI certificato (sistema di gestione integrato qualità/sicurezza ed ambiente) comprensivo anche degli adempimenti in materia di tutela ambientale in conformità alla norma UNI ISO 14001: 2015.

Il sistema di gestione, in tutte le sue componenti (manuale, procedure e moduli) integra e completa il MOGC.

La predisposizione del MOGC della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

- presentazione della disciplina di cui al Decreto 231 agli organi di vertice di TRE-P CARRELLI;
- svolgimento di attività istruttoria mediante interviste ed esame della documentazione prodotta dalla TRE-P CARRELLI, ivi compresi i sistemi di gestione qualità e sicurezza sul lavoro già adottati dalla Società.

A seguito degli esiti dell'attività istruttoria sono state predisposte le Parti Speciali relative ai reati-presupposto in relazione ai quali è stato ravvisato un rischio potenziale di commissione.

Sono fatte salve eventuali variazioni e/o modifiche dovute, ad esempio, ad interventi legislativi, modifiche di attività e/o del loro svolgimento, mutamento dell'assetto societario, necessità di implementazione del MOGC e/o dei protocolli/procedure.

Il MOGC è approvato dall'Amministratrice Unica, quale atto di emanazione dell'organo dirigente; sempre l'Amministratrice Unica approva eventuali modifiche ed integrazioni del MOGC medesimo.

Dopo la prima approvazione del MOGC, è prevista una fase di verifica complessiva dello stato di attuazione del medesimo, finalizzata nello specifico a valutare la necessità/opportunità di effettuare modifiche e/o implementazioni al sistema di gestione nel suo complesso, ivi compresi i protocolli/procedure adottati.

Tale prima fase di verifica ha scadenza al termine del primo semestre dall'adozione del MOGC.

4.1 Struttura complessiva del sistema di gestione e di controllo

Il sistema di gestione e di controllo realizzato attraverso l'adozione e l'attuazione del MOGC si completa inoltre con:

- a. **il codice etico**: documento che contiene specifici principi etici e morali di comportamento. I contenuti del codice etico non sono solo finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 ma, più in generale, a stigmatizzare e a vietare ogni forma di comportamento illecito;
- b. **un sistema organizzativo** sufficientemente formalizzato e trasparente;
- c. **protocolli/procedure manuali e/o informatiche**: strumenti operativi volti a disciplinare lo svolgimento delle attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. che prevedono altresì opportune fasi di controllo (quali ad esempio verifiche periodiche, separazione dei compiti quale utile criterio di gestione finanziaria e in particolare dei flussi economici etc);
- d. **poteri autorizzativi e di firma**;
- e. **comunicazione e formazione del personale**: attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto l'intero sistema di gestione e controllo e degli elementi qui di sopra indicati e posti a completamento del sistema.

5. L'Organismo di Vigilanza (OdV): compiti, requisiti e poteri

5.1 Compiti e poteri

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231 l'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC ed a curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I compiti dell'OdV consistono nel:

- a. **vigilare sull'effettività del MOGC**, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il MOGC;

- b. esaminare l'adeguatezza del MOGC, e cioè la effettiva capacità di quest'ultimo di prevenire la commissione dei reati-presupposto dallo stesso previsti;
- c. effettuare un'analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOGC;
- d. curare l'aggiornamento del MOGC mediante:
 - la proposizione di suggerimenti e di proposte di adeguamento agli organi competenti;
 - l'effettuazione di idonea attività di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, nell'espletamento dei compiti di vigilanza l'OdV deve:

1. vigilare sul rispetto del codice etico, effettuando gli opportuni accertamenti anche a seguito di segnalazioni di potenziali violazioni pervenute anche da soggetti terzi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del MOGC anche mediante periodiche e casuali verifiche su singole operazioni e/o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio di commissione dei reati-presupposto così come meglio previsto nelle singole Parti Speciali.

A seguito dello svolgimento della propria attività l'OdV dovrà segnalare all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del MOGC che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla società.

L'OdV dovrà altresì **predisporre, con cadenza annuale** una relazione informativa indirizzata all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed agli esiti delle stesse, al fine di consentire all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale di avere contezza del funzionamento del Modello, della sua attuazione nonché della eventuale necessità di implementazioni.

I rapporti tra OdV e Collegio Sindacale debbono essere improntati a principi di leale e fattiva collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti di TRE-P CARRELLI;
- può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture e funzioni di TRE-P CARRELLI ovvero di consulenti esterni;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate.

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso e delle relative fonti, in ordine a presunte violazioni del MOGC. Inoltre, l'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del Decreto 231, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni sue proprie.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al GDPR (Regolamento n. 679/2016) ed alla normativa di attuazione nazionale.

5.2 Requisiti che i membri dell'ODV devono possedere

Sono richiesti all'OdV autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Quanto ai requisiti di **autonomia e indipendenza**, si precisa che l'OdV è un organo della Società del tutto indipendente ed ha come interlocutore privilegiato il vertice della stessa cui deve riportare l'esito della propria attività.

L'OdV è privo di compiti operativi che, coinvolgendolo in processi decisionali, potrebbero minarne la terzietà e la serenità ed obiettività di giudizio al momento della verifica dei comportamenti e dell'efficacia del MOGC.

Il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza, qualora esterno/i all'ente, ricevono un compenso per lo svolgimento della propria attività secondo quanto previsto nel relativo contratto; il/i componente/i dell'OdV non possono ricevere premi o altra sorta di corrispettivi variabili.

Quanto al requisito della **professionalità**, l'OdV deve essere in possesso di adeguate capacità tecniche per il corretto svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo e gestione dei rischi nonché delle necessarie competenze giuridiche che potranno essere assicurate anche mediante l'utilizzo di adeguate risorse interne o di consulenti esterni.

In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l'OdV si interfaccia con le figure competenti in tale settore previste dalla relativa disciplina.

Al fine di assicurare la **continuità d'azione**, accanto ai requisiti di autonomia ed indipendenza di cui *supra* e di onorabilità di cui *infra*, sarà nella facoltà dell'OdV medesimo, in ossequio alla sua piena indipendenza, regolamentare la calendarizzazione della propria attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi nonché l'individuazione dei criteri e delle procedure di verifica e di analisi.

E' altresì fatto obbligo, per tutti i destinatari del presente MOGC di collaborare con l'OdV. Tutti i soggetti sopra richiamati nonché le eventuali specifiche figure disciplinate nelle singole Parti Speciali dovranno segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di commissione di un reato. Tutte

le comunicazioni devono essere scritte e non anonime (si veda sul punto, più nello specifico, il paragrafo 5.4.1 sulla disciplina del *whistleblowing*).

Da ultimo, al fine di assicurare piena effettività al ruolo, l'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

Quanto al requisito dell'**onorabilità**, costituiscono causa di ineleggibilità e/o decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza:

- a. trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b. trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- c. essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (cosiddetto Codice antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d. aver riportato sentenza di condanna o di applicazione pena, anche se con pena condizionalmente sospesa e salvi gli effetti della riabilitazione per uno dei seguenti reati:
 1. per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. (legge fallimentare);
 2. per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 4. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 5. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
 6. aver riportato una sentenza di condanna o di applicazione pena, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

Non possono altresì essere membri dell'Organismo di vigilanza:

1. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

2. coloro che sono legati a TRE-P CARRELLI S.r.l. da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, sempre che tutti quanti i sopra richiamati rapporti compromettano l'indipendenza dell'OdV.

Nel rispetto dei requisiti sopra evidenziati, in caso di composizione plurisoggettiva dell'OdV, un membro può essere interno alla Società, purché la compagine interna non costituisca la maggioranza dei componenti.

Le ipotesi soprarichiamate sono causa di decadenza immediata del/i membro/i dell'OdV qualora siano sopravvenute.

Oltre a quanto *supra* previsto, il/i componente/i dell'OdV possono essere revocati nei seguenti casi:

1. reiterate, gravi inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di cura dell'aggiornamento del MOGC;
2. irrogazione di sanzioni interdittive a TRE-P CARRELLI S.r.l. causalmente ricollegate ad inattività dell'OdV e/o ad inadeguatezza del Modello;
3. mancato aggiornamento e adeguamento del MOGC, ove ciò si rendesse concretamente necessario, in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, l'Amministratore Unico di TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

5.3 L'Organismo di Vigilanza di TRE-P CARRELLI S.R.L.

Le linee guida e la prassi consentono alle società di decidere se l'OdV sia un organo monocratico o plurisoggettivo e composto unicamente da soggetti esterni o a composizione mista (interni ed esterni); tale scelta deve essere effettuata nel rispetto delle dimensioni, della complessità organizzativa e della tipologia di attività poste in essere dalle società.

Si ricorda altresì che il Decreto 231 prevede espressamente che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti che sono propri dell'Organismo di Vigilanza siano svolti direttamente dall'organo dirigente e, altresì, che nelle società di capitali possano svolgere le funzioni di OdV il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione.

In virtù di quanto premesso e tenuto conto della concreta realtà societaria, TRE-P CARRELLI ha optato per un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale nelle persone di:

1. Dr. Gianpiero De Martinis (membro del Collegio Sindacale di Tre-P Carrelli S.r.l.);
2. Avv. Alessia Viola Bart;
3. Avv. Alberto Pierpaolo Prinetto.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nelle ipotesi disciplinate dalle singole Parti Speciali, le figure aziendali ivi indicate hanno l'obbligo di inviare all'OdV le comunicazioni previste, in base alla tempistica programmata, nonché le informazioni attinenti alla mancata attuazione del MOGC. Le comunicazioni devono essere scritte e non anonime.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i membri degli altri organi sociali nonché i soci di TRE-P CARRELLI S.R.L. che vengano in possesso di notizie concernenti la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231 o che vengano a conoscenza di violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli/procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico devono darne immediata comunicazione all'OdV.

All'OdV possono altresì essere indirizzate comunicazioni aventi ad oggetto eventuali criticità riscontrate o contenenti proposte di aggiornamento del Modello. Tali comunicazioni potranno essere indirizzate anche al Responsabile della *business unit* da cui si dipende e che provvederà a darne immediata notizia all'OdV.

L'OdV deve essere altresì informato prontamente su:

1. variazione dell'assetto organizzativo/societario di TRE-P CARRELLI S.R.L.;
2. sistema di deleghe eventualmente adottato nonché modifiche apportate allo stesso;
3. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto 231;
4. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto 231;
5. l'effettiva attuazione del MOGC, a tutti i livelli, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti nonché gli eventuali provvedimenti adottati da NTP Operations S.r.l. in virtù del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV riceve copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposta dalle competenti funzioni aziendali.

Devono essere altresì inviati all'OdV i risultati degli audit di verifica e controllo eseguiti nell'ambito del sistema di gestione integrato qualità/sicurezza ed ambiente adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L.

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ai sensi del Regolamento n. 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di attuazione.

L'OdV è titolare di apposita casella di posta elettronica (odv@trepcarrelli.it) cui potranno essere indirizzate le comunicazioni del caso.

5.4.1 La disciplina del *whistleblowing*

La legge n. 179/2017 ha previsto, attraverso una modifica dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/01, la necessità che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano:

1. uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente (ivi compreso il Codice Etico e i protocolli/procedure adottati), di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I canali di segnalazione debbono garantire la riservatezza del segnalante tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La normativa citata stabilisce misure a tutela dei soggetti che effettuano le segnalazioni, nonché la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante o del mutamento di mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Più di recente, a disciplinare il whistleblowing è intervenuto il Decreto legislativo n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 riguardante “*la protezione*

delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione” e che ha come scopo di disciplinare in modo organico la materia.

Il decreto legislativo ha modificato, per quanto di interesse, l'articolo 6 del Decreto 231 prevedendo al riguardo che: “*I modelli di cui al comma 1, lettera a), (il MOGC) prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”.

Il D.Lgs. n. 24/2023 è pienamente operativo, per le realtà come TRE-P CARRELLI SRL che impiegano meno di 250 lavoratori, dal 17 dicembre 2023.

La Società ha aggiornato la procedura di gestione, denominata “*Segnalazioni di condotte illecite*”, cui integralmente si rimanda, che contiene le concrete modalità di segnalazione, nonché le regole poste a tutela del segnalante e delle altre figure interessate, tanto sotto il profilo della tutela della riservatezza, quanto della tutela da ritorsioni e discriminazioni per via della segnalazione effettuata.

L'OdV di TRE-P Carrelli srl è competente a ricevere e gestire le segnalazioni di condotte illecite.

A seguito di tali segnalazioni l'OdV:

1. provvede ad un'analisi della segnalazione;
2. agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
3. assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

5.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Amministratore Unico

Oltre alla già citata attività di relazione ordinaria annuale, resta fermo il dovere per l'OdV, in ogni circostanza in cui esso lo ritenga necessario o comunque opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, di indirizzare specifiche comunicazioni agli organi sociali competenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere conservate dall'OdV e dagli organi di volta in volta interessati.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta può chiedere la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

6. Formazione e diffusione del MOGC e del Codice Etico

TRE-P CARRELLI S.R.L. promuove la corretta conoscenza del Codice etico e del MOGC e dei protocolli/procedure adottati tra tutti i dipendenti mediante un'apposita attività di comunicazione e formazione, articolata in base agli specifici ruoli rivestiti nell'ambito delle aree a rischio di commissione di taluno dei reati di cui alle Parti Speciali.

L'attività di info/formazione è estesa altresì, per le parti rilevanti, al personale di NTP Operations S.R.L. incaricato di svolgere le attività di cui al contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" e/o le attività previste in altri contratti stipulati tra le due Società.

Il Codice etico, il MOGC ed il sistema disciplinare sono fruibili a tutti i dipendenti sul sistema intranet aziendale.

TRE-P CARRELLI S.R.L. promuove altresì la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e dei principi e delle politiche che sono alla base del MOGC e, ove necessario, delle procedure elaborate sulla scorta del modello medesimo, anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative, nonché i testi delle specifiche clausole contrattuali che potranno essere adottate dalla Società e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

Il Codice Etico è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

7. Sistema disciplinare

7.1. Principi generali

Il Decreto 231 prevede, quale elemento indispensabile del MOGC, la predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (si vedano sul punto gli articoli 6, comma 2 lett. e) e 7, comma 4 lett. b) del Decreto 231).

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, infatti, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOGC (ivi comprese le Parti speciali), nelle procedure e nel codice etico costituisce una condizione essenziale per assicurare effettività allo stesso ed al sistema di gestione aziendale nel suo complesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il MOGC prevede regole di condotta che sono fatte proprie da TRE-P CARRELLI S.R.L. in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano integrare.

Il procedimento disciplinare viene avviato, secondo quanto previsto dai CCNL e dalle procedure interne e nel rispetto della vigente normativa, anche su iniziativa

dell'OdV che abbia riscontrato, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e vigilanza, possibili violazioni.

La procedura di contestazione e di eventuale irrogazione delle sanzioni previste, oltre che nel rispetto della disciplina giuslavoristica concretamente applicabile, è rigorosamente ancorata ai principi di tutela della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Si ricorda che i dipendenti di TRE-P CARRELLI assumono al momento della stipulazione del contratto di lavoro, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 2104 (“*Diligenza del prestatore di lavoro*”) e 2105 (“*Obbligo di fedeltà*”) del Codice civile, l'obbligazione di osservare le disposizioni del codice etico, i contenuti del MOGC nonché i protocolli/procedure negli stessi documenti richiamati.

7.2. Sanzioni per i dipendenti

7.2.1 Impiegati ed operai

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione dei principi stabiliti nel codice etico, in violazione delle regole previste nel MOGC, ivi comprese le singole parti speciali, nonché in spregio dei protocolli/procedure ed eventuali istruzioni di lavoro, costituiscono **illeciti disciplinari**.

Le sanzioni che possono essere irrogate sono quelle previste nel CCNL di riferimento (Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi) e cioè:

- **biasimo inflitto verbalmente;**
- **biasimo inflitto per iscritto;**
- **multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;**
- **sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino ad un massimo di 10 giorni;**
- **licenziamento con preavviso;**
- **licenziamento disciplinare senza preavviso.**

La procedura di contestazione e le garanzie per il lavoratore sono quelle previste dal menzionato Contratto collettivo e dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970).

Possono costituire fonte di responsabilità, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte rientranti nelle previsioni generali dei contratti collettivi nella parte relativa alle infrazioni disciplinari:

- a. violazione di regole, protocolli/procedure interne e/o eventuali istruzioni di lavoro, previste o richiamate dal MOGC (ivi comprese le Parti speciali) e/o dal codice etico;
- b. effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni di condotte illecite;

- c. la violazione delle misure di tutela del segnalante/segnalato e delle altre persone coinvolte nonché degli obblighi di riservatezza;
- d. la commissione di ritorsioni o l'ostacolo alla segnalazione;
- e. adozione, nell'espletamento delle attività connesse alle aree/attività/processi sensibili, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni previste dal MOGC (ivi comprese le parti speciali), dal codice etico, dai protocolli/procedure interne e/o eventuali istruzioni di lavoro dai medesimi richiamati, tali da determinare il concreto rischio di applicazione o l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto 231.

Nella comminazione e commisurazione della sanzione, nonché nella determinazione dell'importo dell'eventuale risarcimento del danno dovrà tenersi conto dei criteri concordati nel suddetto CCNL.

7.2.2 Sanzioni per i Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di regole, protocolli/procedure interne e/o eventuali istruzioni di lavoro, previste o richiamate dal MOGC (ivi comprese le Parti speciali) e/o dal codice etico, attraverso un comportamento non conforme agli stessi, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

7.3. Misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione del MOGC (ivi comprese le Parti speciali) o del Codice Etico nonché dei protocolli/procedure interne e/o eventuali istruzioni di lavoro da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informerà tempestivamente il Collegio Sindacale, il quale è tenuto a prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni, tra cui l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del MOGC (ivi comprese le Parti speciali) o del Codice Etico nonché dei protocolli/procedure interne e/o eventuali istruzioni di lavoro da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale, i quali adottano i provvedimenti più opportuni tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni/partners

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai *Partners* in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice etico, dei principi e delle politiche che sono alla base del MOGC e, ove necessario, delle procedure elaborate sulla scorta del modello medesimo potrà determinare, ad opera di opportune

clausole contrattuali espressamente individuate, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno cagionato a TRE-P CARRELLI S.R.L.

TRE-P CARRELLI S.R.L. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nei contratti, lettere d'incarico e negli accordi con i terzi di specifiche clausole contrattuali che contemplino anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni cagionati alla società.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE A

**DELITTI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI,
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE
PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL
CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E
FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O
DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE
FORNITURE**

DI CUI ALL'ART. 24 DECRETO 231

**PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O
COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE
INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA',
CORRUZIONE**

DI CUI ALL'ART. 25 DECRETO 231

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. I “reati-presupposto”	pag. 3
2.1 Delitti <i>ex art.</i> 24 Decreto 231	pag. 3
2.2 Delitti <i>ex art.</i> 25 del Decreto 231	pag. 7
2.2.1 Sanzioni interdittive per la Società	pag. 12
3. Definizioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio	pag. 12
4. Aree/Attività aziendali di TRE-P CARRELLI SRL potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale	pag. 14
5. Principi generali di gestione	pag. 16
6. Regole generali di comportamento	pag. 17
7. Gestione operativa	pag. 18
7.1 Gestione rapporti con Pubbliche Autorità	pag. 18
7.2 Gestione di contributi, finanziamenti ed erogazioni pubblici.	pag. 19
7.3 Gestione del contenzioso, scelta fornitori e consulenti dei fornitori.	pag. 20
7.4 Gestione risorse umane e gestione buste paga	pag. 21
7.5 Gestione servizi informatici.	pag. 23
8. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.	pag. 23
9. Sistema disciplinare	pag. 24

1. Premessa

La presente Parte Speciale del MOGC contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati negli articoli 24 e 25 del Decreto 231 e che possono essere commessi, in particolare, nelle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, anche estere, gli Enti pubblici, gli Enti locali, le Autorità pubbliche di Vigilanza, nonché negli eventuali procedimenti di erogazione di mutui, contributi, finanziamenti e/o erogazioni di qualsivoglia tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Sono previsti specifici protocolli e procedure di gestione finalizzati a disciplinare i processi e le attività realizzati, anche indirettamente, nelle aree a rischio di potenziale commissione dei reati previsti nella presente Parte Speciale.

2. I reati-presupposto.

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Qui di seguito viene riportato un breve testo esplicativo delle norme di riferimento.

2.1 **Delitti ex art. 24 Decreto 231 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*).**

I reati-presupposto sono:

➤ **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chi, estraneo alla Pubblica amministrazione, dopo avere ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Il reato, quindi, sussiste, quando i contributi o le sovvenzioni o i finanziamenti erogati per le finalità previste dalla norma, lecitamente ricevuti, siano poi in concreto utilizzati per scopi anche solo parzialmente differenti da quelli cui erano legittimamente destinati.

➤ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, al di fuori del caso in cui sia ravvisabile la truffa, nell'ipotesi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di

documenti falsi ovvero attestanti cose non vere oppure mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque siano denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A differenza dell'ipotesi precedente, in questo caso il reato sussiste perché non si aveva diritto ad ottenere le erogazioni concesse, indipendentemente dal loro utilizzo.

La concessione e/o erogazione deve avvenire, da parte dell'Ente competente, unicamente sulla base della documentazione e/o delle informazioni fornite dal soggetto agente, senza cioè che sia necessaria una ulteriore verifica dei dati acquisiti mediante istruttoria supplementare poiché in tale ultima ipotesi la giurisprudenza prevalente ritiene venga integrata l'ipotesi più grave della truffa aggravata prevista dall'articolo 640 *bis* del codice penale.

Il delitto è aggravato se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Si ha ulteriore aggravante se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

➤ **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui con violenza o minaccia, oppure con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero se ne allontanino gli offerenti.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la pena è aumentata.

Il reato si configura altresì nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

La norma tutela la regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, incriminando l'impedimento o il turbamento delle stesse o l'allontanamento di concorrenti mediante mezzi di intimidazione (la violenza o la minaccia) oppure con modalità fraudolente (doni, promesse ed altri mezzi fraudolenti in genere).

Il delitto previsto dalla norma è configurabile in ogni situazione in cui la Pubblica Amministrazione procede all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia la qualificazione giuridica della procedura.

➤ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi

il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Sono punite le medesime condotte previste dal delitto di turbata libertà degli incanti se antecedenti al bando di gara, e, comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente onde evitare accordi mirati alla predisposizione di “bandi su misura” del candidato che si intenda favorire.

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il reato si configura in capo a chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); quindi, anche per l'art. 356 c.p. rileva qualsiasi schema contrattuale con il quale l'amministrazione riceve cose ed opere.

Il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura. Ai fini dell'art. 356 c.p. rileva qualsiasi mancata esecuzione o inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione. Non essendo previsto un effetto quale quello della interruzione o malfunzionamento del servizio pubblico, il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta per cui si è esclusa la possibilità che tale reato possa essere integrato da una mera condotta omissiva; si è invece ritenuto ammissibile il concorso per omissione *ex art. 40 cpv. c.p.*, configurabile a carico del responsabile del procedimento o in base ad un previo concerto con l'autore della condotta. Invero secondo i principi generali, il “previo concerto” dovrebbe rientrare nel “comune” concorso *ex art. 110*.

La frode si configura, secondo la giurisprudenza più recente, come astuzia o malizia diretta ad ingannare o, comunque, come condotta ulteriore mirata a non rendere riconoscibile l'inadempimento e a fare apparire il risultato conforme alla previsione contrattuale.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico

infortunio.

➤ **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1)**

Tale norma sanziona la condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare.

L'artificio si concretizza nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nella realtà; il raggiri consiste in un discorso o in un comportamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui la truffa, con tutti i suoi elementi costitutivi sopra evidenziati, abbia ad oggetto contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

➤ **Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.).**

La norma sanziona penalmente la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il fatto è aggravato se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è altresì aggravata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Giova precisare che l'ipotesi di reato-presupposto per la responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato, di ente pubblico o dell'Unione Europea.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

➤ **Art. 2 L. 23.12.1986 n. 898 - "Conseguimento indebito aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale".**

La norma punisce, salvo che il fatto non integri la più grave ipotesi di truffa, chi mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

La pena è aumentata se il danno o il profitto sono superiori ad €100.000.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione.

2.2 Delitti ex art. 25 Decreto 231 (*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*).

I reati presupposto sono:

➤ **Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il delitto rileva ai fini della responsabilità delle Società ai sensi del Decreto 231 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il reato si concretizza allorquando vi sia nel soggetto attivo un atteggiarsi verso il denaro o verso la cosa mobile di pertinenza pubblica, quale proprietario e non più quale mero detentore *nomine alieno*.

Trattandosi di "reato proprio", che può essere commesso solamente dalle figure indicate, la responsabilità della Società potrà sussistere in caso di concorso di un apicale o subordinato della medesima (ai sensi dell'articolo 110 c.p.) o in base al disposto dell'articolo 117 c.p. e l'attività sia attuata nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

➤ **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)**

L'articolo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo il possesso o la disponibilità di denaro o altri beni mobili, per motivi legati al proprio ruolo, li destina in modo illecito ad un uso diverso da quello per loro previsto.

Al fine della integrazione della fattispecie, è inoltre necessario che il pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un ingiusto danno.

L'obiettivo della norma è impedire l'uso distorto dei fondi o beni pubblici, tutelando l'integrità della gestione delle risorse affidate alla pubblica amministrazione.

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato sussiste quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il fatto, per essere rilevante ai fini del Decreto 231, deve offendere gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Secondo la Corte di cassazione, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui postula — quale presupposto indefettibile — la **spontaneità della dazione**, la quale non deve trarre origine dall'azione del soggetto agente, bensì essere cagionata dall'**errore** dell'offerente.

Valgono per il resto le considerate formulate al punto precedente.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto 231 medesimo, nell'ipotesi in cui un apicale o subordinato della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società o vi sia un interesse della stessa).

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Tale fattispecie sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Il reato è configurabile anche nel caso in cui la funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto, ma si realizzi un "asservimento" del soggetto pubblico ai desideri del soggetto privato.

Con riferimento alla locuzione "*denaro od altra utilità*", che ha sostituito il termine "*retribuzione*", si ritiene non necessario il requisito della proporzionalità tra la dazione e la prestazione del pubblico ufficiale, potendosi così configurare il reato in oggetto anche a fronte di dazioni o promesse del soggetto privato non proporzionate alla prestazione richiesta al pubblico ufficiale.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 320 c.p., per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceva, per sé o altri, denaro o altre utilità o, semplicemente, ne accetti la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

La norma prevede che la pena per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sia aumentata se il fatto di reato ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato è aggravato qualora dalla condanna sopra descritta derivi l'ingiusta condanna di qualcuno.

Tale ipotesi di reato può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui TRE-P CARRELLI S.R.L., parte di un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo.

Per atto giudiziario si intende qualsiasi atto avente una funzione nell'ambito del procedimento giudiziario, indipendentemente da chi ne è l'autore (ad esempio magistrato, cancelliere etc.).

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il fatto è aggravato se offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La condotta tipica consiste nell'induzione, per il soggetto pubblico, e nella dazione o promessa, per il soggetto privato.

Il comportamento induttivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. Si ha abuso della qualità quando l'agente pubblico ricorre alla sua condizione soggettiva per conseguire vantaggi non dovuti (es. un ufficiale della Guardia di Finanza che si presenti in divisa in un esercizio pubblico chiedendo ed ottenendo la consegna di merce senza pagare); si ha invece abuso dei poteri quando il medesimo scopo viene perseguito con l'esercizio distorto delle attribuzioni pubbliche (es. l'ufficiale che si faccia consegnare gratuitamente della merce da un commerciante sottoposto a controllo svolgendo le relative operazioni in modo vessatorio). L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente pubblico per realizzare l'effetto induttivo, in quanto trasforma la generica ed irrilevante posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica pubblicistica, in quello stato di soggezione che condiziona l'agire del privato. Per induzione si intende ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma, anche velata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo.

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

La norma richiamata estende le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Per questo caso, la norma stabilisce una riduzione di pena in misura non superiore ad un terzo.

➤ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Tale articolo prevede che le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 318 c.p., dall'articolo 319 c.p., 319 bis c.p., nell'articolo 320 c.p. in relazione alle ipotesi configurabili negli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si offra o si prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, il quale non accetti l'offerta o la promessa.

Il reato sussiste, altresì, se l'offerta o la promessa sia fatta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

La norma punisce altresì il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, nonché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio).

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 314 *bis*, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, ai soggetti specificati nell'articolo 322 *bis* c.p. stesso.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Viene in rilievo la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, che sfrutti una sua effettiva conoscenza.

Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318, 319 e 319 *ter* rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite punisce la condotta di chi, sfruttando effettivi rapporti con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, e proponendosi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, riceve denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico, al fine di influenzarne le decisioni di quest'ultimo.

Integra il reato anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 *bis*.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Nel caso di particolare tenuità la pena è invece diminuita.

Ai fini della possibile responsabilità della Società per il predetto delitto, a titolo di esempio, può venire in considerazione la condotta di un soggetto apicale o di un

sottoposto di TRE-P CARRELLI S.R.L. che, nell'interesse o a vantaggio della Società, indebitamente diano o promettano denaro o altra utilità economica a chi sfrutti o vanti relazioni, esistenti, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, come prezzo di una mediazione illecita o per remunerare il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri.

Considerata la fattispecie, particolare attenzione deve essere posta nelle aree di rischio afferenti alla gestione delle consulenze e, più in generale, il conferimento di incarichi.

2.2.1 Sanzioni interdittive per la Società.

La legge n. 3/2019 ha inasprito la durata delle sanzioni interdittive applicabili ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Infatti, in caso di condanna della Società per i delitti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del Decreto 231/01 (sono esclusi i delitti di corruzione per l'esercizio di una funzione, il traffico di influenze illecite e istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto 231 per una durata non inferiore ad anni quattro e non superiore ad anni 7 se l'autore del reato è un soggetto apicale; per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale.

La durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) qualora la Società, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Definizioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio.

A seguito della sommaria esposizione delle condotte integranti i reati-presupposto, si ritiene opportuno fornire alcune brevi indicazioni sulle definizioni di "pubblica amministrazione", "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio" rilevanti per l'applicazione delle norme della presente parte speciale.

➤ **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Ai fini del Decreto 231 il concetto di Pubblica Amministrazione deve essere inteso in senso molto ampio; in via di prima approssimazione, senza alcuna pretesa di esaustività, può al riguardo richiamarsi la definizione contenuta nell'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche*) secondo cui: "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Rientrano pertanto nella definizione di Pubblica Amministrazione anche:

- le Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Garante della privacy, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica ed il gas);
- Consob e Banca d'Italia;
- INAIL, INPS, INPDAP, ISTAT, ENASARCO.

Si ricorda che molte delle fattispecie di reato sopra richiamate possono essere commesse anche in danno di Amministrazioni ed Enti esteri (ad esempio a danno dell'Unione Europea).

➤ **PUBBLICO UFFICIALE**

La definizione di pubblico ufficiale è contenuta nell'articolo 357 del Codice penale secondo cui è “Pubblico Ufficiale” colui che: “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il medesimo articolo precisa altresì, con riferimento alla funzione amministrativa, che deve ritenersi pubblica tale funzione se disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Il problema principale, nell'individuazione della figura del pubblico ufficiale, è ricollegata alla pubblica funzione amministrativa che è così caratterizzata:

- è disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi;
- chi la esercita può formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure
- viene esercitata per mezzo di poteri autoritativi (tra cui debbono ricomprendersi non solo i poteri coercitivi, quali ad esempio il potere di arresto o di perquisizione, ma tutte le attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che non è posto sullo stesso piano dell'autorità) o per mezzo di poteri certificativi (tali debbono intendersi tutte le attività di documentazione alle quali

l'ordinamento giuridico assegna efficacia probatoria).

La dottrina penalistica e la giurisprudenza prevalente ritengono che debba considerarsi pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto e cioè il soggetto che effettivamente esercita una funzione pubblica pur in assenza di una formale o regolare investitura, con la tolleranza o acquiescenza della Pubblica Amministrazione in cui il funzionario opera.

➤ **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Secondo la previsione dell'articolo 358 del codice penale è "incaricato di un pubblico servizio: *“colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio”*”.

La norma precisa altresì che, per pubblico servizio, deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione (cioè da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi), ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri propri di quest'ultima (in particolare poteri autoritativi e certificativi ed anche deliberativi); non rientra però nella nozione di pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è quindi un'attività di carattere intellettuale, caratterizzato dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi che sono propri della pubblica funzione con la quale si pone in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Anche per tale figura, come già visto per il pubblico ufficiale, la qualifica va riconosciuta anche al soggetto che, pur in assenza di regolare nomina e investitura, espliciti di fatto e non abusivamente un servizio pubblico.

4. Aree/Attività aziendali di Tre-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

A seguito dell'attività di mappatura, possono definirsi **aree a rischio** tutte quelle aree aziendali in cui si intrattengono o possono essere intrattenuti, direttamente o indirettamente, rapporti con le pubbliche amministrazioni e più in generale con enti pubblici, a qualsiasi titolo.

Vi sono poi aree di attività che, per la natura dei processi che le connotano e per la gestione di flussi finanziari, possono indirettamente supportare la potenziale commissione di taluno dei reati previsti dalla presente parte speciale, mediante ad esempio, la costituzione di una "provvista" per procedere ad effettuare attività corruttive.

Sono pertanto aree a rischio di potenziale commissione di uno o più dei reati previsti dalla presente Parte speciale:

1. Area *governance*, amministrazione societaria e controllo;
2. *Business development*, Servizio clienti e relazioni commerciali;

3. Amministrazione, Risorse Umane, Marketing, Relazioni Istituzioni & Affari Generali;
4. Operations;
5. Finance e gestione contabilità;
6. Sicurezza ed ambiente.

Sono di poi state individuate, all'interno delle suddette aree, i seguenti processi/attività ritenuti più specificatamente a rischio:

- A. Rapporti, a qualsiasi titolo con:
 1. pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, anche in occasione di visite ispettive;
 2. Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
 3. Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi ed enti di diritto pubblico;
 4. Enti pubblici in generale, anche stranieri ed ivi compresa l'Unione Europea.
- B. Eventuale attività di richiesta, ottenimento, gestione e contabilizzazione di contributi, erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati e simili da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea ed utilizzati, a titolo esemplificativo per investimenti produttivi, innovazione, formazione del personale;
- C. Eventuale partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA o di altro Ente pubblico;
- D. Eventuale partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale, eventualmente in collaborazione con altri partners commerciali;
- E. Rapporti con Enti di natura previdenziale, assistenziale o tributaria (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).

Quali ulteriori attività/processi a rischio di potenziale commissione di uno dei reati previsti dalla presente parte speciale si evidenziano:

1. contabilità e finanza e, più in generale, gestione dei flussi finanziari e dei fondi aziendali;
2. adempimenti di diritto societario ed in particolare afferenti la redazione del bilancio e la tenuta dei libri contabili e rapporti con parti correlate;
3. rapporti con il Collegio Sindacale;
4. gestione risorse umane;
5. gestione processo di elaborazione buste paga e versamenti;
6. area pubblicità e *marketing*;
7. gestione magazzino;
8. rapporti con clienti e gestione commessa sia dal punto di vista pubblicitario che commerciale che tecnico;
9. acquisti/vendite;
10. scelta fornitori e consulenti;
11. omaggi e spese di rappresentanza (ove previsti)/trasferte;
12. sponsorizzazioni (ove previste);
13. atti di liberalità;
14. gestione servizi informatici.

L'OdV, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio periodiche, potrà segnalare all'Amministratore Unico l'opportunità di procedere ad integrazioni delle suddette aree di rischio.

5. Principi generali di gestione

Nello svolgimento dei processi/attività sensibili come sopra individuati devo essere assicurati:

1. trasparenza gestionale e necessità di documentare rigorosamente tutte le fasi di processo ed archiviare la documentazione di supporto;
2. segregazione delle funzioni nello svolgimento del processo/attività;
3. adeguata formalizzazione delle procedure.

6. Regole generali di comportamento

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente parte speciale di rispettare i principi contenuti nel codice etico, nella parte generale del MOGC, nella presente parte speciale nonché nelle altre parti speciali e nelle procedure richiamate.

È fatto divieto di:

- a. porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale;
- b. accordare vantaggi e/o benefici di qualsivoglia natura, anche per interposta persona, a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di Enti Pubblici, dell'Unione Europea o di amministrazioni o organizzazioni straniere o loro familiari¹, tali da indurli ad un trattamento di favore nei confronti della Società;
- c. promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato, di Enti Pubblici, dell'Unione europea o di amministrazioni ed organizzazioni straniere, di ogni qualifica o livello, o loro familiari sì da indurli ad un trattamento di favore nei confronti della Società;
- d. nei rapporti con soggetti pubblici o privati, offrire/accettare indebitamente denaro o altra utilità, anche indirettamente per interposta persona;
- e. dare o promettere denaro o altre utilità che non trovino giustificazione adeguata nel contesto di un lecito rapporto giuridico sottostante;
- f. distribuire/ricevere omaggi o regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o che comunque siano rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Ove ammessi, deve in ogni caso trattarsi di doni, omaggi o regalie di modico valore, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. N. 62/2013. Regali ed omaggi effettuati, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- g. assumere o promettere di assumere dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di Enti Pubblici, dell'Unione Europea o di amministrazioni od organizzazioni anche straniere di ogni qualifica e/o livello sino al decorso di un periodo di almeno tre anni dal compimento da parte di questi soggetti di un atto della Pubblica Amministrazione, di Enti Pubblici, dell'Unione

¹ Per la definizione di familiari si veda l'articolo 307 del codice penale quanto alla nozione di prossimi congiunti e cioè: *“gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”*

Europea o di amministrazioni od organizzazione straniera da cui sia comunque derivato un vantaggio per la Società (il divieto è altresì operante nei confronti dei familiari nonché dei soci in affari delle persone sopra indicate);

- h. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- i. presentare dichiarazioni non veritiere, ad organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi, sovvenzioni, mutui e finanziamenti agevolati;
- j. indurre in errore, con artifici o raggiri, lo Stato, un ente pubblico, italiano o straniero o l'Unione Europea al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società con danno dell'organismo pubblico interessato;
- k. destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi, finanziamenti agevolati e simili a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- l. alterare un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questi pertinenti al fine di trarne un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

7. Gestione operativa

Tre-P CARRELLI S.R.L. si è di recente dotata di un sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza/ambiente) certificato.

Attraverso le regole contenute nel Manuale di gestione nonché sulla base delle procedure adottate, che qui si richiamano integralmente quali parti integranti del sistema di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, sono apprestati validi presidi nell'ambito delle attività a rischio indicate nella presente Parte speciale.

Completano il sistema le ulteriori procedure di gestione adottate da TRE-P CARRELLI S.R.L. con riferimento alle attività a rischio.

7.1 Gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità

L'Amministratore Unico di Tre-P CARRELLI S.R.L., legale rappresentante della Società, è tenuto ad assicurare e garantire i rapporti con i soggetti pubblici anche attraverso il supporto dei soggetti Responsabili delle singole funzioni e/o del personale operativo.

Qualsiasi contatto con una Pubblica Amministrazione è debitamente documentato con archiviazione dei relativi supporti, al fine di consentire all'OdV le verifiche del caso nell'espletamento delle proprie funzioni.

Per le modalità prettamente operative, si rimanda alla Procedura di gestione “*Gestione Visite Ispettive e Rapporti con Pubbliche Autorità*”.

La procedura richiamata è stata elaborata al fine di consentire la piena trasparenza e collaborazione dei dipendenti della Società con le figure deputate ad effettuare i relativi controlli ed ispezioni affinché:

- siano chiaramente delineati compiti e responsabilità delle figure aziendali competenti ad intervenire in caso di visita ispettiva;
- siano assicurati adeguati flussi di comunicazione e *reporting* diretti all’Amministratore Unico, quando non direttamente intervenuto, e per conoscenza all’Organismo di Vigilanza.

7.2 Gestione di contributi, finanziamenti ed erogazioni pubblici

TRE-P CARRELLI S.R.L. non ricorre, nello svolgimento della sua attività ordinaria e fatti salvi casi particolari, a linee di credito e/o sovvenzioni di natura pubblica.

In ogni caso, ove dovesse verificarsi quanto sopra richiamato, sono applicate al procedimento rigorose regole di contabilizzazione, verifica e riconciliazioni che presiedono la gestione della contabilità generale di TRE-P CARRELLI S.R.L.

In caso sia ravvisata la necessità/possibilità di accedere ad un finanziamento o, più in generale, ad una erogazione pubblica, l’Amministratore Unico, cui spetta la decisione in merito, deve individuare un Responsabile che si occupi della gestione concreta del procedimento.

Ove ciò non sia possibile, l’Amministratore Unico provvede a gestire la pratica con il supporto del personale incaricato, fornendo direttamente all’OdV la reportistica periodica di seguito prevista.

La documentazione acquisita e inviata a sostegno della domanda/richiesta deve essere corretta, rappresentare dati veri e coerenti con il bando pubblico di erogazione.

Il Responsabile della gestione della pratica deve tenere informato l’Amministratore Unico, con periodicità semestrale, sullo stato di avanzamento della medesima, inviando per conoscenza l’informativa anche all’OdV.

Una volta erogate le somme, la funzione contabilità e finanza ne deve dare comunicazione all’Amministratore Unico e, per conoscenza, all’OdV, per gli opportuni controlli.

Le somme eventualmente erogate debbono essere utilizzate unicamente per gli scopi previsti. A tale fine deve essere garantita dal punto di vista contabile e documentale la piena verificabilità dell’impiego di quanto ricevuto in conformità

agli obiettivi consentiti, assicurando la rendicontazione di tutto il procedimento.

La funzione deputata al materiale impiego delle somme ricevute deve inoltrare report di aggiornamento semestrale all'Amministratore Unico ed all'OdV, unitamente alla documentazione contabile (ad es. fatture) a riprova della correttezza delle operazioni eseguite.

Eventuali rendicontazioni da fornire all'Ente erogante sono predisposte dal Responsabile incaricato o dal personale operativo che coadiuva l'Amministratore Unico e sottoscritte da quest'ultimo.

Tutta la documentazione deve essere archiviata da parte della funzione competente anche al fine di consentire eventuali verifiche da parte dell'OdV.

Analoghi obblighi e modalità operative, anche per ciò che concerne la reportistica periodica, dovranno essere rispettate in caso di partecipazione a gare pubbliche o ad evidenza pubblica.

7.3 Gestione del contenzioso e scelta dei fornitori e consulenti

La competenza principale in materia di gestione del contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, è posta in capo all'Amministratore Unico, quale legale rappresentante di TRE-P CARRELLI S.R.L., che si avvale dell'ausilio delle funzioni interne e, ove necessario, di consulenti e professionisti esterni.

La scelta dei fornitori, oltre a dover attenersi ai principi contenuti nel codice etico ed a stringenti regole di trasparenza, è assoggettata alle regole contenute nel Manuale di gestione integrato per la qualità/sicurezza/ambiente e delle procedure "Approvvigionamento", "Gestione Fornitori", "Gestione degli appaltatori" "Questionario valutazione etica fornitori" nonché alla procedura di gestione "Scelta fornitori e consulenti".

La gestione dei rapporti con fornitori e consulenti deve quindi avvenire nel rispetto delle procedure di riferimento, assicurando che vi sia prova documentale delle scelte effettuate, dei beni/servizi forniti e/o ricevuti e dei pagamenti effettuati/ricevuti.

Nel caso in cui vi sia la richiesta espressa di fare ricorso ad un particolare fornitore/consulente, dovrà essere fornita specifica motivazione delle ragioni ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Possono escludersi dall'applicazione delle procedure che regolano la scelta di fornitori/consulenti le seguenti tipologie d'incarico:

- incarichi inerenti casi d'emergenza ai fini della tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica disposti direttamente dalle posizioni aziendali competenti (ad esempio Datore di Lavoro);

- incarichi richiesti, a titolo di assistenza, dall'Organismo di Vigilanza nei casi previsti dal Modello Organizzativo;
- incarichi richiesti, a titolo di assistenza, dal Collegio Sindacale;
- eventuali incarichi di revisione contabile.

In ogni caso, qualsivoglia scostamento dalle regole ordinarie di scelta di fornitori e consulenti dovrà essere giustificato espressamente e basato su esigenze oggettive.

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti dalle figure aziendali titolari del relativo potere.

7.4 Gestione risorse umane e gestione buste paga

La gestione delle risorse umane avviene in conformità ai principi del codice etico ed alle regole del sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza/ambiente) e della specifica procedura “*Competenze, consapevolezze ed addestramento*” P-QAS-03, della procedura di gestione “*Selezione, assunzione, gestione del personale e gestione buste paga*” e della procedura “*Gestione retribuzione, prestazioni, pianificazione carriera ai fini del rispetto dei principi di diversità e inclusione*”.

Particolare attenzione è data al procedimento che porta alla formazione delle buste paga dei lavoratori dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L., procedimento regolamentato dalle procedure richiamate.

TRE-P CARRELLI S.R.L. ha incaricato uno studio di consulenza esterno per l'elaborazione delle buste paga.

È assicurato, mediante apposita verifica delle figure competenti, il corretto invio dei dati necessari per la formazione delle buste paga, nonché un'attività di riconciliazione dei pagamenti, degli stipendi e degli F24.

Nello specifico, la risorsa a ciò dedicata, entro i primi giorni del mese, provvede ad inoltrare, per il tramite della mail collettore rilevamentopresenze@trepcarrelli.it, di cui è autorizzata a possedere le credenziali di accesso sulla base di apposita lettera di assegnazione proveniente dalla Direzione, mail a tutti i dipendenti con richiesta di inviare *files* con indicazione delle presenze/assenze relative al mese precedente.

I dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. inviano alla mail “collettore” sopra indicata i *files* in cui sono trascritti, con indicazione giornaliera, orari di ingresso e uscita (verificabili tramite controlli anche a campione del registro presenze dagli stessi sottoscritto in entrata ed in uscita) nonché eventuali permessi, ferie e assenze per malattia.

In questi ultimi casi, l'indicazione deve essere supportata dall'inoltro della documentazione giustificativa (cioè il documento, firmato dal Responsabile di funzione, attestante la concessione del permesso e/o delle ferie o l'indicazione del

protocollo INPS per la malattia).

Eventuali trasferte o spese di rappresentanza debbono essere rigorosamente documentate con l'inoltro dei documenti giustificativi, anche relativi alle preventive autorizzazioni allo svolgimento delle stesse ricevute da parte della funzione competente (Responsabile di funzione/Amministratore Unico e invio di documento di autorizzazione, fatture, scontrini, nota spese etc.).

Più in generale, ogni tipo di rimborso può essere disposto solo in presenza della documentazione che ne permetta di individuare liceità, effettiva esistenza e consistenza e coerenza con l'attività posta in essere.

La Società ha altresì sottoscritto un accordo con le rappresentanze sindacali volto a disciplinare il riconoscimento di *ticket restaurant* ai lavoratori addetti alla manutenzione dei carrelli elevatori (Tecnici).

La documentazione, insieme ad un *file* di sintesi dei dati, è così inoltrata allo studio paghe esterno che, in base ad accordo contrattuale, si occupa della predisposizione delle buste paga.

Le buste paga vengono direttamente inviate dallo studio paghe ai singoli dipendenti.

I dipendenti, attraverso la mail sopra indicata possono inoltrare segnalazioni o formulare domande sulla busta paga ricevuta, che vengono immediatamente inoltrate allo studio paghe per le verifiche del caso.

Contemporaneamente all'invio delle buste paga ai dipendenti, lo studio esterno informa la società TRE-P CARRELLI S.R.L., con comunicazione scritta, di avere effettuato l'incombente (invio buste paga ai dipendenti) attestando la corrispondenza dei dati con quelli ricevuti dal personale che si occupa del presente processo.

È prevista a seguito dell'introduzione del MOGC e, in via generale, in sede di assunzione, una sessione informativa sulla struttura delle buste paga e sulle voci, nonché sulle procedure concernenti eventuali rimborsi.

È assicurata altresì, in conformità a quanto previsto dalla procedura di gestione, una reportistica semestrale indirizzata all'OdV, e per conoscenza all'Amministratore Unico che potrà presentare eventuali osservazioni, ad opera della figura addetta alla gestione dei dati oggetto del presente paragrafo.

Nel report semestrale è altresì indicata l'attività svolta dalla suddetta risorsa con attestazione della corrispondenza dei dati inviati allo studio di consulenza con quelli ricevuti dai lavoratori e sono fornite informazioni aventi ad oggetto eventuali rimborsi/trasferte (richieste, presenza di documentazione giustificativa, esito).

L'account rilevamentopresenze@trepcarrelli.it deve essere preservato nella sua integrità e non potrà essere soggetto a cancellazioni e/o modifiche.

Tutta la documentazione relativa al processo deve essere archiviata anche al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'OdV.

7.5 Gestione servizi informatici

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema di regole finalizzato a prevenire la commissione di reati informatici (si rimanda integralmente sul punto alla parte speciale B ed alle procedure ivi richiamate).

Tale sistema è altresì ritenuto idoneo a prevenire la consumazione della fattispecie di frode informatica prevista dalla presente parte speciale in considerazione delle puntuali regole di comportamento e dei precisi divieti impartiti ai propri dipendenti, presidiati da sanzioni disciplinari.

8. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle funzioni interessate devono assicurare, ove necessario, gli opportuni trasferimenti di informazioni e tutte le comunicazioni si rendessero necessarie al fine di garantire piena attuazione della presente parte speciale.

I Responsabili delle funzioni interessate dovranno altresì segnalare all'OdV eventuali pratiche e procedure che comportano la necessità di frequenti contatti con pubblici funzionari, viaggi unitamente agli stessi, incontri ed attestare che le domande ed i dati trasmessi e/o rappresentati alla Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, sono veritieri e corretti.

All'OdV dovranno essere altresì comunicate l'esistenza di pratiche di finanziamento pubblico o erogazioni agevolate o comunque con contributi pubblici e/o l'adozione di nuove iniziative che possano comportare erogazioni o contributi pubblici secondo quanto sopra stabilito.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello, dovrà in particolare verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure esistenti e/o adottate, anche con riferimento alla gestione delle buste paga dei dipendenti, prevedendo controlli a campione.

Devono essere segnalati all'OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e dalla Procedura di Gestione "*Segnalazioni di condotte illecite*".

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231.

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Unico, nell'esecuzione della propria attività di reportistica annuale prevista dalla Parte generale del Modello, gli esiti dell'attività di controllo effettuata ai sensi della presente parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella parte generale del modello; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguato aggiornamento del modello.

È in ogni caso assicurato il costante monitoraggio della presente parte speciale al fine di procedere, ove si rendesse necessario, ad aggiornamenti e/o implementazioni anche in relazione alle aree/attività sensibili ed alle procedure.

9. Sistema disciplinare.

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in esso contenute e delle procedure richiamate.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (Sistema disciplinare) della parte generale del presente modello.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DI DATI
DI CUI ALL'ARTICOLO 24 *BIS* DEL DECRETO 231

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
DI CUI ALL'ARTICOLO 25 *NOVIES* DEL DECRETO
231

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. I reati-presupposto	pag. 3
2.1 Delitti <i>ex art. 24 bis</i> Decreto 231	pag. 3
2.2 Reati <i>ex art. 25 novies</i> Decreto 231	pag. 7
3. Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale	pag. 9
4. Principi generali di comportamento	pag. 10
5. Regole, procedure e prassi adottate da TRE-P CARRELLI S.R.L.	pag. 11
6. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Odv	pag. 13
7. Sistema disciplinare	pag. 14

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati negli articoli 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto 231 e che possono essere commessi, in particolare nell'ambito della gestione ed utilizzazione di sistemi e strumenti informatici.

2. I reati-presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Qui di seguito viene riportato un breve testo esplicativo delle norme di riferimento.

2.1 Delitti *ex art. 24 bis* Decreto 231 (*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*)

➤ *Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'articolo in esame sanziona il comportamento di chi pone in essere condotte di falsificazione riconducibili ai reati previsti nel Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale (*Della falsità in atti*), quando l'oggetto del reato sia un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo n. n. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") per documento informatico deve intendersi: "*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

➤ *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente, cioè senza averne diritto, si introduce in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (ad esempio accesso ad un sistema informatico per carpire dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società; accesso al sistema informatico di un Ente Pubblico per acquisire informazioni sullo stato di una pratica o per modificare dati nell'interesse o a vantaggio della Società).

Il delitto è più grave se le condotte sopra descritte:

1) sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione

o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza o minaccia sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

4) qualora i fatti sopra descritti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica adottata a Budapest il 23.11.2001 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 18.03.2008 n. 48, il "sistema informatico" è: "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati").

➤ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato è aggravato se ricorre altresì una delle all'articolo 615 *ter*, secondo comma, numero 1)

Il reato è ulteriormente aggravato quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato sussiste sia qualora un soggetto fraudolentemente intercettato impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi e sia qualora un soggetto riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni salvo che, nell'ipotesi da ultimo richiamata, il fatto integri gli estremi di un reato più grave.

Il reato in esame, procedibile a querela della persona offesa, diviene perseguibile d'ufficio qualora venga commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 *ter*, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

➤ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero al fine di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato è aggravato se ricorrono le circostanze previste dal comma 4, numero 2), dell'articolo 617 *quater* c.p. sopra richiamate.

Il reato è ulteriormente aggravato se ricorrono le circostanze previste dal comma 4, numero 1), dell'articolo 617 *quater* c.p. sopra richiamate.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che non siano ravvisabili ipotesi di reato più gravi.

Il fatto è aggravato:

- 1) se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato;
- 2) se commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato.

➤ **Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chi, mediante le condotte di cui agli artt. 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico salvo che non siano ravvisabili ipotesi di reato più gravi.

Il reato è aggravato se:

- 1) dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, la soppressione ovvero la sottrazione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
- 2) se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)**

Il reato si configura, salvo che non sia ravvisabile un'ipotesi più grave, nei confronti di chiunque, mediante le condotte previste dall'articolo 635 bis (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione) o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il fatto è aggravato:

- 1) se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato;
- 2) se commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Possono rientrare in tale fattispecie alcune ipotesi di *spamming* attraverso l'invio di un elevato numero di messaggi e comunicazioni così da provocare l'interruzione del funzionamento del sistema e/o cagionare altri problemi.

➤ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)**

Il reato si configura qualora un soggetto abusivamente, ossia senza averne il diritto, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda o comunque metta in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con il fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Il reato si configura qualora un soggetto, mediante la condotta prevista dall'art. 635 *bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si tratta di un'ipotesi di reato molto specifica che può unicamente essere commesso da un soggetto qualificato e cioè chi presta servizi di certificazione di firma elettronica.

➤ **Delitto di cui all'art. 1 comma 11 D.L. n. 105/2019 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).**

È punito chi fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi dei reati, dei sistemi informativi e dei servizi informativi impiegati, o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o per lo svolgimento di specifiche attività di vigilanza e ispettive ovvero omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

2.2 Reati ex art. 25 novies Decreto 231 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

Anche in tale ipotesi si rimanda integralmente all'Allegato n. 2 che contiene sia gli articoli previsti dal Decreto 231 sia le norme di legge negli stessi richiamati.

In considerazione della complessità ed articolazione del testo normativo dei reati-presupposto previsti, in materia di tutela del diritto d'autore, dall'articolo 25 *novies*, si riassumono qui di seguito brevemente le condotte richiamate.

➤ **Art. 171 comma 1 lettera a bis) e terzo comma della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

La prima ipotesi di reato si configura, salvo che siano ravvisabili le ipotesi previste dagli articoli 171 *bis* e 171 *ter*, nel caso di chi, senza averne diritto a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Il terzo comma punisce, invece, la condotta sopra illustrata nel caso in cui si riferisca ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

➤ **Altri reati presupposto in materia di tutela del dritto d'autore di cui alla Legge n. 633/1941**

Con l'art. 171 *bis* il legislatore ha cercato di predisporre un'adeguata tutela penale del *software*.

Il primo comma dell'articolo oggetto di esame colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di *software* che avvenga per trarne profitto.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati".

Sono altresì punite le condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

In concreto, il reato di abusiva duplicazione si potrà configurare qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171 *bis* ad essere tutelate sono invece le banche dati e cioè, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge: "*le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo*".

Brevemente, infine l'art. 171 *ter* è finalizzato a tutelare una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Caratteristiche comuni alle condotte previste è che le stesse siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e che vi sia il dolo specifico di lucro.

L'art. 171 *septies* è finalizzato a tutelare le funzioni di controllo della SIAE ed estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

L'art. 171 *octies* sanziona invece chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

3. Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

A seguito della preliminare attività di mappatura dei rischi, le aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente Parte speciale sono tutte quelle in cui è previsto l'utilizzo di strumenti informatici/telematici.

Si indicano di seguito le attività potenzialmente a rischio:

- 1) accesso a sistemi informatici interni ed esterni;
- 2) utilizzo delle *passwords* e/o di altri codici identificativi che consentano l'accesso ad un sistema telematico o informatico;
- 3) utilizzo della Posta elettronica;
- 4) accesso, utilizzo e salvataggio di informazioni aziendali rilevanti;
- 5) accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di soggetti terzi, con particolare riferimento alle banche dati degli Enti Pubblici;

- 6) sicurezza fisica delle strutture (*computers*, impianti, sicurezza cablaggi);
- 7) gestione e protezione reti;
- 8) acquisto e conservazione di programmi informatici e/o di qualsiasi altro bene, materiale ed immateriale, nel rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore.

4. Principi generali di comportamento

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente parte speciale di rispettare i principi contenuti nel codice etico, nella parte generale del MOGC, nella presente parte speciale nonché nelle altre parti speciali e nelle procedure richiamate.

È fatto divieto di:

- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere, diffondere, installare e, più in generale, utilizzare abusivamente apparecchiature, strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- detenere, diffondere, installare e, più in generale, utilizzare abusivamente apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i

dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- utilizzare programmi e/o beni nel mancato rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno;
- trasferire all'esterno di TRE-P CARRELLI S.R.L. e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione delle funzioni di volta in volta competenti.

5. Regole, procedure e prassi adottate da TRE-P CARRELLI S.R.L.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza/ambiente) certificato nel cui ambito è prevista una specifica procedura afferente la gestione dei sistemi informatici, che qui si richiama integralmente ("*Infrastrutture*" P-QAS-07) e si è dotata di un regolamento informatico rivolto a tutti i dipendenti, al fine di garantire:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e, di conseguenza, utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati.

Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali siano autorizzati a conoscerla;

- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale corrisponda a quello inizialmente inserito nel sistema informatico e che possa essere modificato esclusivamente in modo legittimo e dai soggetti autorizzati.

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle

esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle disposizioni che ne impongono la conservazione storica.

TRE-P CARRELLI S.R.L., anche mediante il ricorso a consulenti esterni esperti in materia, si è dotata di un sistema di gestione informatica volto a prevenire i reati previsti dalla presente parte speciale nel rispetto delle seguenti regole:

- assicurare la completa mappatura della struttura *hardware* e *software* della Società;
- regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali;
- regolamentare gli accessi alla rete internet;
- regolamentare la creazione ed utilizzo di *passwords* (sia per l'accesso ai computers che per la gestione delle caselle di posta elettronica aziendale);
- regolamentare l'accesso agli strumenti informatici ed alla email in caso di emergenza;
- regolamentare la gestione dei sistemi informatici e della casella di posta elettronica aziendale nel caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prevedere l'utilizzo di sistemi antivirus, regolarmente aggiornati;
- prevedere sistemi di *back up* per la conservazione dei dati, anche nei casi di emergenza;
- assicurare che i programmi informatici presenti sulle apparecchiature aziendali (quali a mero titolo di esempio Microsoft Word, Excel, specifici programmi gestionali adottati come Quasar X) siano versioni ufficiali debitamente licenziate con archivio delle licenze, monitoraggio della loro validità e tenuta a disposizione in caso di necessità.

Il sistema di gestione volto alla prevenzione dei reati-presupposti previsti nella presente parte speciale, è completato dalle regole e procedure adottate da TRE-P CARRELLI S.R.L. in materia di trattamento dei dati personali.

Si richiama, in particolare, la procedura "**MISURE DI SICUREZZA, TECNICHE ED ORGANIZZATIVE, PER LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 ED AL D.LGS 196/2003 E S.M.I.**", la quale esplicita principi, regole di comportamento e prassi operative che disciplinano, tra il resto, l'utilizzo degli strumenti informatici, la sicurezza dei dati, le modalità di intervento e di ripristino in casi del verificarsi di emergenze.

6. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle singole funzioni aziendali, anche su segnalazione dei propri sottoposti, informano l'Amministratore Unico in merito ad eventuali anomalie/malfunzionamenti/criticità riscontrati ed aventi ad oggetto i sistemi e le apparecchiature informatiche di TRE-P CARRELLI S.R.L., onde consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'Amministratore Unico, ricevuta la segnalazione, pianifica gli eventuali interventi, ove necessario con l'ausilio dell'Amministratore di sistema, e ne dà comunicazione all'OdV.

I soggetti che, in virtù di un rapporto interno e/o esterno a TRE-P CARRELLI S.R.L. sono tenuti ad effettuare la gestione e/o manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi informatici, devono redigere, in occasione degli interventi, sintetico *report* sull'attività svolta: tali *reports* sono inviati all'Amministratore Unico che provvede a darne comunicazione all'OdV.

Devono essere segnalati all'OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e la Procedura di gestione "*Segnalazioni di condotte illecite*".

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del modello.

È in ogni caso assicurato il costante monitoraggio della presente parte speciale al fine di procedere, ove si rendesse necessario, ad aggiornamenti e/o implementazioni anche in relazione alle aree/attività sensibili ed alle procedure.

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello e nel regolamento, l'OdV dovrà, in particolare, verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure esistenti e/o adottate.

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto.

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Unico, nell'esecuzione della propria

attività di reportistica annuale, gli esiti dell'attività di controllo effettuata ai sensi della presente parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

7. Sistema disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in esso contenute e delle procedure richiamate (ad es. Regolamento informatico).

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (*Sistema disciplinare*) della parte generale del presente modello.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati (ivi compreso il regolamento informatico), TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI
DI CUI ALL'ARTICOLO 25 *TER* DEL DECRETO 231

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	I reati-presupposto	pag. 3
	2.1 Reati <i>ex art. 25 ter</i> del Decreto 231	pag. 3
3.	Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale	pag. 8
4.	Principi generali di gestione	pag. 10
5.	Principi generali di comportamento	pag. 10
	5.1 Regole di comportamento per la prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	pag. 12
6.	Gestione operativa	pag. 12
	6.1 Bilanci e comunicazioni sociali	pag. 13
	6.2 Rapporti con parti correlate	pag. 13
7.	Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'organismo di Vigilanza	pag. 14
8.	Sistema disciplinare	pag. 14

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati nell'articolo 25 *ter* del Decreto 231.

2. I reati presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Qui di seguito viene riportato un breve testo esplicativo delle norme di riferimento.

2.1 Reati *ex art. 25 ter* Decreto 231 (*Reati societari*)

➤ *False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.)*

Il reato è integrato, fuori dei casi previsti dall'art. 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate), dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il comma 2 dell'articolo 2621 punisce l'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Con la modifica effettuata ad opera della Legge n. 69/2015 è stato eliminato il riferimento alla valutazione con riguardo all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero.

Circa la persistenza della rilevanza penale delle valutazioni, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22474/16 hanno precisato che: "*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*".

➤ *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)*

La norma sanziona il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 c.c.

che sia di lieve entità, in considerazioni della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condanna.

Si applica la stessa pena (da sei mesi a tre anni di reclusione), salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'ipotesi in cui il delitto di false comunicazioni sociali sia commesso in società che non superino i limiti previsti dall'articolo 1 comma 2 del Regio Decreto n. 267/1942 (cosiddetta Legge Fallimentare). In tale caso, poi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori, o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

➤ **False Comunicazioni Sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società quotate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Il comma 2 dell'articolo 2622 punisce l'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

➤ **Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono od ostacolano lo svolgimento di attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora da tale condotta derivi un danno ai soci.

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi in cui si configuri un'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

➤ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

La fattispecie è integrata nell'ipotesi in cui gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o alle riserve non distribuibili per legge.

Sono, altresì, puniti in tal senso gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela di parte; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori. Il reato è procedibile a querela della persona offesa e si estingue se, prima del giudizio, il danno ai creditori è risarcito.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o coloro che esercitano funzioni direttive che, anche per interposta persona, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al o degli obblighi di fedeltà e cagionino un nocumento alla società.

La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' punito altresì chi dà o promette, anche per interposta persona, denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

E' poi prevista un'aggravante se si tratta di Società quotate.

Avuto riguardo ai possibili profili di responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 assume rilievo, quale reato presupposto, l'ipotesi di corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

A titolo esemplificativo, può richiamarsi il caso in cui un soggetto apicale di TRE-P CARRELLI S.R.L. (ad es. amministratore) o un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un apicale diano o promettano ad uno dei soggetti indicati nella norma (ad esempio un amministratore, direttore generale, dipendente di una società concorrente) denaro o altra utilità affinché il corrotto compia un atto pregiudizievole per la società di appartenenza ed a vantaggio di TRE-P CARRELLI S.R.L. (trasmettendo ad esempio informazioni riservate o compiendo un altro atto che, danneggiando la propria Società, favorisca Tre-P Carrelli S.r.l.).

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato presupposto della responsabilità della Società è disciplinato al comma 1 dell'articolo 2635 bis del codice civile.

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

A titolo esemplificativo, può richiamarsi il caso in cui un soggetto apicale di TRE-P CARRELLI S.R.L. (ad es. amministratore) o un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un apicale diano o promettano ad uno dei soggetti indicati nella norma (ad esempio un amministratore, direttore generale, dipendente con funzioni direttive di una società concorrente) denaro o altra utilità affinché il corrotto compia un atto pregiudizievole per la società di appartenenza e vantaggioso per TRE-P CARRELLI S.R.L. ma l'offerta o la promessa non siano accettate dal destinatario.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

E' altresì prevista la responsabilità penale degli amministratori, direttori generali,

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

➤ **Delitto di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 54 d.lgs. 2.3.2023, n. 19**

La fattispecie di reato oggetto di esame è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 19/2023 (in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere) di attuazione della Direttiva comunitaria sopra indicata.

Il reato punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

L'articolo 29 prevede infatti che su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

* * *

E' opportuno ricordare che l'articolo 2639 del codice civile ("*Estensione delle qualifiche soggettive*") prevede che ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari delle funzioni previste dalle leggi civili, siano equiparati coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata nonché coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione (i cosiddetti "**soggetti di fatto**").

Al di fuori dei casi in cui siano applicabili le norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto terzi.

3. Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

A seguito della preliminare attività di mappatura dei rischi, si indicano le aree/attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte sociale:

1. *Area governance*, amministrazione societaria e controllo;
2. *Business development*, Servizio clienti e relazioni commerciali;

3. Amministrazione, Risorse Umane, Marketing, Relazioni Istituzioni & Affari Generali;
4. Operations;
5. Finance e gestione contabilità.

Sono poi state individuati, all'interno delle suddette aree, i seguenti processi/attività ritenuti più specificatamente a rischio:

- redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenuta dei libri sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- acquisizione e gestione di partecipazioni societarie;
- poteri di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
- rapporti con il Collegio Sindacale;
- tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge;
- rapporti con i soci;
- adempimenti connessi alla convocazione ed allo svolgimento dell'assemblea dei soci;
- area generale della *corporate governance* (predisposizione ed esecuzione delle delibere, interrelazioni con la struttura aziendale);
- gestione della contabilità;
- ciclo attivo e passivo e tenuta dei documenti contabili ed extracontabili;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei fondi della Società;
- rapporti con parti correlate (con particolare riferimento ai flussi finanziari ed ai rapporti contrattuali);
- omaggi e spese di rappresentanza (ove previste)/trasferte;
- gestione risorse umane;

- sponsorizzazioni (ove previste);
- rapporti contrattuali con terzi;
- atti di liberalità;
- gestione fornitori e rapporti con consulenti.

L'OdV, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio periodiche, potrà segnalare all'Amministratore Unico l'opportunità di procedere ad integrazioni delle suddette aree di rischio.

4. Principi generali di gestione

TRE-P CARRELLI S.R.L., nella gestione della propria contabilità e nella gestione degli adempimenti societari, è organizzata in modo da assicurare:

- piena trasparenza e verificabilità nella gestione dei dati contabili;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse funzioni aziendali;
- segregazione delle funzioni nello svolgimento del processo/attività;
- tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante un adeguato livello di formalizzazione ed archiviazione della documentazione.
- esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

5. Principi generali di comportamento

La gestione di tutte le attività a rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciali deve avvenire nel rispetto dei principi contenuti nel codice etico, del MOGC adottato e nella piena osservanza delle procedure interne, onde assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

E' fatto assoluto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

In particolare, nella gestione delle attività a rischio è fatto obbligo di:

- rispettare le norme di legge e le procedure interne in tutte le attività finalizzate

alla redazione del bilancio e/o di altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione finanziaria, patrimoniale e contabile della società, tenendo un comportamento trasparente, collaborativo e corretto;

- osservare tutte le norme volte ad assicurare l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie previste per i creditori ed i terzi;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa in conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici e altre Autorità competenti;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Ai destinatari della presente parte speciale è pertanto fatto divieto di :

- rappresentare in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociale, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- occultare documenti o tenere altri comportamenti destinati ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che siano attribuite ai soci e agli altri organi sociali dalla legge o che possano incidere negativamente sullo svolgimento dell'assemblea dei soci;
- distruggere scritture contabili o documenti che siano comunque destinati alla divulgazione;
- illustrare dati e informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività;
- trasmettere alle figure che si occupano della tenuta della contabilità informazioni

difformi rispetto al reale.

5.1 Regole di comportamento per la prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati

Ai fini della prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione, oltre ai principi ed alle regole già evidenziate, è fatto divieto di:

1. Effettuare, anche per interposta persona, elargizioni in denaro o di altre utilità a clienti/fornitori/consulenti e loro familiari ;
2. distribuire omaggi e regali a clienti/fornitori/consulenti eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o in modo che la distribuzione possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, nei limiti previsti, per analogia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);

Tutti gli eventuali omaggi/regali debbono essere previamente autorizzati dall'Amministratore Unico e rendicontati in modo dettagliato per consentire le prescritte verifiche;

3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di clienti / fornitori/consulenti e loro familiari in modo che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società;
4. offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti, anche per interposta persona, a soggetti di altre Società/enti (ad es. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci o liquidatori), affinché compiano od omettano di compiere un atto in violazione dei loro obblighi e mansioni, nell'interesse o a vantaggio di TRE-P CARRELLI S.R.L.).

6. Gestione operativa

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema di gestione integrato (qualità/ambiente/sicurezza) certificato che prevede specifiche procedure, qui integralmente richiamate, volte a disciplinare con chiarezza e trasparenza la gestione delle attività aziendali anche nelle aree a rischio di potenziale commissione dei reati previsti dalla presente Parte speciale.

Sono stati adottati ulteriori protocolli/procedure (in particolare afferenti la selezione personale e formazione buste paga, la gestione magazzino, la contabilità e flussi finanziari, la scelta fornitori e consulenti) che completano i meccanismi di gestione e controllo già operativi nelle aree di rischio di cui alla presente Parte speciale.

Resta ovviamente imprescindibile, stante l'elevata tecnicità della disciplina, il pieno rispetto delle norme di legge e dei principi tecnico-contabili e lo svolgimento delle

attività di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

6.1 Bilanci e comunicazioni sociali

La redazione del bilancio di esercizio avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile procedure e dalle norme di tecnica contabile applicabili.

Il bilancio è composto da:

- Stato patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa.

Il bilancio è corredato da:

- Relazione sulla gestione;
- Relazione del collegio sindacale.

Le fasi di redazione si suddividono in:

- Redazione del progetto di bilancio;
- Redazione della relazione sulla gestione;
- Predisposizione della relazione del collegio sindacale;
- Approvazione del bilancio;
- Deposito del bilancio.

I principali criteri di redazione sono:

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- deve avvenire l'indicazione, in via esclusiva, degli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- si devono valutare separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- sono imm modificabili, da un esercizio all'altro, i criteri di valutazione.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio devono essere conformi a quanto disposto dal Codice Civile e dalle norme di tecnica contabile applicabili

6.2 Rapporti con parti correlate

TRE-P CARRELLI S.R.L. ha in essere rapporti contrattuali e commerciali con la Società NTP Operations S.R.L. e ICS S.R.L.

In particolare TRE-P CARRELLI ha stipulato con NTP Operations S.R.L. un contratto di “*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*” nonché di un contratto avente ad oggetto la promozione e il supporto per la vendita di carrelli nuovi e usati e attrezzature per la movimentazione e compresa la vendita di carrelli automatici.

I rapporti tra le stesse sono improntati a criteri di trasparenza e documentabilità nonché di rispetto delle condizioni di mercato, ai sensi dell’articolo 2427 comma 1 n. 22 *bis* del codice civile (articolo 2427 comma 1 n. 22 *bis* codice civile).

In relazione a tale ambito è inviato, con cadenza semestrale, all’OdV e, per conoscenza al Collegio Sindacale, da parte dell’Amministratore Unico, sintetico *report* sulla natura, stato e consistenza dei rapporti con le parti correlate.

7. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell’Organismo di vigilanza

L’OdV deve ricevere la relazione al bilancio predisposta dal Collegio Sindacale.

I Responsabili delle varie funzioni devono segnalare immediatamente all’OdV ed al Collegio Sindacale, oltre che agli altri organi sociali competenti, qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata nello svolgimento della propria attività avente ad oggetto gli adempimenti previsti dalla presente parte speciale, onde consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Analoga segnalazione dovrà pervenire dal Collegio Sindacale all’OdV, oltre che agli altri organi sociali competenti, ed avente ad oggetto qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata nello svolgimento della propria attività di vigilanza.

Quanto ai rapporti con parti correlate, si richiama il flusso previsto dal paragrafo precedente, avente cadenza semestrale.

Devono essere segnalati all’OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4 della parte generale e dalla Procedura di gestione H “*Segnalazioni di condotte illecite*”.

Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l’instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 25 *ter* e del Decreto 231.

L’OdV dovrà riportare all’Amministratore Unico, nell’esecuzione della propria attività di reportistica annuale, gli esiti dell’attività di controllo effettuata ai sensi della presente Parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie, indicando, ove fosse necessario, le opportune integrazioni ai

sistemi gestionali relativi ai flussi finanziari, con la proposizione di modifiche o implementazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici.

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello e nel regolamento, l'OdV dovrà, in particolare, verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure esistenti e/o adottate; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del modello.

E' in ogni caso assicurato il costante monitoraggio della presente parte speciale al fine di procedere, ove si rendesse necessario, ad aggiornamenti e/o implementazioni anche in relazione alle aree/attività sensibili ed alle procedure.

8. Sistema disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in esso contenute e delle procedure richiamate (ad esempio in materia di acquisti, gestione del personale, scelta dei fornitori, contabilità e flussi finanziari).

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (*Sistema disciplinare*) della parte generale del presente modello.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE D

**DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO
DI DENARO ED ALTRE UTILITA' NONCHE'
AUTORICICLAGGIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 25 *OCTIES* DEL DECRETO 231**

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	I reati-presupposto	pag. 3
	2.1 Delitti ex art. 25 <i>octies</i> Decreto 231	pag. 3
3.	Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale.	pag. 6
4.	Principi generali di gestione	pag. 7
5.	Principi generali di comportamento	pag. 7
6.	Gestione operativa	pag. 10
7.	Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza	pag. 10
8.	Sistema disciplinare	pag. 11

1. Premessa

La presente Parte Speciale contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati nell'art. 25 *octies* del Decreto 231.

Sono previsti specifici protocolli e procedure di gestione finalizzati a disciplinare i processi e le attività realizzati, anche indirettamente, nelle aree a rischio di potenziale commissione dei reati ivi previsti.

2. I reati-presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Qui di seguito viene riportato un breve testo esplicativo delle norme di riferimento.

2.1 Delitti *ex art. 25 octies* Decreto 231 (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*).

➤ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche colposo, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ovvero di furto aggravato se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Con la riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 195/2021, la ricettazione sussiste anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è invece diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La ricettazione sussiste anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il delitto è integrato da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il reato sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato di riciclaggio, secondo la più recente giurisprudenza, differisce dalla ricettazione in relazione agli elementi strutturali dell'illecito, quali l'elemento soggettivo, ovvero dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e dolo generico nel delitto di riciclaggio; nonché l'elemento materiale, ovvero l'idoneità dell'azione volta a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene nel delitto di cui all'art. 648 bis c.p.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il riciclaggio sussiste anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

La pena è invece diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità e nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il reato sussiste anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato a monte.

I rapporti tra le varie fattispecie oggetto della presente parte speciale sono stati precisati dalla giurisprudenza di legittimità: *“Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie”*. (Cass. Pen. sez. II, sentenza del 14/07/2016, n. 33076).

Numerose sono le fattispecie che possono costituire il reato da cui provengono o altri beni: delitti contro il patrimonio (quali il furto, la truffa, la rapina, l'estorsione, l'appropriazione indebita, l'usura) ma anche, a mero titolo esemplificativo, i reati tributari (false od omesse dichiarazioni dei redditi che possono procurare utili illeciti al loro autore), reati societari.

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)**

Il delitto punisce colui che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso.

La pena è ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è altresì diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano più gravi se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1 c.p. (al fine cioè di agevolare un'associazione di stampo mafioso).

Le condotte descritte dalla norma (impiego, sostituzione, trasferimento) devono essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È altresì prevista una riduzione di pena per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non è invece punibile il soggetto che destini il denaro, i beni o le altre utilità alla

mera utilizzazione o al godimento personale.

Con l'introduzione del delitto di autoriciclaggio sono punite le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento anche per il soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto non colposo da cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono, a differenza delle altre ipotesi (ricettazione, riciclaggio e reimpiego) che si applicano sono a coloro che non hanno commesso o concorso a commettere il delitto a monte.

Sempre con riferimento al delitto di autoriciclaggio, il denaro, i beni o le altre utilità possono innanzitutto provenire da uno dei reati previsti dal Decreto 231 (quali ad esempio i reati societari) e anche, sebbene la questione sia dibattuta nella dottrina specialistica, da altri reati non presupposto della responsabilità prevista dal Decreto 231.

3. Aree/Attività aziendali di Tre-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

A seguito dell'attività di mappatura, possono definirsi **aree a rischio** le seguenti aree aziendali:

1. Area *governance*, amministrazione societaria e controllo;
2. *Business development*, Servizio clienti e relazioni commerciali;
3. Amministrazione, Risorse Umane, Marketing, Relazioni Istituzioni & Affari Generali;
4. Operations;
5. Finance e gestione contabilità;
6. Sicurezza ed ambiente.

Sono dipoi state individuate, all'interno delle suddette aree, i seguenti processi/attività ritenuti più specificatamente a rischio:

- Approvvigionamento/acquisiti (beni/servizi);
- Commerciale/vendita;
- Gestione contabile;
- Gestione flussi finanziari;
- Risorse umane;
- Adempimenti di bilancio;

- Gestione magazzino;
- Rapporti con fornitori e consulenti;
- Rapporti con parti correlate;
- Gestione adempimenti fiscali;
- Rapporti con intermediari finanziari;
- Rapporti contrattuali con terzi;
- Aree/attività/processi a rischio di commissione di reati-presupposto oggetto delle altre parti speciali del Modello 231 di Tre-P CARRELLI S.R.L. dai quali possano generarsi proventi illeciti.

L'OdV, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio periodiche, potrà segnalare all'Amministratore Unico l'opportunità di procedere ad integrazioni delle suddette aree di rischio.

4. Principi generali di gestione

Nella gestione delle attività nelle aree di rischio indicate, Tre-P CARRELLI S.R.L. opera in modo da assicurare:

- a. Trasparenza nella gestione dei dati contabili e nella circolazione delle informazioni;
- b. delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse funzioni;
- c. tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di tutte le operazioni di natura contabile.

5. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

I destinatari della presente parte speciale devono, oltre ad osservare regole e principi codificati nelle altre parti speciali del presente MOGC:

- agire in conformità alla normativa vigente, alle regole previste dal Modello di gestione, organizzazione e controllo e dal Codice Etico, nonché dai

protocolli/procedure interni;

- assicurare il pieno rispetto dei requisiti di trasparenza, verificabilità, documentabilità nella gestione delle risorse finanziarie e, più in generale, nell'esercizio dell'attività della Società e nelle transazioni finanziarie;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire la piena corrispondenza tra documentazione e relativi acquisiti/vendite effettuati;
- attenersi alla disciplina prevista nel sistema di gestione della qualità e del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. ed alle relative procedure operative anche con riferimento alla scelta ed ai rapporti con i fornitori e gestione clienti;
- assicurare la coerenza del prezzo delle transazioni in riferimento ai prezzi di mercato, fatti salvi casi eccezionali e certificati (ad esempio acquisti da aste giudiziarie e fallimenti);
- operare con trasparenza garantendo la tracciabilità di ogni operazione effettuata nell'ambito dei rapporti con parti correlate;
- verificare la provenienza delle merci o dei beni in entrata od oggetto di operazioni finanziarie;
- verificare la corrispondenza delle merci/beni acquistati con la documentazione accompagnatoria e gli ordini di acquisto;
- rispettare la normativa giuslavoristica e corrispondere le retribuzioni e tutto quanto dovuto ai lavoratori nel rispetto dei CCNL applicabili;
- astenersi dal tenere qualsivoglia condotta da cui possano generarsi proventi illeciti;
- rispettare la normativa e le disposizioni contrattuali in materia di tutela di marchi, brevetti ed altri segni distintivi, nonché più in generale, della proprietà industriale;
- effettuare/ricevere pagamenti facendo ricorso al canale bancario;
- assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali/tributari alle scadenze previste dalla legge;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti in materia doganale, ove applicabili.

È vietata la ricezione ed il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore

oggetto di trasferimento, anche se oggetto di frazionamento, è complessivamente pari o superiore ai limiti previsti dalla legge.

Il trasferimento superiore al limite indicato è vietato anche se effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere esclusivamente effettuato tramite banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento diversi da quelli che effettuano rimessa di denaro.

Gli assegni bancari e postali emessi per qualsiasi importo devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

È vietata l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

È altresì vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri.

Con particolare riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del delitto di autoriciclaggio, è altresì vietato ai destinatari della presente parte speciale di:

- indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e iva (non solo le dichiarazioni annuali ma anche, ad esempio, gli elenchi intrastat e le dichiarazioni di intento) elementi passivi fittizi mediante fatture o altri documenti analoghi aventi efficacia probatoria per operazioni inesistenti;
- indicare nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, anche attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicare nella dichiarazione annuale dei redditi o iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti (costi inesistenti o ricavi più bassi);
- omettere di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e/o iva;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- omettere il versamento dell'Iva nei termini di legge;
- omettere il versamento delle ritenute d'acconto nei termini previsti;

- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- non versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

6. Gestione operativa

La Società TRE-P CARRELLI S.R.L si è dotata di un sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza/ambiente) certificato.

Attraverso le regole contenute nel Manuale di gestione della qualità nonché sulla base delle procedure adottate, che qui si richiamano integralmente quali parti integranti del sistema di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, sono apprestati validi presidi nell'ambito delle attività a rischio indicate nella presente Parte speciale.

Si richiamano in particolare le seguenti procedure:

“Approvvigionamento” P-QA-8.4.1-01;

“Competenze, consapevolezza ed addestramento” P-QA-7.1.2-01

Completano il sistema le ulteriori procedure di gestione in materia di selezione del personale e gestione paghe, gestione magazzino, contabilità e flussi finanziari, gestione rifiuti, scelta fornitori consulenti, visite ispettive e rapporti con le Pubbliche Autorità nonché il regolamento informatico e la procedura di gestione *“Infrastrutture”* P-QA-7.1.3-01 del sistema di gestione della qualità.

7. Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i flussi di comunicazione previsti dalle altre Parti speciali del Modello nonché nelle procedure richiamate, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Devono essere segnalati all'OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto

dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e dalla Procedura di Gestione H “*Segnalazioni di condotte illecite*”.

Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di eventuali di ispezioni e/o accertamenti da parte delle autorità competenti nonché l’instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall’articolo 25 *octies* del Decreto 231.

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello e nel regolamento, l’OdV dovrà, in particolare, verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del MOGC e delle procedure esistenti e/o adottate.

L’OdV dovrà riportare all’Amministratore Unico, nell’esecuzione della propria attività di reportistica annuale, gli esiti dell’attività di controllo effettuata ai sensi della presente parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella parte generale del MOGC; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l’applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell’OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all’organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del modello medesimo.

8. Sistema disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in essa contenute e delle procedure richiamate.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (Sistema disciplinare) della parte generale del presente modello.

Nell’ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di “*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*” nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l’adozione da parte di quest’ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE E

REATI TRIBUTARI
DI CUI ALL'ART. 25 *quinquiesdecies* DEL DECRETO 231

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	I reati-presupposto	pag. 3
3.	Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale.	pag. 11
4.	Principi generali di gestione	pag. 12
5.	Principi di comportamento	pag. 13
6.	Gestione operativa	pag. 15
7.	Flussi di comunicazione e attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza	pag. 15
8.	Sistema disciplinare	pag. 16

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati nell'articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231.

2. I Reati presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Qui di seguito viene riportato un breve testo esplicativo delle norme di riferimento.

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 bis del D.LGS. n. 74/2000)**

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi.

È prevista una circostanza attenuante se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000: in tale ipotesi la pena è da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione.

Il fatto di reato si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando essi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ipotesi, quest'ultima, che non parrebbe riguardare i soggetti tenuti alle scritture contabili poiché l'omessa registrazione del documento impedisce la deduzione dell'elemento passivo dallo stesso attestato.)

Si ricorda che l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio deve emettere fattura (anche elettronica), anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicurare che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Sono considerati rilevanti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 anche gli altri documenti che, oltre alle fatture, hanno rilievo probatorio analogo alle medesime, in base alle norme tributarie (quali, a titolo meramente esemplificativo: le ricevute fiscali, gli scontrini fiscali, le note di credito e di addebito, i documenti che integrano o sostituiscono la fattura, la scheda carburante, i documenti di trasporto). Tutti i documenti sopra evidenziati, perché possa sussistere il reato, debbono essere emessi per operazioni inesistenti: a fronte cioè di operazioni che non siano state realmente effettuate in tutto o in parte, che indichino i corrispettivi o l'imposta sul

valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (art. 1, lett. a D.Lgs. n. 74/2000).

Pertanto, si distingue tra:

- **inesistenza oggettiva**: concerne operazioni (da intendersi come qualunque rapporto avente un contenuto economicamente rilevante) in tutto o in parte mai effettuate. Ad esempio fattura emessa per consulenze/servizi mai prestati che consente alla Società di imputare il costo e abbassare il reddito dichiarato al fisco.

L'inesistenza oggettiva può anche essere parziale come nell'ipotesi di sovrapproduzione e cioè di aumento fittizio di passività esistenti (tipico il caso delle cosiddette "fatture gonfiate").

- **inesistenza soggettiva**: è relativa ad operazioni, realmente effettuate, concluse tra soggetti in tutto o in parte diversi da quelli tra cui l'operazione avrebbe dovuto tenersi.

L'inesistenza soggettiva potrebbe sussistere, ad esempio, in un caso di appalto di lavori conferito a società, che procede a fatturare i lavori effettuati, ove risulti che la società non era operativa ed effettivamente esistente ed i lavoratori dalla stessa formalmente impiegati erano in realtà autonomi.

La Società appaltante, nell'esempio citato, può avere imputato dei costi e portato in detrazione l'IVA quando non avrebbe potuto farlo o avrebbe dovuto farlo a condizioni ed in quantità differenti, ciò poiché la differenza soggettiva può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che il cessionario/committente può legittimamente detrarre.

Più in generale: "oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 28352 del 21.05.2013).

La condotta del reato ha struttura bifasica per la sua consumazione:

1. utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
2. indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per **elementi passivi** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (art. 1 lett. b) D.Lgs. n. 74/2000).

Per **dichiarazioni** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge (art. 1 lett. c) D.Lgs. n. 74/2000).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico: oltre alla consapevolezza e volontà di tenere le condotte sopra descritte è necessario il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (in tale dolo specifico, per espressa previsione normativa, rientra anche il fine di conseguire un indebito rimborso o di conseguire il riconoscimento di un inesistente credito di imposta come previsto dall'articolo 1 lett. d) del D.Lgs. n. 74/2000).

Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce (art. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 74/2000).

Il reato ha natura istantanea e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte o sul valore aggiunto contenente elementi passivi fittizi. Per espressa previsione normativa (articolo 6 del D.Lgs. n. 74/2000) non è punibile il tentativo.

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato in questione punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2 (quindi al di fuori dei casi di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Perché la condotta evidenziata possa assumere rilevanza penale, devono sussistere, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a. l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a €30.000;
- b. poi, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a € 1.500.000, ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a €30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ipotesi, quest'ultima, che non riguarderebbe i soggetti tenuti alle scritture contabili poiché l'omessa registrazione del documento impedisce la deduzione dell'elemento passivo dallo stesso attestato.)

La condotta penalmente rilevante si articola in due fasi.

La prima fase consiste nella condotta fraudolenta che, a sua volta può concretizzarsi nel:

1. compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
2. utilizzare documenti falsi;
3. impiegare mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La seconda fase della condotta consiste poi, per effetto di quanto sopra, nell'indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con l'ulteriore precisazione che debbono altresì sussistere i requisiti quantitativi sopra elencati.

Per **operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente** devono intendersi quelle operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte (simulazione oggettiva) ovvero operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (simulazione soggettiva).

Da tali operazioni sono espressamente escluse quelle previste dall'articolo 10 *bis* della Legge 212 del 2000 (il cosiddetto "Statuto del Contribuente") in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale: sono cioè escluse dalla rilevanza penale quelle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e sono prive di connotazione fraudolenta e più in generale decettiva (art. 1 lett. g *bis* del D.Lgs. n. 74/2000).

Per meglio comprendere la differenza, si richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 38016 del 21.04.2017: "*In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis l. n. 212 del 2000 – che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lg. n. 128 del 2015, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili – ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al d.lg. n. 74 del 2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi.*"; e da Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 40272 del 1.10.2015: "*In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lg. 5 agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi.*".

Per **altri mezzi fraudolenti** (art. 1 lett. g *ter* del D.Lgs. n. 74/2000) si devono intendere condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà

(rientrano in tale categoria, ad esempio, la simulazione di negozi giuridici, l'utilizzazione di un magazzino occulto).

L'articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede espressamente che non costituiscono mezzi fraudolenti, rilevanti per la fattispecie penale, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, proprio perché caratterizzati da assenza di connotazioni fraudolente e potenzialmente riconducibili a mere violazioni di carattere formale. Si ricorda che i mezzi fraudolenti debbono essere idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè la consapevolezza e volontà di tenere le condotte descritte dalla norma oltre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (in tale dolo specifico, per espressa previsione normativa, rientra anche il fine di conseguire un indebito rimborso o di conseguire il riconoscimento di un inesistente credito di imposta come previsto dall'articolo 1 lett. d) del D.Lgs. n. 74/2000).

Oggetto del dolo, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, devono essere anche le soglie di punibilità previste dalla norma: chi agisce deve cioè rappresentarsi e volere, anche solo a livello di accettazione del rischio, il superamento delle stesse.

Per espressa previsione normativa (articolo 6 del D.Lgs. n. 74/2000), il delitto non è punibile a titolo di tentativo.

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000)**

Il delitto in questione si ravvisa nella condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso dello stesso periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il delitto è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

È prevista una ipotesi attenuata (pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a €100.000.

Quanto alle definizioni rilevanti per la fattispecie di reato di cui all'articolo 8, si rimanda alla descrizione del delitto previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 poiché la fattispecie in questione costituisce l'ipotesi speculare rispetto a quella di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si precisa che il termine emissione concerne le fatture mentre il termine rilascio riguarda gli altri documenti quali ricevute fiscali etc.

Perché si possa ritenere realizzata la condotta di reato è comunque indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante consegna

o spedizione al terzo, potenziale utilizzatore che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Il dolo è specifico, è cioè necessaria la consapevolezza e volontà della condotta descritta ed il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte o del valore aggiunto (in tale dolo specifico, per espressa previsione normativa, rientra anche il fine di conseguire un indebito rimborso o di conseguire il riconoscimento di un inesistente credito di imposta come previsto dall'articolo 1 lett. d) del D.Lgs. n. 74/2000).

In relazione a tale fattispecie di reato, è da evidenziare come il fine di evasione richiesto per l'integrazione del medesimo non debba essere esclusivo ma si possa conciliare con altri scopi che possono qualificare, nei fatti, l'interesse e/o il vantaggio per la Società emittente quale presupposto della responsabilità d'impresa. Si pensi al caso in cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti sia ricollegabile all'accordo con cui il ricevente rimborsi, almeno in parte, quanto l'emittente ha versato a titolo di imposta sul valore aggiunto o, in generale, a pagare un corrispettivo per l'emissione della fattura stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 74/2000, è escluso il concorso di persone tra l'emittente di fatture punito ai sensi dell'articolo 8 e chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti punito dall'articolo 2.

➤ **Distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il delitto in questione punisce, salvo che non sia configurabile un'ipotesi di reato più grave, chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione, occulta, distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La condotta di occultamento o di distruzione non è però sufficiente perché possa ritenersi integrato il reato. È infatti necessario che tale condotta abbia impedito la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, recentemente ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione III, n. 37348 del 12/03/2019, il reato disaminato sussiste anche nell'ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni effettuate dal contribuente, poiché è sufficiente che la condotta abbia reso, se non impossibile, solamente più difficoltosa l'attività di verifica fiscale.

Il dolo è specifico: devono cioè sussistere la rappresentazione e volizione di occultare o distruggere le scritture o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ed il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (in tale dolo specifico, per espressa previsione normativa, rientra anche il fine di conseguire un indebito rimborso o di conseguire il riconoscimento di un inesistente credito di imposta come previsto dall'articolo 1 lett. d) del D.Lgs. n. 74/2000) oppure di consentire a terzi l'evasione.

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

L'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000 prevede due differenti ipotesi di reato.

In primo luogo è punito chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relativi alle suddette imposte di ammontare complessivo (cioè per imposte, interessi e sanzioni amministrative) superiore a € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad €200.000.

Perché sussista il delitto in questione non è necessario che vi sia una procedura di riscossione in atto ma è sufficiente che vengano posti in essere gli atti indicati nella norma al fine di sottrarsi al pagamento.

La valutazione della idoneità della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva deve essere effettuata *ex ante*, riportandosi cioè al momento in cui è realizzata la condotta stessa e senza che sia necessario il verificarsi dell'evento (inefficacia della procedura di riscossione coattiva).

La condotta può estrinsecarsi in una alienazione simulata o in altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui.

Si tratta di atti che, quand'anche effettuati con negozi giuridici legittimi, comportano un fittizio impoverimento e riduzione del patrimonio del debitore-contribuente, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.

Si possono indicare, a titolo di esempio: contratti simulati di affitto d'azienda o di cessione di crediti, intestazioni fiduciarie di beni, costituzione di un trust; cessione simulata di avviamento commerciale; pluralità di trasferimenti immobiliari in rapida successione; messa in atto di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire i beni ai nuovi soggetti societari.

Il dolo è specifico: consapevolezza dell'esistenza di un debito nei confronti dell'erario complessivamente superiore ad € 50.000 e coscienza e volontà di realizzare le condotte descritte, unitamente alla rappresentazione della concreta idoneità di pregiudicare la procedura di riscossione coattiva e finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relativi alle suddette imposte per l'importo complessivo superiore ad €50.000.

L'articolo 11, al comma 2, punisce altresì chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad €50.000.

Anche in tale caso la pena è aumentata se l'ammontare complessivo è superiore ad €200.000.

La seconda ipotesi prevista dal citato articolo 11 concerne il caso della transazione fiscale nell'ambito della crisi d'impresa e individua appunto, quale soggetto attivo della condotta, l'imprenditore in stato di crisi o l'amministratore di una società in crisi che sottoscrive la proposta di transazione fiscale (si vedano in particolare gli articoli 63 e 88 del D.Lgs. n. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa").

Si tratta di un reato tramite il quale il soggetto, rappresentando passivi inferiori a quelli reali, tende ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria spingendola a scelte transattive cui altrimenti non avrebbe aderito.

Anche in tale caso l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, dovendo sussistere non solo la consapevolezza e volontà di porre in essere la condotta evidenziata ma altresì lo scopo, che non deve necessariamente concretizzarsi, di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

➤ **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

La responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 per dichiarazione infedele può sussistere solo vi è il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad €10.000.000.

➤ **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

La responsabilità per omessa dichiarazione è prevista ai fini del d.lgs. 231/2001 solo vi è il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad €10.000.000.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

➤ **Omessa dichiarazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000)**

La responsabilità per indebita compensazione è prevista ai fini del d.lgs. 231/2001 solo vi è il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad €10.000.000.

3. Aree/attività di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

L'attività di mappatura delle aree/processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di uno o più dei reati presupposto di cui all'articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231 ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che le modalità di realizzazione e gli effetti dei suddetti possono interessare numerosi settori, processi ed attività della Società, non essendo possibile circoscriverli in un settore unico e specifico.

Le aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati della presente parte speciale sono quelle ricomprese in altre parti speciali del presente Modello (come quelle previste in relazione alle parti speciali finalizzate alla prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, in materia di reati societari e prevenzione della ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio) e i presidi ed i controlli ivi predisposti ben possono dispiegare i propri virtuosi effetti preventivi anche in relazione alle fattispecie tributarie di recente introduzione.

Di seguito vengono indicate processi/attività aziendali potenzialmente più a rischio di commissione dei reati presupposto previsti dall'articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231, fermo restando che l'OdV potrà, nello svolgimento della propria attività di monitoraggio e controllo, proporre all'Amministratore Unico, di aggiornare/ampliare le aree individuate.

- Approvvigionamento/acquisiti (beni/servizi);
- *Marketing*;
- Vendita beni/erogazione servizi;
- Gestione rapporti con clienti;
- Determinazione e gestione listino prezzi;
- Scelta e monitoraggio fornitori e consulenti e rapporti con gli stessi;
- Gestione Magazzino;
- Gestione contabile ed adempimenti societari;
- Gestione adempimenti fiscali;
- Ciclo passivo ed attivo;
- Gestione flussi finanziari;
- Gestione fondi della Società;
- Risorse umane, ivi comprese paghe e contributi e trasferte (ove previste);
- Rapporti con parti correlate (flussi finanziari, rapporti giuridici);

- Rapporti con intermediari finanziari;
- Rapporti contrattuali con terzi e eventuali accordi transattivi;
- Omaggi, Spese di rappresentanza (ove eventualmente previsti);
- Rapporti con gli organi sociali;
- Sponsorizzazioni (se previste);
- Atti di liberalità.

4. Principi generali di gestione

Nella gestione delle attività nelle aree/processi a rischio evidenziati, TRE-P CARRELLI S.R.L. opera in modo da assicurare:

1. piena trasparenza nella gestione dei dati contabili e nella circolazione delle informazioni;
2. segregazione delle funzioni, all'interno delle operazioni sensibili;
3. esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati;
4. tracciabilità ed archiviazione puntuale (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di tutte le operazioni effettuate nelle aree/processi a rischio.

Tutte le entrate e le uscite debbono essere giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti con la raccolta della documentazione attestante l'avvenuta ricezione del bene del servizio e di fattura emessa dal fornitore.

Le assunzioni di personale debbono essere effettuate sulla base di specifiche esigenze ed autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma.

Le consulenze e gli incarichi professionali debbono essere assegnati a fronte di specifiche esigenze ed autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma.

I rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti, i fornitori debbono essere verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

5. Principi di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

I destinatari della presente parte speciale devono, oltre ad osservare regole e principi codificati nelle altre parti speciali del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, in particolare:

- agire in conformità alla normativa vigente, alle regole previste dal Modello di gestione, organizzazione e controllo e dal Codice Etico, nonché dalle procedure interne;
- assicurare il pieno rispetto dei requisiti di trasparenza, verificabilità, documentabilità nella gestione delle risorse finanziarie e, più in generale, nell'esercizio dell'attività della Società e nelle transazioni finanziarie;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire la piena corrispondenza tra documentazione e relativi acquisiti/vendite effettuati;
- attenersi alla disciplina prevista nel sistema di gestione della qualità e del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. ed alle relative procedure operative anche con riferimento alla scelta ed ai rapporti con i fornitori e gestione clienti;
- assicurare la coerenza del prezzo delle transazioni in riferimento ai prezzi di mercato, fatti salvi casi eccezionali e certificati (ad esempio acquisti da aste giudiziarie e fallimenti);
- operare con trasparenza garantendo la tracciabilità di ogni operazione effettuata nell'ambito dei rapporti con parti correlate;
- verificare la provenienza delle merci o dei beni in entrata od oggetto di operazioni finanziarie;
- verificare la corrispondenza delle merci/beni acquistati con la documentazione accompagnatoria e gli ordini di acquisto;
- rispettare la normativa giuslavoristica e corrispondere le retribuzioni e tutto quanto dovuto ai lavoratori nel rispetto dei CCNL applicabili;
- astenersi dal tenere qualsivoglia condotta da cui possano generarsi proventi illeciti;
- effettuare/ricevere pagamenti facendo ricorso al canale bancario;

- assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali/tributari alle scadenze previste dalla legge;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti in materia doganale, ove applicabili.

È altresì espressamente vietato:

- indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e Iva (non solo le dichiarazioni annuali ma anche, ad esempio, gli elenchi intrastat e le dichiarazioni di intento) elementi passivi fittizi mediante fatture o altri documenti analoghi aventi efficacia probatoria per operazioni inesistenti;
- indicare nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, anche attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicare nella dichiarazione annuale dei redditi o Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti (costi inesistenti o ricavi più bassi);
- omettere di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e/o Iva;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- omettere il versamento dell'Iva nei termini di legge;
- omettere il versamento delle ritenute d'acconto nei termini previsti;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- non versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

6. Gestione operativa

Poiché, come già evidenziato, le possibili modalità di realizzazione dei reati tributari oggetto della presente Parte speciale possono interessare molteplici aree/processi di rischio nonché sovrapporsi con condotte integranti altre fattispecie di reato (ad esempio corruzione, autoriciclaggio, reati societari), sono operativi e concretamente applicabili anche i presidi di controllo ed i principi formulati nelle altre Parti speciali del presente Modello organizzativo che si intendono qui integralmente richiamati nonché le procedure di riferimento.

Si richiama, in particolare il sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza/ambiente) certificato e, più nello specifico, le seguenti procedure:

“Approvvigionamento” P-QAS-05;

“Competenze, consapevolezza ed addestramento” P-QAS-03.

Completano il sistema le ulteriori procedure di gestione in materia di selezione del personale e gestione paghe, gestione magazzino, contabilità e flussi finanziari, gestione rifiuti, scelta fornitori e consulenti.

7. Flussi di comunicazione e poteri di controllo dell’Organismo di Vigilanza

Si richiamano i flussi di comunicazione previsti dalle altre Parti speciali del MOGC nonché nelle procedure richiamate e concretamente applicabili, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Devono essere segnalati all’OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e la Procedura di gestione “*Segnalazioni di condotte illecite*”.

Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di eventuali di ispezioni e/o accertamenti da parte delle autorità competenti nonché l’instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall’articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231.

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello e nel regolamento, l’OdV dovrà, in particolare, verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del MOGC e delle procedure esistenti e/o adottate.

L’OdV dovrà riportare all’Amministratore Unico, nell’esecuzione della propria attività di reportistica annuale, gli esiti dell’attività di controllo effettuata ai sensi della presente parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l’applicazione

ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del modello.

8. Sistema disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in esso contenute e delle procedure richiamate.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (Sistema disciplinare) della parte generale del presente modello.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE F

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI
PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
DI CUI ALL'ART. 25 *SEPTIES* DEL DECRETO 231

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	I reati-presupposto	pag. 3
3.	L'interesse o vantaggio in relazione ai reati previsti dall'articolo 25 <i>septies</i> del Decreto 231/01	pag. 5
4.	Aree/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente della parte speciale	pag. 6
5.	La struttura organizzativa di TRE-P CARRELLI S.R.L.	pag. 6
6.	Principi generali di comportamento	pag. 8
7.	Il modello di organizzazione, gestione e controllo di TRE-P CARRELLI S.R.L. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 9
8.	Flussi di comunicazione	pag.11
9.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag.11
10.	Sistema disciplinare	pag.12

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati nell'articolo 25 *septies* del Decreto 231.

2. I Reati presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato n. 2 che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

L'articolo 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/01 prevede, quali reati-presupposto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le seguenti fattispecie:

➤ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'articolo 589 del codice penale, punisce chiunque cagiona **per colpa** la morte di un uomo.

Nel caso di specie, perché il reato di omicidio colposo possa costituire un presupposto della responsabilità dell'ente, è necessario che vi sia una violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni previste per la Società sono in tale ipotesi: sanzione pecuniaria da 250 a 550 quote e possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Ipotesi più grave è prevista, sempre nell'articolo 25 *septies*, ove l'omicidio colposo sia commesso in violazione dell'articolo 55 comma 2 del D.Lgs n. 81/08 e cioè qualora vi sia violazione dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il fatto di reato avvenga:

- nelle aziende industriali soggette alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 334/1999 (*"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*) ed agli obblighi di notifica o rapporto previsti dagli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- in determinati impianti ed installazioni sottoposti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 230/1995 (*"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"*);
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) del Testo Unico Sicurezza e cioè: agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV del Testo Unico Sicurezza (concernente la disciplina prevista per i cantieri temporanei o mobili) qualora le stesse siano caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

In questa ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote e la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

➤ **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)**

L'articolo 590 comma 3 del codice penale sanziona chiunque cagioni una lesione grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p., la lesione personale è grave quando:

1. dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;
2. dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
3. la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima quando:

1. dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. vi è la perdita di un senso;
3. dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nell'eloquio;
4. dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 43 del codice penale, il reato è colposo se: *“l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

3. L'interesse o vantaggio in relazione ai reati previsti dall'articolo 25 septies del Decreto 231

Come già esplicitato nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tra i requisiti previsti per la responsabilità da reato della Società, il D.Lgs. n. 231/01 richiede che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio della medesima.

La nozione di interesse o vantaggio, originariamente prevista solo in relazione ai reati presupposto di natura dolosa (commessi cioè intenzionalmente), ha incontrato difficoltà interpretative ed applicative con riferimento ai reati colposi, essendo a prima vista oltremodo difficoltoso individuare un interesse o vantaggio della Società connesso al verificarsi di un omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.

Sul punto la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, nonché le Linee Guida di Confindustria, hanno precisato al riguardo che i requisiti oggetto di esame vadano ancorati alla condotta di violazione delle norme cautelari poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anziché all'evento (morte o lesioni) derivante causalmente dalla condotta.

Si richiama quanto precisato sul punto dalla Corte di cassazione: *“I concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico”* (Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza n. 38343/14).

In conseguenza di quanto premesso, la Società potrà quindi essere chiamata a rispondere ai sensi del Decreto 231 dei reati previsti dall'articolo 25 septies, nelle ipotesi di condotte che violino le norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e realizzate al fine di far risparmiare all'Azienda determinate spese, ovvero di rendere la stessa più competitiva sul mercato riducendo i costi.

4. Aree/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

L'individuazione dei processi/aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto oggetto della presente parte speciale tiene conto della peculiarità degli stessi e, in particolare, del loro carattere "trasversale" in considerazione della difficoltà di ricollegarli ad uno specifico settore aziendale (come invece può in maniera più agevole avvenire per altre categorie di reati presupposto quali i reati societari, i reati informatici, la truffa a danno dello Stato o di altri Enti Pubblici).

I suddetti reati, infatti, possono essere compiuti tanto nei reparti tecnici (nello specifico settore Operations) della Società, quanto negli altri settori ove si svolgono attività di natura più prettamente amministrativa (per i rischi connessi, ad esempio, all'utilizzo di videotermini e alle condizioni ergonomiche dei lavoratori).

In considerazione di quanto premesso, pertanto, si precisa che tutti i processi/aree aziendali sono potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25 *septies* del Decreto 231.

Si precisa altresì che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati oggetto della presente sezione corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico Sicurezza e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e finalità.

5. La struttura organizzativa di TRE-P CARRELLI S.R.L.

È innanzitutto opportuno ricordare quali siano le principali figure chiamate ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Testo Unico sicurezza individua, in particolare, all'articolo 2:

- A. **Lavoratore** (art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/08): la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- B. **Datore di lavoro** (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- C. **Dirigente** (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- D. **Preposto** (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- E. **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione** (art. 2 co. 1 lett f) D.Lgs. n. 81/08): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi¹.
- F. **Addetto al servizio di prevenzione e protezione** (art. 2 co. 1 lett. g) D.Lgs. n. 81/08): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
- G. **Medico competente** (art. 2 comma 1 lett. h) D.Lgs. 81/08): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo Unico Sicurezza.
- H. **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza** (art. 2 co. 1 lett. i) D. Lgs. 81/08): la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- I. **Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza**: lavoratori designati a tali fini dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 81/08.
- J. **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori altresì previste dal Testo Unico Sicurezza** (articoli 22, 23, 24 D.Lgs. n. 81/08).

In TRE-P CARRELLI S.R.L. è stata adottata, in virtù della natura e delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolta, un'articolazione organizzativa finalizzata ad assicurare il pieno rispetto degli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

L'Amministratore Unico è il Datore di lavoro che, insieme alle figure istituzionali si giova dell'ausilio di due preposti interni regolarmente individuati, incaricati ed adeguatamente formati.

¹ Secondo l'articolo 2, co. 1, lett. l) del D.Lgs. n. 81/08 **il Servizio di Prevenzione e Protezione** è: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

6. Principi generali di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- rispettare i contenuti del codice etico, del Modello di gestione, organizzazione e controllo di TRE-P CARRELLI S.R.L e le procedure/istruzioni adottate in base ad esso;
- assicurare il rispetto delle norme di legge, di regolamento nonché le prescrizioni imposte da qualsivoglia Autorità;
- osservare le misure di prevenzione e protezione previste nel documento di valutazione dei rischi ed attenersi ai contenuti dello stesso;
- evitare di porre in essere, anche solo indirettamente, condotte che possano integrare, in qualsivoglia di modo, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

Il datore di lavoro e tutti gli altri soggetti che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro collaborano, ciascuno per quanto di competenza, al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti normativi e la corretta gestione della sicurezza.

È opportuno ricordare che sono gli stessi lavoratori che, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti, devono innanzitutto prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e potenziali destinatarie delle conseguenze di azioni od omissioni dei medesimi.

Secondo quanto previsto dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza, i lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per

eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo Unico Sicurezza o comunque disposti dal medico competente.

7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di TRE-P CARRELLI S.R.L. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, conseguentemente, di prevenzione dei reati colposi oggetto della presente parte speciale, le disposizioni del Decreto 231 debbono essere necessariamente integrate con la specifica disciplina contenuta nel Testo Unico Sicurezza (articolo 30 del Decreto legislativo n. 81/08) il quale fornisce indispensabili indicazioni anche per la predisposizione delle procedure volte ad assicurare piena operatività al sistema di gestione adottato.

Innanzitutto il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve altresì prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra evidenziate.

In ogni caso, il modello deve prevedere, in base alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- chiara individuazione dei soggetti responsabili;
- trasparenza, verificabilità e documentazione delle attività svolte;
- adeguata formalizzazione delle procedure.

A tale riguardo si evidenzia che TRE-P CARRELLI S.R.L. ha adottato un sistema di gestione integrato (qualità/sicurezza sul lavoro/ambiente) certificato anche ai sensi della normativa Uni Iso 45001:2018 e sottoposto a costante verifica ed aggiornamento.

Il sistema è articolato in un manuale e procedure di gestione che sono integralmente richiamate dalla presente parte speciale e, insieme al documento di valutazione dei rischi ed ai suoi allegati, integrano e completano il sistema di gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/01.

TRE-P CARRELLI S.R.L. ha adottato una “Carta del lavoro” e un “Questionario valutazione etica dei fornitori” che si intendono qui integralmente richiamati.

TRE-P CARRELLI S.R.L. assicura il costante monitoraggio della presente sezione al fine di procedere, ove si rendesse necessario, ad aggiornamenti e/o implementazioni anche in relazione alle aree/processi sensibili ed alle procedure.

8. Flussi di comunicazione

Accanto alle comunicazioni ed alle ordinarie verifiche previste dalla normativa concretamente applicabile ed agli audit di certificazione, onde assicurare quanto richiesto dall'articolo 30 commi 3 e 4 (relativi all'adozione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate ed alla necessità di procedere al riesame ed all'eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico) nell'ambito della pianificazione organizzata nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, viene assicurato da parte dell'RSPP un audit interno di verifica e riesame con cadenza trimestrale, in modo da garantire la verifica del rispetto degli adempimenti elencati nell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/08 sopra richiamato e delle procedure adottate dalla Società.

Gli esiti della suddetta attività di auditing, unitamente ai risultati del monitoraggio effettuato nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dalla Società, dovranno essere comunicati al Datore di lavoro ed all'OdV.

Alla mail di raccolta sicurezza@trepcarrelli.it possono essere inviate segnalazioni, anche direttamente dai lavoratori, aventi ad oggetto la sicurezza sul lavoro e che debbono essere esaminate dalle figure competenti (preposti, RSPP, datore di lavoro) in conformità a quanto previsto dal sistema di gestione.

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali di ispezioni e/o accertamenti da parte delle autorità di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'articolo 25 *septies* del Decreto 231 e, più in generale, il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali.

9. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del MOGC, l'OdV dovrà, in particolare, verificare periodicamente, con il supporto dell'RSPP, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure adottate.

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Unico, nell'ambito dell'attività di reportistica annuale, gli esiti dell'attività di controllo effettuata ai sensi della presente sezione della parte speciale, al fine di consentire all'Amministratore Unico di avere contezza del funzionamento del Modello, della sua attuazione nonché della eventuale necessità di implementazioni.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella parte generale del Modello; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema di gestione in base alla presente parte speciale, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione dell'RSPP, degli altri soggetti competenti (ad

esempio preposto) o delle figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione al Datore di lavoro proponendo le soluzioni opportune per un eventuale adeguato aggiornamento del modello.

10. Sistema disciplinare

I destinatari della presente parte speciale, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità e competenza, debbono osservare le prescrizioni e procedure dal modello previste e/o dallo stesso richiamate.

Le inosservanze alla presente parte speciale, alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati, costituendo un illecito disciplinare, sono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti, come previsto nell'apposita sezione di cui alla parte generale del Modello (Capitolo Sistema disciplinare)

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (Sistema disciplinare) della parte generale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI
DI CUI ALL'ART. 25 *UNDECIES* DEL DECRETO 231

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. I reati-presupposto	pag. 3
2.1 Reati presupposto previsti dal codice penale	pag. 3
2.2 Reati presupposto di cui al Testo Unico Ambiente	pag. 7
3. L'interesse o vantaggio in relazione ai reati previsti dall'articolo 25 <i>undecies</i> del Decreto 231	pag. 14
4. Aree/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente della parte speciale	pag. 14
5. La struttura organizzativa di TRE-P CARRELLI S.R.L.	pag. 15
6. Principi generali di comportamento	pag. 15
7. Il MOGC di TRE-P CARRELLI S.R.L. in materia di tutela dell'ambiente	pag. 15
8. Flussi di comunicazione	pag. 16
9. Compiti dell'organismo di vigilanza	pag. 16
10. Sistema disciplinare	pag. 17

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi e regole volte a prevenire la commissione dei delitti indicati nell'articolo 25 *undecies* del Decreto 231.

2. I Reati presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

Il D.Lgs. n. 231/01, con l'articolo 25 *undecies*, prevede un'articolata serie di reati-presupposto, di natura dolosa e colposa, in materia ambientale.

Qui di seguito verranno esplicitati le fattispecie di reato e le condotte più rilevanti, con esclusione di quelle ipotesi di reato che non hanno nulla a che vedere con la realtà aziendale e l'oggetto sociale di TRE-P CARRELLI S.R.L.

2.1 Reati-presupposto previsti dal codice penale.

➤ Inquinamento¹ ambientale. (art. 452 bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Costituiscono circostanze aggravanti l'ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette nonché il caso in cui l'inquinamento causi il deterioramento la compromissione o la distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La norma mira a punire condotte dolose di rilevante gravità in danno dell'ambiente nel suo complesso.

¹ Quanto alla nozione di inquinamento ambientale, si richiama l'articolo 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006: "introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

La compromissione o il deterioramento significativi e misurabili devono essere cagionati abusivamente e cioè, secondo l'orientamento della giurisprudenza più recente, con una condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, anche se non strettamente pertinenti al settore ambientale, oltretutto in violazione di prescrizioni amministrative. Più specificamente, la natura abusiva della condotta potrà sussistere non solo in caso di assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche nei casi in cui esse siano scadute o illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa².

I concetti di compromissione e deterioramento paiono indicare: *“fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi”* (Cass. Pen., Sez. III, sent. 21.09.2016 n. 46170).

La compromissione ed il deterioramento debbono poi essere significativi (cioè caratterizzati da incisività e rilevanza) e misurabili (cioè quantitativamente apprezzabili o, comunque, oggettivamente rilevabili).

➤ **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 434, abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Si intende per disastro ambientale, in via alternativa:

- a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b. l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

² Si veda sul punto la Relazione n. III/04/2015 della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale.

Anche in tale ipotesi la condotta deve essere dolosa ed abusiva (cioè, secondo la giurisprudenza più recente, posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, anche se non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative. Più specificamente, la natura abusiva della condotta potrà sussistere non solo in caso di assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche nei casi in cui esse siano scadute o illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa).

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

La norma punisce, in misura meno grave, l'ipotesi in cui taluno dei fatti previsti dagli articoli 452 *bis* e *quater* sia commesso con colpa.

È prevista poi una ulteriore diminuzione di pena qualora derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

È prevista una circostanza aggravante qualora dai fatti sopra elencati derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Se dai fatti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata.

Si rimanda alla disamina delle precedenti fattispecie per le nozioni di abusività della condotta e di compromissione o deterioramento.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

Tale figura di reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

➤ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È altresì punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma sanziona altresì chi viola i divieti di commercializzazione previsti dalla normativa di settore (D.P.R. n. 357/1997).

Le specie protette sono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

➤ **Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per “distruzione” si intende la condotta che cagiona la completa soppressione dell'habitat all'interno del sito protetto.

Per “deterioramento” deve intendersi la condotta che determina l'inservibilità di un dato bene, anche solo temporanea, per l'uso cui la stessa è destinata. Non è rilevante, ai fini della configurabilità del reato, la reversibilità della funzionalità del bene.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43 CE (cosiddetta direttiva habitat), per valutare lo “stato di conservazione di una specie” rileva l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, può alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle popolazioni presenti nel territorio europeo degli Stati interessati.

Sempre ai sensi della medesima direttiva, lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando:

- a. i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

- b. l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- c. esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Si deve altresì precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l’habitat all’interno di un sito protetto” che consiste in:

- a. qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- b. qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

➤ **Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d.lgs. 6.11.2007, n. 202)**

Tale figura di reato punisce il versamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

➤ **Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d.lgs. 6.11.2007, n. 202)**

Tale figura di reato punisce il versamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

2.2 Reati-presupposto di cui alla L. n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione):

➤ **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette – artt. 1, 2, 3 bis e 6 l. 7.2.1992, n. 150:**

Tali norme puniscono, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati del regolamento medesimo: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, si punisce detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2.3 Reati-presupposto di cui al D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente):

a. Tutela delle acque e gestione risorse idriche.

➤ Reati di cui all'articolo 137 (Sanzioni penali) Testo Unico Ambiente

137 co. 3: la norma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 *quattordices* comma 3 Testo Unico Ambiente³, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1⁴, e 108, comma 4⁵.

137 co. 5, primo periodo: viene sanzionato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Testo Unico Ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107.

137 co. 13: il presente comma punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili qualora contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

137 co. 2: si tratta delle ipotesi in cui le condotte descritte al comma 1 (cioè la condotta di chi: apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo

³ La norma da ultimo richiamata prevede sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

⁴ **Art. 107, comma 1 Testo Unico ambiente: "Scarichi in reti fognarie":** "Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2".

⁵ **Art. 108, comma 4 Testo Unico Ambiente :** "Scarichi di sostanze pericolose": "Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono ssogettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata e fuori dai casi in cui sia applicabile il reato di cui all'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 Testo Unico Ambiente in materia di autorizzazione integrata ambientale), riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico Ambiente.

137 co. 5 secondo periodo: viene sanzionata la condotta, salvo che costituisca più grave reato, concernente il superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, oltre che dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato V, Parte III del Testo Unico Ambiente, anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V.

137 co. 11: si punisce la violazione dei divieti di scarico di cui agli articoli 103 e 104 del Testo Unico Ambiente, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), salve le eccezioni espressamente previste dalla norma, e il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104), salve le eccezioni espressamente previste nella medesima norma.

b. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

➤ **Reati di cui all'articolo 256 del Testo Unico Ambiente (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

256, co. 1 lett. a): si punisce chiunque, al di fuori dei casi sanzionati dall'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 Testo Unico Ambiente⁶, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208-216.

256 co. 6 primo periodo: è penalmente sanzionato chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1 lett b) Testo Unico Ambiente.

256 co. 1 lett. b): è punito chiunque, al di fuori dei casi sanzionati dall'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 Testo Unico Ambiente⁷, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di

⁶ L'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 del Testo Unico Ambiente sanziona penalmente colui che eserciti un'attività prevista dall'Allegato VIII alla Parte seconda del Testo Unico Ambiente, senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata. La pena è più grave qualora l'esercizio non autorizzato comporti la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi

⁷ Vedasi nota 4.

rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208-216.

256 co. 3 primo periodo: è punito chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 Testo Unico Ambiente, realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

256 co. 5: la norma punisce chiunque, in violazione dell'articolo 187 (che vieta, salve le eccezioni dalla stessa norma espressamente previste, la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

art. 256 co. 3 secondo periodo: Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 29 *quattuordecies* comma 1 Testo Unico Ambiente, realizza o gestisce una discarica non autorizzata, qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256 comma 4 del Testo Unico Ambiente (ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni).

➤ **Reati di cui all'articolo 257 Testo Unico Ambientale (Bonifica dei siti)**

257 co. 1: la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Testo Unico Ambiente.

Viene altresì sanzionata l'ipotesi di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 Testo Unico Ambiente.

257 co. 2: la norma punisce più severamente le stesse condotte di cui al precedente punto quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

➤ **Reato di cui all'articolo 258 Testo Unico Ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

258 co. 4 secondo periodo: sanziona, nella versione in vigore al momento dell'introduzione dell'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/01, con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Si evidenzia che, a seguito delle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 166/2020, il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 258 sanziona ora con le pene previste dall'articolo 483 del codice penale l'ipotesi di chi trasporta rifiuti pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La fattispecie della falsità avente ad oggetto un certificato di analisi rifiuti o dell'uso di un certificato falso durante il trasporto è ora prevista nel terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo. Non è quindi chiaro se si tratti solamente di un difetto di coordinamento tra il D. Lgs. n. 231/01 e nuovo testo dell'articolo 258 del Testo Unico Ambientale oppure se il legislatore del 2020 abbia inteso modificare il reato presupposto.

➤ **Reato di cui all'articolo 259 Testo Unico Ambiente (Traffico Illecito di rifiuti)**

259 co. 1: viene punito chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, regolamento CEE 1013/2006), ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencato nell'Allegato II del Regolamento medesimo in violazione dell'articolo 3 lettere a), b), c) e d) dello stesso regolamento. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

➤ **Reato di cui all'articolo 260 Testo Unico Ambiente (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

260, co. 1: si punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate cede, riceve, trasporta, esporta importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 Decreto 231.

260 comma 2: la norma punisce le medesime condotte di cui al precedente punto quando hanno ad oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Il presente articolo è stato abrogato dal D.Lgs n. 21/2018 che, prevedendo la riserva di codice, ne ha determinato la trasfusione del contenuto nell'articolo 452 *quaterdecies* del codice penale. In assenza di riferimento esplicito a tale ultima disposizione nell'art. 25 *undecies* del Decreto 231, la dottrina ha ritenuto comunque sufficiente il rimando generale contenuto nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 21/2018.

➤ **Reati di cui all'articolo 260 bis Testo Unico Ambiente (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti- SISTRI)**

260 bis, co. 6: nel novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, è sanzionata penalmente con la pena di cui all'articolo 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del codice penale la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti non veritiero nonché l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

260 bis co. 7, secondo periodo: è punita, con la pena di cui all'articolo 483 del codice penale, la condotta del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, qualora si tratti di rifiuti pericolosi;

260 bis co. 7, terzo periodo: è prevista la medesima pena per colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

260 bis co. 8, primo periodo: si punisce con la pena prevista dal combinato disposto degli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Per le suddette ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

260, co. 8, secondo periodo: si punisce con la pena prevista dal combinato disposto degli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative), aumentata fino ad un terzo, il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata, qualora si tratti di rifiuti pericolosi.

Si precisa che il SISTRI è stato soppresso dal D.L. n. 135/2019

c. Emissioni in atmosfera.

Reati di cui all'articolo 279 Testo Unico Ambiente (Sanzioni)

279 co. 5: la norma sanziona penalmente chi, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del Testo Unico Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 Testo Unico Ambiente o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

➤ **Reati-presupposto di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

Articolo 3, comma 6 (cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)

La norma sanziona penalmente chiunque violi le disposizioni del medesimo articolo 3.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Quest'ultimo prevede, al primo comma, che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge [quali cluorofluorocarburi, idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (*halons*), tricloroetano, tetracloruro di carbonio] sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE) n. 3093/94.

Quest'ultimo regolamento è stato adottato dalla Comunità europea in attuazione del Protocollo di Montreal nel giugno del 1994; lo stesso è stato poi abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono.

Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di *halon*. Il Regolamento 1005/2009 prevede progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono, anticipando le date di scadenza previste dal Protocollo di Montreal.

Al secondo comma dell'articolo 3 della legge citata si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94 e successive modifiche.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e successive modifiche ed integrazioni, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla medesima tabella, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94 e s.m.i., secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10 della legge, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

3. L'interesse o vantaggio in relazione ai reati previsti dall'articolo 25 undecies del Decreto 231

Tra i requisiti previsti per la responsabilità da reato della Società, il Decreto 231 richiede che il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio della medesima.

La nozione di interesse o vantaggio, originariamente prevista solo in relazione ai reati presupposto di natura dolosa (commessi cioè intenzionalmente), ha incontrato difficoltà interpretative ed applicative con riferimento ai reati colposi.

Sul punto la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, nonché le Linee Guida di Confindustria, hanno precisato al riguardo che i requisiti oggetto di esame vadano ancorati alla condotta di violazione delle norme cautelari poste a tutela dell'ambiente anziché all'evento derivante causalmente dalla condotta.

Si richiama quanto precisato sul punto dalla Corte di cassazione: *“I concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico”* (Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza n. 38343/14).

Le suddette considerazioni valgono anche per i reati ambientali di natura colposa previsti dall'articolo 25 undecies del Decreto 231. In tali casi l'interesse o il vantaggio della Società potranno essere ravvisati in condotte colpose che violino le norme poste a tutela dell'ambiente o, più in generale, i canoni di diligenza, prudenza e perizia che siano realizzate al fine o che comportino risparmi di spese o contenimento dei costi (si pensi, ad esempio, al conferimento di rifiuti a soggetto non autorizzato al fine di abbassare i costi di gestione).

4. Aree/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L.: potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente della parte speciale

La Società ha adottato un sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente certificato anche ai sensi della norma Uni Iso 14001:2015. Si richiama

integralmente la “**Valutazione degli aspetti ambientali**” Modulo P-A 01.02 per l’individuazione dei processi potenzialmente a rischio.

Particolare attenzione è prestata al processo relativo alla gestione dei rifiuti.

5. La struttura organizzativa di TRE-P CARRELLI S.R.L

TRE-P CARRELLI S.R.L. prevede al suo interno una struttura organizzativa e funzionale finalizzata ad assicurare il pieno ed efficace rispetto degli obblighi in materia ambientale ed il costante aggiornamento normativo ed operativo.

L’Amministratore Unico, quale legale rappresentante, si avvale dell’ausilio delle figure competenti e dei Responsabili delle *business units* al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia ambientale.

6. Principi generali di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- rispettare i contenuti del Codice Etico, del Modello di gestione, organizzazione e controllo di TRE-P CARRELLI S.R.L. e le procedure/istruzioni adottate in base ad esso;
- assicurare il rispetto delle norme di legge, di regolamento nonché le prescrizioni imposte da qualsivoglia Autorità in materia ambientale;
- evitare di porre in essere, anche solo indirettamente, condotte che possano integrare, in qualsivoglia modo, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

TRE-P CARRELLI S.R.L. assicura adeguata e documentata formazione, in materia di normativa ambientale e gestione rifiuti, a tutti i dipendenti interessati e verifica altresì che soggetti esterni, che in virtù di qualsivoglia rapporto contrattuale operino all’interno della sede della Società, siano formati in tale materia.

7. Il MOGC di TRE-P CARRELLI S.R.L. in materia di tutela dell’ambiente

La gestione degli adempimenti ambientali avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a. chiara individuazione dei soggetti responsabili;
- b. trasparenza, verificabilità e documentazione delle attività svolte;
- c. trasparenza, verificabilità e documentazione della gestione delle risorse finanziarie;

d. rigoroso rispetto della normativa di settore.

TRE-P CARRELLI S.R.L., come già evidenziato, si è dotata di un sistema di gestione integrato e certificato anche in conformità alla norma Uni Iso 14001:2015.

All'interno di tale sistema sono previste procedure, qui integralmente richiamate, volte a disciplinare nello specifico il corretto adempimento degli obblighi previsti in materia ambientale e, in particolare:

- **P.A. 01 (Valutazione degli aspetti ambientali);**
- **P.A. 02 (Gestione rifiuti).**

Le procedure sopra richiamate sono completate da procedure operative che concernono la gestione dei rifiuti presso la sede della Società e presso i clienti nonché l'utilizzo di materiale assorbente.

I contenuti delle procedure sopra richiamate costituiscono parte integrante della presente parte speciale quali strumenti di gestione degli adempimenti in materia ambientale.

8. Flussi di comunicazione

Tutte le funzioni aziendali interessate devono assicurare, ove necessario, gli opportuni trasferimenti di informazioni e le comunicazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la piena attuazione della presente parte speciale ed il rispetto degli adempimenti di settore.

L'OdV deve ricevere i risultati di audit e riesame espletati nell'ambito del sistema di gestione integrato.

Devono essere segnalati all'OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e dalla Procedura di Gestione "*Segnalazioni di condotte illecite*".

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte delle Autorità di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli dall'articolo 25 *undecies* del Decreto 231.

9. Compiti dell'OdV

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti così come previsti nella parte generale del modello, dovrà in particolare verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure esistenti e/o adottate.

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Unico, nell'esecuzione della propria attività di reportistica annuale, gli esiti dell'attività di controllo effettuata ai sensi della presente parte speciale.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella parte generale del modello; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema di gestione adottato in base alla presente parte speciale, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione al Legale rappresentante in materia ambientale proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguato aggiornamento del modello.

10. Sistema disciplinare

I destinatari della presente parte speciale, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile al proprio ruolo, debbono osservare le prescrizioni e procedure dal modello previste e/o dallo stesso richiamate.

Le inosservanze alla presente parte speciale G alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati, costituendo un illecito disciplinare, sono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti, come previsto nell'apposito capitolo 7 di cui alla parte generale del MOGC.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PARTE SPECIALE H

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CUI ALL'ART. 25 *BIS* 1 DEL DECRETO 231**

**DELITTI DI CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO
DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI
BREVETTI MODELLI E DISEGNI E INTRODUZIONE
NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON
SEGNI FALSI
DI CUI ALL'ART. 25 *BIS* DEL DECRETO 231**

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. I reati presupposto	pag. 3
3. Aree/processi di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente della parte speciale	pag. 7
4. Principi generali di gestione	pag. 8
5. Regole di comportamento	pag. 9
6. Gestione operativa	pag. 10
7. Flussi di comunicazione	pag. 11
8. Compiti dell'organismo di vigilanza	pag. 12
9. Sistema disciplinare	pag. 12

1. Premessa

La presente parte speciale del modello contiene principi, regole ed indica protocolli finalizzati a prevenire la commissione dei delitti indicati negli articoli 25 *bis* (in riferimento ai delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale) e 25 *bis* 1 del Decreto 231.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di una specifica parte speciale concernente i reati presupposto previsti in materia di tutela del commercio al fine di coordinare al meglio la disciplina interna (ad esempio le procedure di gestione già operative nell'ambito dei sistemi certificati) e le prassi operative già esistenti, ritenendo così di operare in modo sempre più concreto per il raggiungimento di elevati *standards* di trasparenza e di prevenzione degli illeciti.

2. I Reati presupposto

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene innanzitutto che, per una valida azione di prevenzione delle condotte criminose, sia indispensabile la conoscenza delle disposizioni normative che disciplinano i singoli reati; a tal fine si richiama l'Allegato che contiene i testi degli articoli del Decreto 231 concernenti i "reati-presupposto" e delle norme dagli stessi richiamate.

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero usa mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e salvo che la condotta posta in essere non integri una diversa e più grave ipotesi delittuosa.

Per "violenza sulle cose" si intende l'utilizzo di qualsiasi energia fisica su una cosa per effetto della quale la stessa venga danneggiata o trasformata, oppure qualora ne venga mutata la destinazione.

La condotta è invece "fraudolenta" quando è subdola e sleale e tende a mascherare con artifici o inganni il proprio carattere illecito.

A tale riguardo la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che, per uso di mezzi fraudolenti, deve intendersi: "*il compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell'esercente la predetta attività ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa*" (Cass. Pen., sez. III, sent. 12/09/2018 n. 54185).

Ancora, è stato precisato dalla giurisprudenza che: "*La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'articolo 513 del Cp soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria*

o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica, dovendosi invece escludere il reato nel caso di atti di concorrenza sleale che, lungi dall'incidere sulla funzionalità dell'impresa "rivale", si riverberano sull'efficacia economica dell'attività di quest'ultima. Una tale condotta, piuttosto, potrebbe integrare il diverso reato di cui all'articolo 513 bis del Cp, ma solo se ed in quanto fosse accompagnata da violenza o minacce".

Non rientra nella fattispecie in esame il mero uso di mezzi fraudolenti finalizzati ad assicurare un maggiore profitto al soggetto agente, potendo tale condotta costituire l'illecito civile della concorrenza sleale.

Perché possa ritenersi integrato il reato, infatti, la condotta deve essere posta in essere al fine specifico di impedire o turbare l'esercizio di una impresa o di un commercio, ad esempio attraverso manovre speculative fraudolente, pubblicità menzognera tale da creare uno sviamento di clientela.

Proprio tale finalità qualifica il dolo come specifico.

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Per "violenza" deve intendersi qualsiasi energia fisica sulla persona o sulle cose per effetto della quale in quest'ultimo caso, le stesse vengano danneggiate o trasformate, oppure qualora ne venga mutata la destinazione.

Per "minaccia" deve intendersi la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro ed il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'autore della minaccia.

Quanto alla natura degli atti di concorrenza, la Corte di Cassazione ha precisato che: *"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis c.p., la natura concorrenziale della condotta violenta o minatoria va desunta alla luce del parametro normativo offerto dall'art. 2598 c.c. e dal diritto europeo, talché la stessa non può essere limitata alle sole condotte illecite tipicamente anticoncorrenziali, dovendo ricomprendere qualunque comportamento competitivo, sia attivo che impeditivo dell'altrui libertà di concorrenza che risulti idoneo ad assicurare l'acquisizione illecita di posizioni di vantaggio nel libero mercato in danno del concorrente coartato o minacciato."* (Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza n. 13178 del 28/11/2019).

➤ **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato, di evento, si consuma quando la condotta cagiona un danno (nocimento) all'industria nazionale. Tale definizione, molto ampia, implica che il danno non sia cagionato ad un'unica azienda ma che abbia proporzioni consistenti riverberandosi ad esempio in una diminuzione del volume d'affari o nel danno all'immagine dell'industria nazionale o di un suo settore.

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave delitto, chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è aumentata.

La condotta consiste, appunto, nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta. Nella sostanza, il reato consiste in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace (non conformità tra quanto pattuito e quanto consegnato).

La suddetta difformità può consistere in:

- ❖ diversità di genere o specie (consegna di una cosa per un'altra);
- ❖ diversità di origine o provenienza;
- ❖ diversità di qualità;
- ❖ diversità di quantità.

Un esempio concreto di condotta rilevante per il reato di frode in commercio è la consegna ad un cliente di un carrello non conforme (per caratteristiche tecniche o provenienza) a quanto pattuito, sempre che ciò comporti un vantaggio per la Tre-P Carrelli o sia compiuto nel suo interesse.

➤ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

➤ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La norma punisce, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “nomi” si intendono tutte le indicazioni quali firme, emblemi etc. che vengono apposte sui prodotti industriali per differenziarli e che non fanno parte del marchio.

Per “marchi” si intendono i segni distintivi destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa.

Per “segni distintivi” si intendono i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi.

Il reato si può configurare, ad esempio, quando vengano messi in vendita prodotti industriali con marchi, nomi o altri segni distintivi che imitano quelli già adottati da altro imprenditore, in modo da ingenerare confusione sulla provenienza dei beni stessi.

➤ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Tale disposizione punisce colui che, salva l’applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando (cioè imitando parzialmente) un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

Le condotte sopra richiamate sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

➤ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

La norma sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Il secondo comma, invece, sanziona chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

➤ **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà (cioè riproduce abusivamente o imita) o altera (modifica parzialmente) marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Per “brevetto” deve intendersi un documento, rilasciato da un ufficio competente, che riconosce all’artefice di un’invenzione un diritto di esclusiva su di essa per un certo arco di tempo e in un certo territorio così che l’inventore possa trarne profitto.

Ai sensi della normativa comunitaria, per disegno o modello deve intendersi: “l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (Reg. CE n. 6/2002, articolo 3).

I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reati si configura, al di fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, in capo a chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È punito altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3. Aree/Attività aziendali di TRE-P CARRELLI S.R.L. potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale

A seguito dell'attività di mappatura, sono qui indicate le aree a rischio di potenziale commissione di uno o più dei reati previsti dalla presente parte speciale:

1. Area *governance*, amministrazione societaria e controllo;
2. Area commerciale;
3. Amministrazione, Risorse Umane, Marketing, Relazioni Istituzioni & Affari Generali;
4. *Operations*;
5. Finance e gestione contabilità;
6. Legale.

Sono stati individuati, all'interno delle suddette aree, i seguenti processi/attività ritenuti più specificatamente a rischio:

- Approvvigionamento/acquisti (beni/servizi);

- Vendita beni/erogazione servizi;
- Gestione magazzino;
- Gestione rapporti con Linde Material Handling Italia Spa;
- Gestione rapporti con i concorrenti;
- Gestione rapporti con clienti (ad esempio noleggio, manutenzione);
- Gestione reclami;
- Rapporti contrattuali con terzi, anche a fini transattivi;
- Scelta e monitoraggio fornitori e consulenti e rapporti con gli stessi;
- Marketing, pubblicità;
- Gestione risorse umane (selezione, assunzione, formazione del personale dipendente);
- Gestione risorse umane esterne (agenti e rappresentanti);
- Determinazione listino prezzi ed eventuale scontistica;
- Gestione contabile;
- Gestione adempimenti fiscali e, ove previsti, doganali;
- Ciclo passivo ed attivo;
- Gestione flussi finanziari;
- Gestione fondi della Società;
- Stipula contratti, tutela marchi, brevetti e più in generale dei diritti industriali.

L'OdV, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio periodiche previste, potrà segnalare all'Amministratore Unico l'opportunità/necessità di procedere ad integrazioni/modifiche dei suddetti processi/attività/aree di rischio.

4. Principi generali di gestione

Nei processi/attività sensibili come sopra individuati devono essere assicurati:

1. trasparenza gestionale e necessità di documentare rigorosamente tutte le fasi di processo ed archiviare la documentazione di supporto;

2. segregazione delle funzioni nello svolgimento del processo/attività;
3. adeguata formalizzazione delle procedure.

5. Regole di comportamento

Tutti i destinatari della presente parte speciale, che operano nelle aree e nei processi sopra indicati, devono rispettare i principi contenuti nel codice etico, nella parte generale del MOGC, nella presente parte speciale nonché nelle altre parti speciali e nelle procedure richiamate.

Le relazioni commerciali, i rapporti con i concorrenti e i terzi devono svolgersi nel rispetto del principio di correttezza professionale.

È vietato porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale.

È altresì vietato:

- a. porre in essere condotte di natura fraudolenta o ingannatoria nei confronti di clienti e/o concorrenti della Società idonee ad avere effetti distorsivi della concorrenza e, più in generale, della correttezza degli scambi commerciali, anche attraverso lo sviamento di clientela;
- b. tenere condotte che possano integrare minaccia o violenza nei confronti di clienti e/o concorrenti della Società idonee ad avere effetti distorsivi della concorrenza e, più in generale, della correttezza degli scambi commerciali;
- c. commercializzare prodotti differenti per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato o pattuito;
- d. vendere o mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri che possano indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità del prodotto o compiere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- e. utilizzare segreti industriali altrui;
- f. utilizzare marchi o altri segni distintivi o opere dell'ingegno di cui la Società non è titolare e di cui non possiede la licenza di utilizzo;
- g. riprodurre abusivamente, imitare, alterare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli di terzi;
- h. utilizzare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti o alterati da soggetti terzi;

- i. introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- j. diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano idonei a determinarne il discredito;
- k. appropriarsi di pregi di prodotti o dell'impresa di un concorrente.

6. Gestione operativa

TRE-P CARRELLI S.R.L. assicura la prevenzione dei reati previsti dalla presente parte speciale mediante le seguenti regole:

- adozione di una procedura per la selezione del personale;
- istruzioni al proprio personale, con particolare riferimento agli agenti esterni ed ai tecnici;
- garanzia di trasparenza e documentazione dei processi di acquisto, vendita e fornitura di beni/servizi (noleggio/manutenzione);
- completa tracciabilità dei beni e dei materiali, anche attraverso contrassegni identificativi apposti ai carrelli;
- criteri verificabili nella determinazione dei prezzi e degli eventuali sconti applicati tanto in relazione ai carrelli elevatori (nuovi/usati), quanto ai pezzi di ricambio ed ai servizi erogati mediante:
 - o ricorso a listini prezzi di riferimento (vendita, noleggio, manutenzione);
 - o valutazione listino in base all'età del carrello;
 - o valutazione degli interventi sul carrello, eseguiti o da eseguire;
 - o negoziazione con cliente;
- intervento nel processo decisionale di più figure/funzioni aziendali nel rispetto della segregazione delle competenze;
- rispetto di brevetti, marchi, nomi, segni distintivi altrui;
- veridicità delle informazioni trasmesse;
- predisposizione di un sistema di controlli che consenta di intervenire in caso di criticità/non conformità.

In caso di patti limitativi della concorrenza, assicurare il rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2596 del Codice civile e cioè:

- o forma scritta;

- limitazione ad una determinata zona o una determinata attività;
- durata massima 5 anni.

Costituiscono, in particolare, concreta attuazione del sistema di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, il Manuale del sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente e le procedure in materia di “Competenze, consapevolezze ed addestramento” (P-QAS-03), “Pianificazione dei processi di vendita e manutenzione” (P.QAS.04), “Approvvigionamento” (P-QAS-05), “Gestione NC e AC” (P-QAS-06).

Debbono altresì essere richiamate le procedure di gestione elaborate nell’ambito del sistema 231 e in particolare:

- Procedura di gestione A: “selezione del personale”;
- Procedura di gestione D: “contabilità e flussi finanziari”;
- Procedura di gestione E. “scelta fornitori e consulenti”;
- Procedura di gestione F: “procedura di gestione del magazzino”.

Costituiscono altresì efficaci presidi per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale le Linee Guida e le clausole contrattuali di Linde Material Handling Italia Spa al cui rispetto TRE-P CARRELLI S.R.L. è vincolata (Mandato Linde, Corporate Manual design, Linee guida di vendita Linde).

7. Flussi di comunicazione

Tutte le funzioni aziendali interessate devono assicurare gli opportuni trasferimenti di informazioni e le comunicazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la piena attuazione della presente parte speciale ed il rispetto degli adempimenti previsti.

Qualora sorgessero difficoltà circa la gestione di taluni adempimenti della presente parte speciale (ad esempio in materia di gestione di marchi, brevetti e segni distintivi, nonché nell’ambito di rapporti con concorrenti e/o terzi) dovrà esserne data immediata comunicazione al superiore diretto e all’Amministratore Unico per i provvedimenti del caso.

L’Amministratore Unico provvede a dare comunicazione all’OdV dei provvedimenti adottati.

Devono essere segnalati all’OdV comportamenti che possono integrare i reati previsti dalla presente parte speciale o violazioni del MOGC (ivi compresi i protocolli procedure che ne fanno parte) o del Codice Etico secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.1 della parte generale e dalla Procedura di gestione H “*Segnalazioni di condotte illecite*”.

Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte delle Autorità competenti nonché l’instaurazione di

procedimenti, di natura civile, amministrativa e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli dall'articolo 25 *bis* e 25 *bis* 1 del Decreto 231.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, così come previsti nella parte generale del modello, dovrà in particolare verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del modello di organizzazione e gestione e delle procedure esistenti e/o adottate.
231.

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Unico, nell'esecuzione della propria attività di reportistica annuale prevista dalla Parte generale del Modello, gli esiti dell'attività di controllo effettuata in relazione alla presente parte speciale, fatte in ogni caso salve le comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella parte generale del modello; qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguato aggiornamento del modello.

È in ogni caso assicurato il costante monitoraggio della presente parte speciale al fine di procedere, ove si rendesse necessario, ad aggiornamenti e/o implementazioni anche in relazione alle aree/attività sensibili ed alle procedure.

9. Sistema disciplinare.

Costituisce illecito disciplinare ad opera dei destinatari della presente parte speciale, la violazione delle regole in esso contenute e delle procedure richiamate.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente al Capitolo 7 (Sistema disciplinare) della parte generale del presente modello.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC e in particolare della presente Parte speciale nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del

trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE A

Selezione, assunzione, gestione del
personale e gestione buste paga

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura di gestione ha come obiettivo quello di fissare regole di comportamento nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale nonché di gestione del processo di formazione delle buste paga dei dipendenti.

Nell'ambito del suddetto processo, le funzioni e le attività interessate sono:

- Amministratore Unico di TRE-P CARRELLI S.R.L;
- Responsabili di funzione;
- RSPP;
- Area risorse umane;
- Area contabilità e gestione paghe;
- Gestione sistemi qualità e sicurezza sul lavoro;
- Studio di consulenza esterno per le comunicazioni previste.

1. Processo di assunzione e gestione del personale

Nel rispetto dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L., trovano piena applicazione i sistemi di gestione della qualità e sicurezza sul lavoro adottati dalla Società TRE-P CARRELLI S.R.L. e, in particolare, per tale fase, la procedura "**Competenza, consapevolezza ed addestramento "P-QAS-03"**" adottata nell'ambito del sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente certificato e contenuta in allegato.

Tale procedura detta regole relative a:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Inserimento di nuovo personale;
3. Addestramento del personale;
4. Mappatura delle competenze;
5. Valutazione delle competenze;
6. Addestramento del personale.
7. Soddisfazione del personale e clima aziendale.

Nell'ipotesi in cui vi sia esigenza di procedere alla assunzione di nuovi dipendenti, il Responsabile di funzione interessato, previa interlocuzione con l'area risorse Umane e l'Amministratore Unico, procede a far contattare i candidati ritenuti più idonei sulla base di criteri oggettivi (ad esempio curriculum vitae) e ad effettuare

un primo colloquio eventualmente con l'intervento dell'Amministratore Unico e/o di altra funzione interessata.

Al termine del colloquio è redatta una breve scheda di valutazione del candidato che viene inviata all'area risorse umane ed all'Amministratore Unico e archiviata dal Responsabile di funzione che l'ha redatta.

L'Amministratore Unico, qualora non vi abbia già provveduto, può effettuare un secondo colloquio al candidato.

Al termine del procedimento di selezione, scelto il/i candidato/i da assumere, deve essere inviata all'Amministratore Unico la proposta di assunzione per l'eventuale autorizzazione e, in caso positivo, si procede all'assunzione mediante la stipulata di regolare contratto in conformità alla normativa ed ai CCNL applicabili nel caso di specie.

Ove si tratti di cittadini stranieri extracomunitari, deve essere verificato il regolare possesso dei titoli abilitativi per la permanenza sul territorio dello Stato (permesso di soggiorno, carta di soggiorno etc.).

In tale ultima ipotesi, in caso di assunzione, deve essere monitorato il permanere dei suddetti requisiti mediante predisposizione di idoneo scadenziario ad opera dell'area risorse umane.

In vista dell'inserimento del neoassunto, il Responsabile di Funzione informa l'RSPP in modo che sia programmata ed attivata la sorveglianza sanitaria ed i corsi di formazione previsti, anche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle normative vigenti applicabili e delle norme volontarie aziendali.

Il nuovo assunto deve essere altresì formato, anche mediante il ricorso ad idonei supporti (schede riassuntive, slides etc.) sul MOGC adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L., sul Codice Etico (di cui viene consegnata allo stesso copia con attestazione di ricevuta) e sulle procedure interne di competenza.

È prevista altresì, una breve attività informativa su struttura e contenuti della busta paga e sulla procedura di segnalazione di cui al paragrafo 3 della presente procedura di gestione.

Tutta la documentazione relativa alla posizione di ciascun lavoratore è gestita e debitamente archiviata dall'area Risorse Umane.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente deve restituire ogni strumento della Società che gli sia stato fornito in costanza di rapporto, previa verifica dello stato del medesimo.

Si rimanda, per quanto non espressamente qui previsto, alla procedura di gestione del sistema qualità *Competenza, consapevolezza ed addestramento "P-QAS-03."*

2. Gestione buste paga

TRE-P CARRELLI S.R.L. ha affidato ad uno studio di consulenti esterno la gestione delle paghe e dei contributi ed il pagamento degli F24 relativi alle posizioni dei dipendenti.

La predisposizione dei dati da inviare al consulente esterno è effettuata da risorsa dedicata dipendente di NTP Operations S.R.L., a ciò preposta in virtù del contratto di servizi intercorrente con TRE-P CARRELLI S.R.L.

Nello specifico, la risorsa a ciò dedicata, entro i primi giorni del mese, provvede ad inoltrare, per il tramite del collettore rilevamentopresenze@trepcarrelli.it, di cui è autorizzata a possedere le credenziali di accesso sulla base di apposita lettera di assegnazione proveniente dalla Direzione di TRE-P CARRELLI S.R.L., mail a tutti i dipendenti con richiesta di inviare file con indicazione delle presenze/assenze relative al mese precedente.

I dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. inoltrano alla mail “collettore” sopra indicata i *files* in cui sono indicati, giornalmente, orari di ingresso e uscita (verificabili tramite controlli anche a campione del registro presenze dagli stessi sottoscritto in entrata ed in uscita) nonché eventuali permessi, ferie e assenze per malattia.

In questi ultimi casi, l’indicazione deve essere supportata dall’inoltro della documentazione giustificativa (cioè il documento, firmato dal Responsabile di funzione, attestante la concessione del permesso e/o delle ferie). Per quanto riguarda la malattia e la conseguente mutua, i lavoratori indicano il numero di protocollo INPS relativo alla posizione aperta.

Tale indicazione consente di effettuare un controllo incrociato di veridicità mediante riscontro con PEC inviata da INPS direttamente alla PEC della Società e relativa alla posizione del singolo dipendente.

Eventuali trasferte o spese di rappresentanza debbono essere rigorosamente documentate con l’inoltro dei documenti giustificativi (documento di autorizzazione, fatture, scontrini, nota spese etc).

Più in generale, ogni tipo di rimborso può essere disposto solo in presenza della documentazione che ne permetta di individuare liceità, effettiva esistenza e consistenza.

La risorsa dedicata, ricevuta tutta la documentazione sopra elencata, provvede ad inoltrarla al consulente esterno insieme a prospetto riepilogativo di tutte le posizioni dei dipendenti.

In caso di dubbi/anomalie sui dati ricevuti, lo studio di consulenza esterno provvede a chiedere informazioni mediante mail inoltrata a rilevamentopresenze@trepcarrelli.it.

In caso non sia possibile risolvere direttamente quanto evidenziato dal consulente esterno, la risorsa dedicata provvede a darne comunicazione per iscritto alla funzione risorse umane.

Lo studio di consulenza esterno provvede, terminata la fase di ricezione e verifica dei dati, ad elaborare le buste paga ed al pagamento, previa comunicazione, degli F24 in virtù di apposita delega ad operare rilasciata da TRE-P CARRELLI S.R.L., provvedendo poi ad inoltrare le distinte di pagamento per la loro archiviazione da parte del personale a ciò preposto (personale di NTP Operations in virtù del contratto di servizi stipulato con TRE-P CARRELLI S.R.L.).

Lo studio di consulenza esterno provvede ad inoltrare a rilevamentopresenze@trepcarrelli.it file con indicazione delle somme da versare ai dipendenti (rispetto alla modalità dei pagamenti si veda la procedura di contabilità).

Le buste paga vengono inviate direttamente ai dipendenti dal consulente esterno; quest'ultimo, una volta effettuato l'invio, deve inoltrare a rilevamentopresenze@trepcarrelli.it comunicazione scritta attestante l'avvenuto inoltro delle buste paga nonché la corrispondenza dei dati utilizzati con quelli ricevuti dal personale preposto.

Il consulente esterno, nell'adempimento della propria attività oggetto di contratto, comunica a TRE-P CARRELLI S.R.L. eventuali aggiornamenti e/o modifiche normative ed amministrative che possano in qualsivoglia modo esplicitare effetti sulla gestione delle paghe e sulle voci in esse contenute.

È prevista a seguito dell'introduzione del MOGC e, in via generale, in sede di assunzione, una sessione informativa sulla struttura delle buste paga, sulle sue voci nonché sulle procedure concernenti eventuali rimborsi.

3. Segnalazioni

I dipendenti, ricevuta la busta paga, in caso di dubbi e/o richieste di spiegazioni, possono inoltrare una mail a rilevamentopresenze@trepcarrelli.it.

Ricevuta la comunicazione, essa viene direttamente inoltrata allo Studio paghe esterno per la sua pronta evasione.

La risposta viene inviata al lavoratore dal consulente esterno mettendo in copia rilevamentopresenze@trepcarrelli.it, in modo che possa esservi la prova della avvenuta chiusura della segnalazione.

In caso di mancata risposta del consulente, al più tardi entro il secondo giorno successivo all'invio, si procede ad un sollecito allo stesso in modo che la segnalazione possa chiudersi nel più breve tempo possibile.

4. Flussi di comunicazione.

La risorsa che gestisce gli adempimenti del paragrafo 2 (Gestione buste paga) invia all'OdV, e per conoscenza all'Amministratore Unico che può formulare osservazioni, *report* semestrale sulla attività posta in essere, su eventuali criticità riscontrate, con indicazione del numero di segnalazioni ricevute da parte dei lavoratori ed afferenti alle buste paga, della natura delle stesse, e dell'esito.

Il *report* dovrà contenere dati aggregati senza indicazione nominativa, salva la possibilità dell'OdV di effettuare verifiche a campione nell'espletamento della propria attività ispettiva.

Nel report semestrale è altresì indicata l'attività svolta con attestazione che i dati inviati allo studio di consulenza esterno corrispondono a quelli ricevuti dai lavoratori e sono fornite informazioni aventi ad oggetto eventuali rimborsi/trasferte (richieste, presenza di documentazione giustificativa, esito).

5. Archiviazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente procedura deve essere regolarmente archiviata.

6. Sanzioni.

La violazione della presente procedura, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata in conformità a quanto previsto dal Capitolo 7 della parte generale del MOGC (Sistema disciplinare).

Nei confronti dei soggetti terzi, potranno essere attivate le misure contrattuali del caso.

Nell'ipotesi in cui si tratti di personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., quest'ultima provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE B

Visite ispettive
e rapporti con Pubbliche Autorità

Scopo

La presente procedura è finalizzata a disciplinare i casi di visite ispettive da parte di Pubbliche Autorità (ad es. Ispettorato del Lavoro, ASL, ARPA, Guardia di finanza etc.) nonché da parte della Polizia Giudiziaria nell'espletamento delle proprie funzioni e, più in generale, i rapporti con le Pubbliche Autorità.

1. Campo di applicazione

Rapporti con Pubbliche Autorità.

2. Destinatari

Amministratore Unico e, nelle ipotesi in cui lo stesso non sia presente o sia impossibilitato ad assistere alla visita ispettiva e ad ausiliare gli organi ispettivi, figure dell'azienda effettivamente intervenuta (Responsabili di funzione o altro personale dipendente).

Tutti coloro che, all'interno di TRE-P CARRELLI S.R.L., vengano in contatto con il personale ispettivo di Autorità Pubbliche.

3. Principi generali

È fatto obbligo di osservare puntualmente i principi e le disposizioni contenuti nel codice etico, nella parte generale del modello, nella parte speciale A del medesimo concernente la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in senso lato nonché le disposizioni normative applicabili.

Ogni rapporto con le Autorità Pubbliche deve essere documentato, anche mediante redazione di sintetico report, ai fini delle eventuali verifiche dell'OdV.

4. Gestione visite ispettive

In via primaria è l'Amministratore Unico a dover interloquire con le figure che effettuano i controlli all'interno dell'azienda.

Al termine della visita l'Amministratore Unico provvede a redigere sintetico *report* informativo (si veda il format allegato alla presente) da inviare all'Organismo di Vigilanza.

Nel *report* debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Estremi dei soggetti e dell'autorità intervenuta (ad es. Ispettori Tizio e Caio dell'ASL);
- Motivi dell'ispezione;
- Durata dell'ispezione;
- Descrizione delle attività compiute (richieste formulate all'azienda, documentazione messa a disposizione);
- Conclusioni dell'ispezione ed eventuali conseguenze sul piano civile, penale e/o amministrativo (ad es. eventuali contestazioni di illeciti, redazione di verbali etc.).

Nell'ipotesi in cui l'Amministratore Unico non sia presente in azienda o non possa presenziare alla visita ispettiva, debbono intervenire i responsabili delle singole funzioni e, per i compiti di mero supporto all'Autorità ispettiva, personale dipendente.

Nel caso in cui neppure i responsabili delle singole funzioni possano essere presenti, dovranno intervenire almeno due dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L., salvo che per le attività di mero supporto materiale.

Anche in tali ipotesi il responsabile competente o i dipendenti intervenuti dovranno redigere, al termine della visita, sintetico *report* di contenuto identico a quello dell'Amministratore Unico nei casi di intervento diretto.

Il *report* dovrà essere inviato all'Amministratore Unico (ove non abbia presenziato alla visita di controllo) ed all'Organismo di Vigilanza il prima possibile e, comunque, non oltre 1 giorno dall'ispezione improvvisa;

L'Amministratore Unico e l'OdV dovranno essere informati altresì, nei casi di verifiche programmate, prima dell'inizio dell'accertamento e/o dell'ispezione e comunque non oltre un giorno dal ricevimento del relativo avviso.

5. Archiviazione

I *reports* e la documentazione redatti in conformità alla presente procedura debbono essere debitamente archiviati, anche su supporti informatici purché ne sia garantita la genuinità e l'immodificabilità a cura della segreteria dell'amministrazione.

I documenti rilasciati dalle Autorità di controllo intervenute in TRE-P CARRELLI S.R.L. (ad es. verbali, rapporti etc.) debbono essere conservati sino a che eventuali contestazioni e/o procedimenti cui gli stessi si riferiscono non siano decadute o definitivamente conclusi e comunque nei termini di legge.

6. Sanzioni

La violazione dei principi, regole e norme sopra richiamate costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato secondo le modalità indicate nel modello medesimo (si veda il capitolo 7 della parte generale "Sistema disciplinare").

Nell'ipotesi in cui si tratti di personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., quest'ultima provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

SU CARTA INTESTATA DI TRE-P CARRELLI S.R.L.

AL
Amministratore Unico (ove redatto da altro soggetto)
Organismo di vigilanza

Il/i Sottoscritto/i (Amministratore Unico/Responsabile di funzione/ Dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L.) comunica con il presente che:

- In data _____ si sono recati presso la sede della Società _____ (indicare l'Autorità intervenuta e i nominativi delle persone fisiche) al fine di effettuare un controllo _____ (indicare il settore interessato).
- Se il report viene redatto dal responsabile di funzione dare atto dei motivi che hanno impedito all'Amministratore Unico di presenziare;
- Se il report viene redatto da dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. dare atto dei motivi che hanno reso impossibile anche l'intervento del responsabile;
- Descrivere sinteticamente le attività svolte, il supporto prestato e le conclusioni formulate dal personale ispettivo intervenuto (indicare espressamente se siano state elevate contestazioni, redatti verbali etc.);
- Ove possibile, allegare al presente report copia dei verbali rilasciati dall'Autorità.

DATA _____

FIRMA/E

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE C

REGOLAMENTO INFORMATICO

1. Scopo

Il presente regolamento aziendale è volto a disciplinare la gestione dei sistemi informatici di TRE-P CARRELLI S.R.L. da parte dei dipendenti, organi dirigenti e di tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, utilizzino strumenti e/o sistemi informatici della Società (d'ora innanzi i destinatari o utenti), fissando altresì precise regole di comportamento che i destinatari dovranno rispettare nell'utilizzo di strumenti informatici di qualsivoglia natura.

Il regolamento è altresì parte del sistema di organizzazione e gestione adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. ai sensi del Decreto legislativo 231 (d'ora innanzi Decreto 231) e costituisce attuazione dei principi sanciti nel codice etico della Società: di conseguenza la violazione, da parte dei destinatari del medesimo, dei principi in esso contenuti costituisce illecito disciplinare sanzionato secondo quanto previsto dal Capitolo 7 della parte generale del MOGC.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del presente regolamento, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

2. Utilizzo del *personal computer* (pc)

Il *personal computer* (d'ora innanzi pc) affidato ad uno dei destinatari da TRE-P CARRELLI S.R.L. è uno strumento di lavoro che non può essere utilizzato per motivi di svago e/o personali; si ricorda che ogni utilizzo per scopi non lavorativi, passibile di sanzione disciplinare, può cagionare grave pregiudizio all'azienda e, soprattutto, alla sicurezza della stessa.

Ognuno è responsabile della dotazione informatica a lui affidata e deve segnalare prontamente al proprio superiore diretto interno eventuali disfunzioni e/o altre situazioni che necessitino di intervento da parte delle figure competenti (ad es. manutenzione, aggiornamento programmi etc.).

Non è in alcun modo consentito agli utenti modificare le caratteristiche *hardware* e *software* impostate sul proprio pc, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione.

È vietato utilizzare strumenti hardware/software atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di documenti informatici.

È vietato prestare o cedere a qualsiasi titolo a terzi il pc, senza l'autorizzazione dell'Amministratore Unico.

Sui pc e/o lettore cd-dvd non è consentito l'ascolto di programmi, files audio o musicali se non per motivi esclusivamente connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'utente può archiviare solamente dati afferenti all'attività lavorativa e/o informazioni prescritte dalla legge.

Deve essere assicurato un adeguato *back up* dei dati secondo i criteri e le modalità previste.

È comunque fatto divieto di utilizzare supporti removibili o sistemi di archiviazione on line (cosiddetti sistemi "*cloud*") per il salvataggio di dati particolari, salva autorizzazione dell'Amministratore Unico.

Non è consentita l'installazione, sul pc degli utenti, di programmi differenti da quelli espressamente autorizzati da TRE-P CARRELLI S.R.L.

L'utente deve in ogni modo garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy ed in particolare il Regolamento UE n. 679/2016 e la normativa nazionale di attuazione.

3. Utilizzo di *computers* portatili

In aggiunta alle regole previste dal paragrafo 2, l'utente cui sia stato eventualmente consegnato un computer portatile dovrà altresì:

- custodire con diligenza l'apparecchio sia nel caso di utilizzo nel luogo di lavoro che nell'ipotesi di utilizzo all'esterno;
- conservare sul pc portatile solamente i *files* strettamente necessari, provvedendo non appena possibile alla loro archiviazione secondo le procedure aziendali previste;
- evitare di utilizzare abbonamenti internet privati per collegamenti alla rete;
- assicurare l'aggiornamento degli antivirus presenti sul pc portatile mediante periodici collegamenti alla rete interna;
- segnalare immediatamente il danneggiamento, la distruzione, lo smarrimento, il furto del pc all'Amministratore di sistema.

4. Utilizzo di telefoni aziendali

In riferimento ai telefoni aziendali consegnati ai dipendenti si applicano le regole previste dagli artt. 2 e 3 per i pc e i *computers* portatili.

5. Utilizzo di supporti magnetici e della rete aziendale

Non è consentito scaricare *files* contenuti in supporti magnetici od ottici per finalità non attinenti all'attività lavorativa.

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni attinenti esclusivamente all'attività lavorativa e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi personali o, comunque, extralavorativi.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di qualsiasi file o applicazione allocati sulla rete aziendale e che ritenga pericolosi per la sicurezza del sistema, laddove gli stessi siano stati acquisiti in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

6. Gestione delle *passwords*

Gli utenti di pc, anche se portatili, debbono prestare particolare attenzione nella gestione delle *passwords* per accedere alla propria postazione informatica e al sistema informatico di TRE-P CARRELLI S.R.L., evitando che altri possano venirne in possesso e/o utilizzare indebitamente *passwords* e credenziali di autenticazione personali.

È fatto obbligo all'utente, nel momento in cui si allontana dalla propria postazione, di interrompere il collegamento con la rete o con il sistema informatico cui abbia accesso previa introduzione di password personale, onde evitare un indebito utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

Ricevuta la password di accesso per la prima volta, l'utente dovrà procedere alla modifica della stessa.

L'utente non può consentire l'accesso al proprio pc con la propria *password* personale ad altri utenti, salvo nei casi di espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico. La password dovrà poi essere immediatamente modificata dall'utente.

In caso di assenza improvvisa o prolungata l'utente può formalmente delegare, per iscritto e dandone comunicazione all'Amministratore Unico ed all'Amministratore di sistema, un altro lavoratore ad accedere al proprio pc per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al ritorno, l'utente dovrà provvedere immediatamente al cambio delle *passwords* di accesso al pc.

In assenza della nomina di un delegato ed in casi di assoluta urgenza, previa comunicazione al lavoratore, ove possibile o, in difetto, alla prima occasione utile, potrà essere fatto accesso al pc unicamente per motivi attinenti l'immediata prosecuzione dell'attività lavorativa secondo la procedura sotto indicata. Di tale attività verrà redatto apposito verbale, debitamente archiviato, che sarà trasmesso per informazione al lavoratore interessato.

Per consentire accessi in casi di urgenza, chi utilizza gli strumenti elettronici deve:

- scrivere la password su un foglio di carta, da inserire in una busta che deve essere chiusa e sigillata;
- consegnare la busta a chi custodisce le copie delle parole chiave (Amministratore Unico).

Solo al verificarsi delle condizioni, sopra esposte, che rendono necessario accedere allo strumento elettronico, utilizzando la copia della parola chiave, l'Amministratore Unico potrà aprire la busta che il medesimo custodisce. Dell'accesso effettuato si dovrà provvedere ad informare, tempestivamente, il soggetto incaricato cui appartiene la parola chiave.

Sono fatti salvi interventi ricollegati alla manutenzione ed effettuati da personale di società esterna appositamente incaricati, i quali dovranno procedere nel pieno rispetto della riservatezza.

L'utente è obbligato a modificare le proprie *passwords* di accesso al pc e, più in generale, alla rete informatica, ogni volta che il sistema lo richieda e comunque ogni sei mesi, salve urgenze.

La password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno uno numerico e uno costituito da altri segni (ad es. @, /, *) e non può contenere riferimenti facilmente riconducibili all'utente.

Sono espressamente vietate operazioni volte ad aggirare l'obbligo di modifica delle *passwords* allo scopo di mantenere sempre la medesima sequenza alfanumerica.

7. Utilizzo della rete internet e dei servizi connessi

È fatto assoluto divieto di accedere ed utilizzare la rete internet per scopi estranei all'attività lavorativa.

È fatto divieto di accedere a siti che possano arrecare pericolo alla sicurezza dei dati aziendali ed al sistema informatico di TRE-P CARRELLI S.R.L.

Non è consentito effettuare transazioni finanziarie *on line* se non espressamente autorizzate.

Non è consentito caricare dalla rete internet *software* gratuiti o *shareware* senza espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico.

È vietata l'iscrizione a qualsiasi sito internet che non abbia alcuna attinenza con lo svolgimento dell'attività lavorativa e, altresì, la partecipazione a forum, chat line e simili, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi e/o soprannomi, che non abbiano attinenza con l'attività lavorativa.

È fatto divieto di memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all'attività lavorativa, TRE-P CARRELLI S.R.L. ha adottato uno specifico strumento di sicurezza che consente di prevenire e neutralizzare determinate operazioni quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti inseriti in una *black list*.

8. Gestione ed utilizzo della posta elettronica

TRE-P CARRELLI S.R.L. ricorda innanzitutto che la posta elettronica può essere utilizzata unicamente per motivi attinenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

A tal fine può essere prevista la creazione, per gli utenti di pc, di un account di posta con indirizzo nomeutente@trepcarrelli.it che, si ribadisce, deve essere utilizzata esclusivamente per esigenze lavorative e durante l'orario di lavoro.

Sono altresì creati appositi indirizzi di posta elettronica che funzionano da collettore di informazioni da inoltrare ai lavoratori/terzi (ad esempio sicurezza@trepcarrelli.it, rilevamentopresenze@trepcarrelli.it) e il cui accesso è autorizzato solo alle persone in possesso di credenziali con lettera di assegnazione nominativa.

La password deve essere modificata dopo il primo accesso e, successivamente, ogni volta che il sistema lo richieda e comunque ogni sei mesi, salve urgenze, e secondo le modalità indicate al paragrafo 5.

In caso di assenza improvvisa o prolungata l'utente può formalmente delegare, per iscritto e dandone comunicazione all'Amministratore Unico ed all'Amministratore di sistema, un altro lavoratore ad accedere alla casella di posta aziendale che gestisce al fine di verificare il contenuto dei messaggi nonché per gestire le strette necessità operative e/o per inoltrare messaggi ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al rientro, l'utente dovrà provvedere al cambio della *password*.

In assenza della nomina di un delegato ed in casi di assoluta urgenza riconnessa

ad esigenze attinenti all'attività lavorativa, previa comunicazione all'utente, ove possibile o, in difetto, alla prima occasione utile, potrà essere fatto accesso alla casella di posta elettronica aziendale per esigenze strettamente connesse all'immediata prosecuzione dell'attività lavorativa, secondo la procedura sotto indicata.

Per consentire accessi in casi di urgenza per l'immediata prosecuzione dell'attività lavorativa, chi utilizza gli strumenti elettronici deve:

- scrivere la password della casella di posta elettronica su un foglio di carta, da inserire in una busta che deve essere chiusa e sigillata;
- consegnare la busta a chi custodisce le copie delle parole chiave (Amministratore Unico).

Solo al verificarsi delle condizioni, sopra esposte, che rendono necessario accedere allo strumento elettronico, utilizzando la copia della parola chiave, l'Amministratore Unico potrà aprire la busta che il medesimo custodisce.

Di tale attività verrà redatto apposito verbale, inviato per informazione all'utente. Il verbale deve essere debitamente archiviato.

Si ricorda altresì che:

- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale fornito per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list etc., salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico;
- nel caso in cui l'utente riceva messaggi di posta elettronica da parte di mittenti sconosciuti e/o sospetti, lo stesso dovrà procedere all'eliminazione dei suddetti messaggi senza aprirli;
- nell'ipotesi di ricezione di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma con allegati di natura sospetta (quali ad esempio *files* con estensione .exe, .scr, .pif, .bat), questi ultimi non devono essere aperti prima di aver ottenuto esplicita autorizzazione da parte del proprio superiore diretto;
- nel caso si debba inviare un documento di TRE-P CARRELLI S.R.L. all'esterno, è opportuno utilizzare un formato protetto da scrittura (quale ad esempio il formato .pdf).

9. Gestione ed utilizzo dei telefoni aziendali

TRE-P CARRELLI S.R.L. ricorda innanzitutto che i telefoni aziendali possono essere utilizzati unicamente per motivi attinenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I telefoni aziendali devono essere muniti di apposita password.

In caso di assenza improvvisa o prolungata l'utente può formalmente delegare, per iscritto e dandone comunicazione all'Amministratore Unico ed all'Amministratore di sistema, un altro lavoratore ad accedere al telefono aziendale per gestire le strette necessità operative e/o per inoltrare messaggi ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al rientro, l'utente dovrà provvedere al cambio della *password*.

Si ricorda altresì che:

- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale fornito per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list etc., salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico;
- nel caso in cui l'utente riceva messaggi di posta elettronica da parte di mittenti sconosciuti e/o sospetti, lo stesso dovrà procedere all'eliminazione dei suddetti messaggi senza aprirli;
- nell'ipotesi di ricezione di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma con allegati di natura sospetta (quali ad esempio *files* con estensione .exe, .scr, .pif, .bat), questi ultimi non devono essere aperti prima di aver ottenuto esplicita autorizzazione da parte del proprio superiore diretto;
- nel caso si debba inviare un documento di TRE-P CARRELLI S.R.L. all'esterno, è opportuno utilizzare un formato protetto da scrittura (quale ad esempio il formato .pdf).

10. Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'*account* dell'ex dipendente deve essere disattivato nel termine di 30 giorni prevedendo l'impostazione di un risponditore automatico che dovrà avvisare, per la durata di mesi 6, il mittente della chiusura di quell'indirizzo di posta elettronica, invitando lo stesso a inoltrare eventuali comunicazioni a indirizzi alternativi.

Il dipendente, prima della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà scaricare e

mettere a disposizione della Società i *files* attinenti all'attività lavorativa e presenti sul proprio indirizzo di posta elettronica.

Il dipendente, prima della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà altresì scaricare e mettere a disposizione della Società i le conversazioni attinenti all'attività lavorativa e presenti sul telefonino aziendale.

La Società si riserva il diritto di conservare i messaggi di posta elettronica e le conversazioni attinenti all'attività lavorativa e necessari a garantire la continuità della gestione aziendale.

Più in generale, la conservazione dei dati è effettuata in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione del Garante della Privacy n. 13 del 1/03/2007 contenente le “*LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET*” per:

- esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari e specificamente comprovate e motivate;
- indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

La conservazione dei suddetti dati per gli scopi sopra evidenziati è consentita esclusivamente per il tempo necessario ad ottemperare alle esigenze previste.

11. Sistema di controlli gradualità.

Poiché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sia la Società sia il singolo lavoratore possono essere destinatari di sanzioni, anche di natura penale, TRE-P CARRELLI S.R.L. si riserva la facoltà di verificare il rispetto, nei limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto e in conformità ai principi di trasparenza, proporzionalità, gradualità e sicurezza, delle regole di comportamento e delle procedure e di agire per assicurare l'integrità del proprio sistema informatico e del patrimonio aziendale nella piena osservanza di quanto previsto dalla Deliberazione del Garante della Privacy n. 13 del 1/03/2007 contenente le “*LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET*”.

Il sistema informatico è programmato e configurato per cancellare periodicamente ed automaticamente i dati relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico. L'eventuale prolungamento dei suddetti tempi di conservazione può avere luogo solo in relazione all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica

richiesta dell’Autorità Giudiziaria.

Al verificarsi di anomalie potranno essere effettuati controlli di carattere generale, basati su dati (ivi compresi i dati contenuti nei *files* di LOG conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza) trattati in forma anonima ed in modalità aggregata (ad esempio esame del traffico internet dell’intera Società). All’esito di tali controlli potranno essere diramati avvisi generalizzati.

Al permanere di anomalie potranno seguire controlli più specifici, anche su singole postazioni di lavoro o su base individuale, assicurando il pieno rispetto della riservatezza e della disciplina in materia di trattamento dei dati.

In nessun caso sono compiuti controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

12. Metadati

La Società, in linea con il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6.6.2024, non raccoglie i cc.dd. “log di trasporto”, ovvero quei dati raccolti automaticamente dai sistemi di posta elettronica e funzionali a garantire le operazioni di invio e recapito delle e-mail, per un periodo superiore a 21 giorni.

Il titolare del trattamento e i responsabili del trattamento devono verificare che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in suo rispettino la protezione dei dati nei termini indicati nel provvedimento n. 364/2024, anche con riguardo al periodo di conservazione dei metadati o log di trasporto.

13. Segnalazioni ed aggiornamenti.

Il presente regolamento, approvato dall’Amministratore Unico, è soggetto a revisione annuale, anche sulla base dell’attività di monitoraggio effettuata secondo quanto previsto dalla parte speciale B relativamente alla prevenzione dei reati informatici.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE D

Contabilità e flussi finanziari

1. Scopo

La presente procedura di gestione ha lo scopo di indicare i principi per gli adempimenti previsti in materia di fatturazione e gestione della contabilità in relazione a quanto previsto nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. ed al fine di dettare principi di prevenzione dei reati previsti nelle parti speciali del Modello medesimo.

2. Ambito di applicazione e sistemi di gestione qualità e sicurezza sul lavoro adottati da TRE-P CARRELLI S.R.L.

La presente procedura di gestione ha come campo di applicazione il ciclo attivo e passivo e la gestione della contabilità e dei flussi finanziari e inerisce all'intero processo che conduce alla formazione, gestione e tenuta delle scritture contabili societarie, alla attività di formazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali ed alla tenuta e archiviazione di tutta la relativa documentazione.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Nel campo di applicazione della presente procedura di gestione trovano pertanto innanzitutto applicazione i principi e le procedure dei sistemi sopra richiamati con particolare riferimento a:

1. Manuale del sistema integrato;
2. *“Pianificazione dei processi di vendita e manutenzione”* P-QAS-04;
3. *“Approvvigionamento”* P-QAS-05;
4. *“Gestione NC e AC”* P-QAS-06.

Oltre a quanto indicato, i riferimenti della presente procedura di gestione sono costituiti dalla normativa di settore in materia fiscale, contabile e societaria.

Sono ulteriori riferimenti normativi il D.Lgs 231/01, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Etico.

3. Destinatari

Sono Destinatari della presente procedura di gestione l'Amministratore Unico, il Responsabile e i dipendenti del Settore “Operations” e “Business Development”, Servizio Clienti e relazioni commerciali nonché tutti i soggetti che operano nel settore amministrativo/contabile e *finance* anche se dipendenti della Società NTP OPERATIONS S.R.L. e svolgenti le attività previste nel contratto di *“Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria”* nonché le eventuali ulteriori attività oggetto di altri contratti stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L. e

rilevanti ai fini della presente procedura.

Sono Destinatari anche i professionisti eventualmente incaricati e che operino nelle aree/processi aziendali costituenti il campo di applicazione della presente procedura.

Sono, altresì, Destinatari le figure specificamente individuate nelle procedure e contenute nei sistemi di gestione certificati dalla Società ed integralmente richiamati dal Modello.

4. Principi generali

La redazione e la tenuta delle scritture contabili devono avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri contabili e gestionali imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I documenti necessari per l'elaborazione e la rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni e nei prospetti devono essere autentici, completi e comunque rispondenti alla realtà della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nella redazione e tenuta delle scritture contabili, dunque, la Società deve astenersi dall'espone fatti non rispondenti al vero o omettere fatti rilevanti che possano indurre in errore terzi, o creare una falsa rappresentazione della realtà economica, finanziaria e patrimoniale della Società stessa.

Nelle attività che costituiscono ambito di applicazione della presente Procedura è fatto obbligo di osservare puntualmente i principi e le disposizioni contenuti nel codice etico della Società, nella parte generale del modello, nelle parti speciali A reati contro la Pubblica Amministrazione in senso lato, C concernente la prevenzione dei reati societari, D concernente la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio etc., E concernente la prevenzione dei reati tributari, nonché le disposizioni normative e tecniche applicabili.

5. Fatturazione attiva

A seguito del procedimento di perfezionamento di un ordine/commissa ed ai fini della formazione del documento contabile (fattura), sulla base degli ordini ricevuti e caricati sul sistema gestionale, il personale di NTP Operations S.R.L che, in base al contratto di service stipulato tra le Società che si occupa del processo di fatturazione attiva, deve effettuare una verifica di coerenza con la documentazione che sta alla base della fattura (ad esempio ordine, contratto di manutenzione, contratto di noleggio), anche sotto il profilo della coerenza soggettiva e, in caso di anomalia, provvede ad effettuare le segnalazioni della incongruenza sul sistema gestionale in modo che la funzione competente, ricevuta la segnalazione, possa effettuare le verifiche del caso.

Nel caso in cui permangano dubbi o problematiche in relazione all'ordine viene informato per iscritto l'Amministratore Unico per le opportune determinazioni.

Qualora non emergano criticità, la fattura viene trasmessa al cliente a cura della funzione competente.

In caso di contestazioni o di incongruenze da parte del cliente all'esito della verifica della fattura emessa, viene informata la funzione competente e l'Amministratore Unico per intrattenere i rapporti ed i contatti finalizzati alla comprensione delle problematiche sorte ed alla risoluzione delle stesse (tutti i passaggi devono essere documentati per iscritto).

Le fatture emesse da TRE-P CARRELLI S.R.L. devono essere conservate secondo le modalità della archiviazione elettronica e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

I prezzi di beni e servizi erogati, così come gli sconti che possono essere applicati sono determinati esclusivamente sul base dei listini da cui non è possibile discostarsi.

In casi particolari dettati da specifiche e documentate esigenze del cliente, da valutare nel corso del processo di formazione dell'ordine, la funzione competente provvede ad informare l'Amministratore Unico che adotterà i provvedimenti del caso interfacciandosi con il cliente e la casa madre. Tutto il processo deve essere oggetto di idonea documentazione.

6. Fatturazione passiva e pagamenti

Nelle attività connesse e finalizzate alla fatturazione passiva si dovranno seguire le indicazioni contenute nella procedura del sistema integrato "Approvvigionamento" P-QA-05.

Deve essere sempre assicurata, anche attraverso il sistema gestionale utilizzato per la fatturazione, la verifica di coerenza tra fattura e documenti sottostanti che la giustificano.

La risorsa di NTP Operations s.r.l. che si occupa della gestione della contabilità e dei pagamenti in virtù del contratto di *Service* intercorrente tra le due società, accede al sistema gestionale di TRE-P CARRELLI S.R.L. con credenziali autorizzate per monitorare le scadenze dei pagamenti.

Utilizza altro sistema gestionale (*doc finance*) per operare con le banche ed effettuare i pagamenti.

Controlla le scadenze sul programma gestionale e scarica i partitari.

Lo scadenziario viene stampato in media 2-3 volte al mese.

Sulla base dello scadenziario, redige un prospetto su file *excel* diviso per categorie (ad esempio fornitori, consulenti etc.).

Prima di effettuare i pagamenti il prospetto degli stessi insieme ai saldi dei conti sono inviati all'Amministratore Unico per la validazione.

Ottenuta la validazione in forma scritta e sottoscritta dall'Amministratore Unico, la risorsa procede ad effettuare i pagamenti e, successivamente è previsto l'invio di un *report* all'Amministratore Unico di riepilogo dell'attività effettuata.

In ogni caso, qualora il sistema gestionale indicasse una criticità relativamente ad una partita/ordine, il sistema informatico non consente di effettuare il pagamento. Nel caso sorgano problemi, deve essere sempre informato per iscritto l'Amministratore Unico per i provvedimenti del caso e per lo sblocco della pratica.

7. Controllo della gestione dei flussi finanziari

È fatto obbligo, a cura dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, di:

- tenere la prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, con specificazione delle causali del movimento, dei soggetti titolari del rapporto e della modalità di avvenuta circolazione delle finanze (bonifico bancario/altro);
- tenere elenco dei conti correnti della Società;
- richiedere ed ottenere, dagli istituti di credito, con periodicità mensile, estratto conto concernente i conti correnti della Società;
- effettuare verifica mensile che le fatture siano contabilizzate correttamente;
- effettuare riconciliazioni mensili e verifiche della corretta imputazione IVA;
- rispettare i termini di scadenza e gli adempimenti previsti dalla legge per gli adempimenti fiscali;
- effettuare/ricevere pagamenti facendo ricorso al canale bancario.

Qualora, dalle attività sopra indicate, emergessero anomalie, la funzione operante deve informare entro le 24 ore successive, per iscritto l'Amministratore Unico per i provvedimenti del caso.

È vietata la ricezione ed il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche se oggetto di frazionamento, è complessivamente pari o superiore al limite di legge.

Il trasferimento superiore al limite indicato è vietato anche se effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere esclusivamente effettuato tramite banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento diversi da quelli che effettuano rimessa di denaro.

Gli assegni bancari e postali emessi devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sono altresì vietati l'apertura/utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri.

8. Flussi di comunicazione.

Le risorse individuate al precedente paragrafo 3 della presente procedura garantiscono i flussi di comunicazione previsti (ad esempio reportistica su pagamenti, report mensile su andamento economico della società).

In generale, qualsivoglia anomalia riscontrata nel processo di gestione dei flussi finanziari o nelle simulazioni mensili effettuate, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV.

Dovranno essere esibiti, su richiesta dell'OdV, nell'esercizio dei poteri ispettivi di quest'ultimo:

- il foglio cassa, la prima nota, gli estratti conto bancari relativi al periodo di competenza dalla prima nota e, ove richiesto, i documenti contabili;
- i libri contabili;
- i libri societari.

9. Archiviazione

Tutta la documentazione afferente la presente procedura di gestione è archiviata su supporto cartaceo o informatico.

La documentazione deve essere conservata per 10 anni, salve diverse e specifiche disposizioni di legge.

10. Sanzioni

La violazione della presente procedura, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata in conformità a quanto previsto dal Capitolo 7 della parte generale del MOGC (Sistema disciplinare).

Nei confronti dei soggetti terzi, potranno essere attivate le misure contrattuali del caso.

Nell'ipotesi in cui si tratti di personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., quest'ultima provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE E

Gestione fornitori e consulenti

1. Scopo

La presente procedura di gestione ha come obiettivo quello di fissare regole di comportamento nel processo di selezione dei fornitori e consulenti.

2. Ambito di applicazione

La presente procedura di gestione si applica a tutte le funzioni ed attività di TRE-P CARRELLI interessate da rapporti con fornitori e/o consulenti esterni.

Nel rispetto dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L., trovano piena applicazione il sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente adottato dalla Società TRE-P CARRELLI S.R.L. e, in particolare, per tale fase, la procedura “**Approvvigionamento**” P-QAS-05 adottata e contenuta in allegato e della procedura gestione fornitori (policy fornitori).

3. Gestione rapporti con fornitori e consulenti

La gestione dei rapporti con fornitori e consulenti deve avvenire nel rispetto delle procedure di riferimento, assicurando che vi sia prova documentale delle scelte effettuate, dei beni/servizi forniti e/o ricevuti e dei pagamenti effettuati/ricevuti.

Nella scelta dei fornitori debbono essere rispettati i requisiti previsti nella procedura “**Approvvigionamento**” del sistema qualità afferente il sistema di scelta fornitori (P-QAS-05).

Per quanto concerne rapporti con consulenti esterni, si precisa che se vi è necessità di ottenere una consulenza esterna, la funzione interessata provvede a redigere l’ordine inviandolo all’Amministratore Unico per la verifica ed approvazione.

L’approvazione dell’ordine e l’autorizzazione possono avvenire solo ove risulti indispensabile, anche in rapporto alle risorse interne utilizzabili nel caso di specie.

La scelta del consulente deve essere fatta sulla base dei criteri individuati dalla Procedura di qualità “**Approvvigionamento**” e, comunque, in base a criteri trasparenti, oggettivi e verificabili, anche in rapporto alla specificità del caso ed alle competenze richieste.

Possono escludersi dall’applicazione delle procedure che regolano la scelta di fornitori le seguenti tipologie d’incarico:

- incarichi inerenti casi d’emergenza ai fini della tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica disposti direttamente dalle posizioni aziendali competenti (ad esempio Datore di Lavoro);
- incarichi richiesti, a titolo di assistenza, dall’Organismo di Vigilanza nei casi previsti dal Modello Organizzativo;
- incarichi richiesti, a titolo di assistenza, dal Collegio Sindacale;

- eventuali incarichi di revisione contabile.

Per agevolare il processo di selezione, è tenuto un elenco consulenti analogo a quello previsto per i fornitori.

Eventuali scelte di consulenti non contenuti nell'elenco o di specifici fornitori/consulenti debbono essere specificamente motivate per iscritto in base alle esigenze e specificità del caso concreto, in modo che la decisione sia tracciata e documentata.

Il rapporto con il consulente deve risultare per iscritto (contratto o lettera d'incarico) con indicazione delle condizioni e del compenso pattuito per l'espletamento della consulenza. Nel contratto/lettera di incarico devono essere inserite apposite clausole contrattuali relative all'obbligo di rispetto del Codice Etico, dopo presa visione del medesimo anche tramite lettura su sito internet della Società, con previsione delle sanzioni contrattuali in caso di mancato rispetto.

Prima di procedere al pagamento della fattura/proposta di parcella, la funzione competente deve verificare sussistenza dell'incarico e coerenza dei dati. In caso di difformità deve essere interessato l'Amministratore Unico, con sospensione del pagamento in attesa di decisione finale.

È in ogni caso fatto divieto di effettuare pagamenti a soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione.

4. Flussi di comunicazione

Ogni eventuale anomalia relativa alla gestione del rapporto con fornitori e consulenti deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.

5. Archiviazione

Tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza afferente i rapporti con fornitori e consulenti deve essere archiviata dal personale competente e tenuta a disposizione dell'OdV per le verifiche del caso nello svolgimento della propria attività ispettiva.

6. Sanzioni

La violazione della presente procedura, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata in conformità a quanto previsto dal Capitolo 7 della parte generale del MOGC (Sistema disciplinare).

Nei confronti dei soggetti terzi, potranno essere attivate le misure contrattuali del caso.

Nell'ipotesi in cui si tratti di personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di *“Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità,*

tesoreria, segreteria” nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., quest’ultima provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l’adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE F

Gestione del magazzino

1. Scopo

La presente procedura ha come scopo quello di dettare principi di gestione del magazzino.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema di gestione integrato qualità/sicurezza/ambiente certificato, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Nel campo di applicazione della presente procedura di gestione trovano pertanto innanzitutto applicazione i principi e le procedure dei sistemi sopra richiamati con particolare riferimento a:

1. Manuale del sistema integrato;
2. *“Pianificazione dei processi di vendita e manutenzione”* P-QAS-04;
3. *“Approvvigionamento”* P-QAS-05;
4. *“Gestione NC e AC”* P-QAS-06.

2. Ambito di applicazione

Gestione magazzino.

3. Destinatari

Sono destinatari della presente procedura il Responsabile Operations e le figure da esso direttamente dipendenti

4. Regole operative

Per quanto concerne la gestione del magazzino in tutte le fasi di:

- ingresso;
- immagazzinamento (ove previsto);
- verifica giacenze;
- uscita,

deve essere garantita la piena verificabilità e coerenza dei dati: il magazzino deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente e in applicazione dei generali principi di trasparenza e correttezza.

In particolare il Responsabile Operations, con l’ausilio delle figure a lui sottoposte, gestisce il magazzino per il tramite di sistema gestionale che consente di monitorare costantemente le giacenze e segnala eventuali criticità.

Tutti i beni all’ingresso debbono essere analiticamente registrati sul sistema

gestionale, previa effettuazione di una verifica di coerenza con l'ordine.

In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del magazzino provvede ad indicare la difformità riscontrata dandone immediata comunicazione alle funzioni aziendali interessate (Amministratore Unico) per i provvedimenti del caso e, in attesa, la merce non può essere accettata.

Per quanto riguarda i ricambi, che possono essere ordinati se è aperta una specifica commessa, l'acquisto avviene direttamente sul portale di Linde; il ricambio viene assegnato al tecnico che deve effettuare l'intervento presso il cliente.

Una volta effettuato l'intervento, il tecnico chiude la commessa aperta segnalando l'attività espletata.

È così garantita una verifica di coerenza tra quanto acquistato e quanto utilizzato dai tecnici per gli interventi effettuati.

Qualora invece la commessa di intervento non sia chiusa, il pezzo di ricambio viene riconsegnato al magazzino per essere registrato nuovamente nel sistema.

È effettuato un monitoraggio/report a cadenza mensile sulle giacenze di magazzino.

Nell'ipotesi in cui i pezzi di ricambio ordinati siano direttamente ritirati dal corriere per la consegna al tecnico senza passaggio presso il magazzino, è prevista segnalazione di criticità da parte del corriere in caso di difficoltà nella consegna, criticità che viene gestita dalla persona preposta al magazzino mediante verifiche e contatto con il tecnico interessato.

Nel caso di ritiro dal magazzino da parte del corriere viene autogenerato dal sistema un codice a barre che consente al corriere, in possesso dello stesso, di verificare la corrispondenza dei dati e provvedere al ritiro del pezzo.

Deve essere assicurato l'inventario entro il termine utile per la formazione del bilancio.

5. Archiviazione

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura deve essere debitamente archiviata anche al fine di renderla disponibile per le verifiche dell'OdV.

6. Sanzioni

La violazione della presente procedura, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata in conformità a quanto previsto dal Capitolo 7 della parte generale del MOGC (Sistema disciplinare).

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA DI GESTIONE G

Segnalazioni di condotte illecite

INDICE

1. Introduzione e scopo della procedura.	pag. 3
2. Destinatari.	pag. 3
3. Principali definizioni.	pag. 3
4. Cosa si può segnalare.	pag. 5
5. A chi segnalare.	pag. 7
6. Come segnalare.	pag. 7
7. Cosa fa l'OdV a seguito di una segnalazione.	pag. 9
7.1 Registrazione della segnalazione.	pag. 9
7.2 Verifica preliminare da parte dell'OdV.	pag. 10
7.3 L'attività istruttoria dell'OdV.	pag. 10
8. Tutela della riservatezza.	pag. 11
9. Trattamento dati personali.	pag. 12
10. Tutela contro le ritorsioni e discriminazioni.	pag. 12
11. Illeciti disciplinari e contrattuali.	pag. 14
12. Flussi di comunicazione.	pag. 14
13. Informazione e formazione.	pag. 15
All. 1 (canale di segnalazione esterna).	pag. 16
All. 2 (divulgazione pubblica).	pag. 19

1. INTRODUZIONE E SCOPO DELLA PROCEDURA

La legge n. 179/2017 recante: “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha introdotto una analitica disciplina del “*whistleblowing*”, cioè dell’attività di segnalazione di condotte illecite, prevedendo altresì la necessità di assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante contro possibili ritorsioni e discriminazioni.

Successivamente, è intervenuto a disciplinare la materia il D.Lgs. n. 24/2023 che, ampliando la portata della precedente normativa, ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva Ue n. 2019/1937 finalizzata a dettare una disciplina uniforme del *whistleblowing* negli Stati membri.

La presente procedura detta regole specifiche per le segnalazioni di condotte illecite ed integra, anche sotto il profilo disciplinare, i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché del Codice Etico di TRE-P CARRELLI SRL.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente procedura sono:

1. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di TRE-P CARRELLI SRL. Sono altresì destinatari coloro che, anche in via di fatto e senza alcun incarico formale, esercitano la gestione e/o il controllo della Società (“**soggetti apicali**”);
2. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
3. il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di “*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*” nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L.;
4. i soci, i membri degli organi sociali, i collaboratori, partner, fornitori, consulenti, liberi professionisti e, più in generale, chiunque intrattenga una relazione di interessi con TRE-P CARRELLI S.R.L.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Ai fini di una piena comprensione degli adempimenti, delle modalità procedurali e delle garanzie previste nella presente procedura, si indicano di seguito le principali definizioni mutuata dal D.Lgs. n. 24/2023:

- A. “**informazioni sulle violazioni**”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- B. “**segnalazione**” o “**segnalare**”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- C. “**segnalazione interna**”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna prevista dalla presente procedura.
- D. “**segnalazione esterna**”: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata per il tramite del canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2023 (vedasi All. 1).

La segnalazione esterna può essere effettuata nei seguenti casi:

- i) se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- ii) se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- iii) se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- iv) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- E. “**Divulgazione pubblica**”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si veda All.2).
- F. “**persona segnalante**”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- G. “**facilitatore**”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- H. “**contesto lavorativo**”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell’ambito di un rapporto giuridico con TRE-P CARRELLI SRL, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- I. “**persona coinvolta**”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- J. “**ritorsione**”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- K. “**seguito**”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- L. “**riscontro**”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4. **COSA SI PUO’ SEGNALARE**

I destinatari della presente procedura inviano segnalazioni circostanziate, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, aventi ad oggetto:

- **condotte illecite**: comportamenti, attivi od omissivi, che possono integrare, anche solo a livello di tentativo, uno o più dei reati-presupposto della responsabilità di TRE-P CARRELLI SRL previsti dal D.lgs. n. 231/01 e dalla Legge n. 146/2006 (relativa ai reati transnazionali);
- **violazioni** del Modello di organizzazione, gestione e controllo nel suo complesso, comprese cioè le Parti speciali, il Codice Etico e i protocolli/procedure dagli stessi richiamati;
- **condotte illecite**, attive od omissive, poste in essere in violazione del diritto interno o del diritto dell’Unione Europea (a titolo di esempio in materia fiscale e di imposte, di appalti pubblici, prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela dei dati personali e sicurezza informatica, concorrenza) e/o in danno degli interessi finanziari della stessa Unione Europea e che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a TRE-P CARRELLI S.R.L. o fondare una qualsivoglia forma di responsabilità della Società stessa;

- **condotte** volte ad occultare le condotte illecite e le violazioni sopra indicate.

Le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura non possono avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste concernenti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro ovvero riguardare il proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore) o questioni di natura esclusivamente personale e non attinenti al contesto lavorativo.

Si ricorda che la disciplina contenuta nella presente procedura non esclude né limita le facoltà del segnalante, venuto a conoscenza delle condotte illecite come sopra descritte, di rivolgersi direttamente alla Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che non è punibile chi riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fossero necessarie per svelare la violazione.

Salvo che il fatto possa costituire un reato, la persona segnalante non incorre in responsabilità per l'acquisizione di informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle medesime.

La responsabilità non può però escludersi per i comportamenti, attivi od omissivi, che non siano collegati alla segnalazione e che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione (come si verificherebbe nel caso di un abusivo accesso ad un sistema informatico aziendale per acquisire informazioni sulla violazione, accesso abusivo sanzionabile penalmente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli (OdV di TRE-P CARRELLI S.R.L.) siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La presente procedura non trova applicazione in relazione a segnalazioni di violazioni concernenti la sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Per le segnalazioni e comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro).

5. A CHI SEGNALARE

L'Organismo di Vigilanza di TRE-P CARRELLI S.R.L. è il destinatario delle segnalazioni di cui alla presente procedura.

Nel caso in cui la segnalazione sia per errore indirizzata dal segnalante a soggetto diverso (ad esempio il superiore diretto, l'ufficio amministrativo) e contenga nell'oggetto la dicitura: "segnalazione di condotte illecite" o, se cartacea, sia in busta chiusa con dicitura: "segnalazione di condotte illecite", il destinatario dovrà trasmetterla immediatamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, senza trattenerne copia, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante e, in ogni caso, mantenendo rigoroso riserbo sull'identità del medesimo e degli altri soggetti coinvolti nonché sui contenuti della segnalazione eventualmente appresi.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi un componente dell'OdV, essa dovrà essere inoltrata al Responsabile Risorse Umane a mezzo mail o mediante supporto cartaceo o con richiesta di colloquio orale, secondo le modalità previste dal paragrafo 6.

Il Responsabile Risorse Umane, ricevuta la segnalazione, di concerto con l'Amministratore Unico, opera secondo le modalità indicate dalla presente procedura e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dell'attività espletata.

6. COME SEGNALARE

La segnalazione può essere inviata, con eventuale documentazione allegata a supporto, all'indirizzo mail (indicando nell'oggetto: "segnalazione di condotte illecite") odv@trepcarrelli.it, indirizzo di posta elettronica cui hanno accesso tramite password dedicata unicamente i membri dell'OdV.

In alternativa, la segnalazione potrà essere inoltrata in forma cartacea secondo le seguenti modalità.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

1. **la prima busta** contiene i dati identificativi di chi segnala unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
2. **la seconda busta** contiene la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa priva dell'indicazione del mittente da inviarsi presso la segreteria amministrativa della Società in Strada della Cebrosa n. 44 - 10036 Settimo Torinese (TO), indicando come destinatario l'Organismo di Vigilanza di TRE-P CARRELLI SRL e la

dicitura “Segnalazione Riservata per OdV”. La lettera inoltrata all’OdV deve indicare un recapito, anche informatico, per l’invio delle comunicazioni di riscontro e aggiornamento previste.

La segreteria amministrativa, ricevuta la missiva, provvederà immediatamente ad inoltrarla all’OdV, senza prendere cognizione del contenuto.

In alternativa all’invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di effettuare la medesima in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata avanti l’OdV.

In tale ipotesi il segnalante dovrà inviare, all’indirizzo mail odv@trepcarrelli.it, la richiesta di essere sentito (la richiesta deve avere in oggetto l’indicazione: “richiesta di audizione in base alla procedura whistleblowing”).

L’OdV, ricevuta l’istanza, provvede a convocare il segnalante in un tempo ragionevole (non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta); della dichiarazione orale, previo consenso della persona segnalante, viene redatto un processo verbale, sottoscritto dai membri dell’OdV e dal segnalante, il quale ha diritto di riceverne copia.

La segnalazione deve contenere una descrizione il più possibile dettagliata e circostanziata, basata su elementi di fatto precisi e concordanti e non su semplici supposizioni, delle condotte illecite e/o delle violazioni del Modello/Codice Etico/protocolli/procedure e/o dei comportamenti volti ad occultare le suddette violazioni nonché degli eventuali soggetti che si ritengono responsabili, al fine di agevolare l’istruttoria e gli accertamenti che si rendessero opportuni; essa può essere corredata dalla documentazione di supporto nonché dall’indicazione di eventuali testimoni.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi; è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga probabile che si sia verificato un fatto illecito e/o una violazione nel senso sopra indicato.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante, con allegazione di fotocopia di documento di identità.

Le segnalazioni anonime non possono costituire elemento di prova e sono prese in considerazione unicamente per l’effettuazione di ulteriori approfondimenti solo ove abbiano un contenuto sufficientemente dettagliato e circostanziato, altrimenti alle stesse non può essere dato alcun seguito.

Nel caso in cui la persona segnalante sia successivamente identificata, essa gode delle protezioni e tutele previste nella presente procedura; a tali fini, le segnalazioni anonime sono archiviate dall’OdV e conservate per 5 anni.

7. COSA FA L'ODV A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE

7.1 Registrazione della segnalazione

L'OdV, nell'espletamento delle attività previste dalla presente procedura, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione (ad esempio il "facilitatore" anche con riferimento all'attività di assistenza da questo posta in essere).

Ricevuta la segnalazione, l'OdV provvede ad iscriverla su un apposito "**Registro informatico delle segnalazioni**", attribuendo alla medesima un codice alfanumerico progressivo di identificazione con indicazione dell'oggetto della stessa.

Sul Registro sono poi annotati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disamina della segnalazione, sulla conclusione del procedimento e sulle misure eventualmente adottate.

Il codice identificativo (alfanumerico) è comunicato con avviso al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione.

L'avviso suddetto deve altresì contenere una comunicazione chiara circa il fatto che è sempre facoltà del segnalante, nonostante la segnalazione interna effettuata, di adire la Polizia Giudiziaria e/o l'Autorità Giudiziaria.

Nel "**Registro informatico della segnalazioni**" **non** devono essere trascritti i nomi del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle segnalazioni, nonché altre informazioni (ad esempio posizione aziendale, numero di cellulare) che ne consentano l'identificazione.

Non devono essere riportati neppure i nominativi (e gli ulteriori dati succitati) di terzi soggetti connessi al segnalante, che possano aver assistito il segnalante medesimo nel processo di segnalazione nel contesto lavorativo (cosiddetti "facilitatori").

Tutta la documentazione oggetto della presente procedura (Registro, segnalazioni, documenti di supporto, verbali redatti dall'OdV nello svolgimento dell'attività istruttoria, esiti di quest'ultima) è conservata a cura dell'OdV in un archivio dedicato cui possono accedere unicamente i membri dell'organismo di vigilanza.

Le cartelle informatiche che conservano la documentazione sono protette da specifica password volta ad impedire l'accesso di terzi.

Il soggetto segnalante ha la possibilità di conoscere lo stato di avanzamento della pratica inviando richiesta all'indirizzo email dedicato ed utilizzando il codice alfanumerico ricevuto dall'OdV.

7.2 Verifica preliminare da parte dell'OdV

Ricevuta e classificata la segnalazione l'OdV, entro il termine di 20 giorni, provvede ad una prima analisi della stessa al fine di verificarne l'ammissibilità.

In caso di:

1. assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti (ad esempio perché è segnalata una controversia attinente solo il proprio rapporto di lavoro);
2. contenuto generico della segnalazione che impedisca la comprensione dei fatti;
3. allegazione di documentazione non pertinente al contenuto della segnalazione o comunque inidonea a consentire accertamenti,

l'OdV può richiedere integrazioni al segnalante.

Nel caso in cui non sia possibile colmare le lacune riscontrate, l'OdV procede all'archiviazione della segnalazione, redigendo motivazione scritta di tale decisione e dandone comunicazione al segnalante.

Ove risulti che la segnalazione archiviata in sede di verifica preliminare sia stata redatta con dolo o colpa grave, l'OdV può darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al Responsabile Ufficio Amministrazione- Risorse umane ed all'Amministratore Unico affinché provvedano a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (i.e. denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.).

E' fatta in ogni caso salva, in tale ultima ipotesi, l'eventuale responsabilità civile/penale del segnalante.

7.3 L'attività istruttoria dell'OdV

L'OdV, a seguito della verifica preliminare ed entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (o a decorrere dalla scadenza del termine di 7 giorni dal ricevimento della medesima, qualora non sia stato possibile inoltrare l'avviso al segnalante):

- svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal Modello di organizzazione e gestione, al fine di fornire riscontro alla segnalazione nei termini previsti. Tutta l'attività deve essere documentata e le eventuali audizioni integralmente verbalizzate, ivi comprese le domande poste.

A mero titolo di esempio, l'OdV può: chiedere al segnalante integrazioni; ascoltare il segnalante e/o le persone dal medesimo indicate; ascoltare il segnalato, se questi vi consente e solamente ove ciò non possa pregiudicare gli esiti di eventuali successivi accertamenti, anche in sede giudiziaria.

Se il segnalato ne fa richiesta, l'OdV deve procedere alla sua audizione, anche mediante acquisizione di memorie e documenti dal medesimo provenienti.

La suddetta attività deve essere espletata con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato e delle altre persone eventualmente coinvolte e senza che il segnalato ne possa conoscere l'identità.

Al termine dell'attività istruttoria:

- se la segnalazione è ritenuta infondata, l'OdV provvede ad archiviare la stessa, dandone comunicazione al segnalante; ove risulti che la stessa sia stata presentata dal segnalante con dolo o colpa grave, l'OdV provvede a darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al Responsabile Ufficio Amministrazione-Risorse Umane ed all'Amministratore Unico affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

E' fatta in ogni caso salva, in tale ultima ipotesi, la responsabilità civile /penale del segnalante medesimo;

- ove invece la segnalazione sia ritenuta fondata, l'OdV provvede, previa informativa al segnalante, a dare comunicazione della segnalazione, con invio di tutta la documentazione ed indicazione delle identità di tutti i soggetti coinvolti, al Responsabile Ufficio Amministrazione- Risorse umane ed all'Amministratore Unico affinché provvedano a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (i.e. denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.).

Si ricorda che, in ogni caso, le persone coinvolte possono inviare all'OdV osservazioni scritte e documenti.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultimo caso, nonché nelle ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante o di altre informazioni sia indispensabile ai fini della difesa del

segnalato, viene dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della possibile comunicazione dei dati riservati.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente procedura di gestione, i dati debbono essere trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alla disciplina ed alle procedure adottate da TRE-P CARRELLI SRL in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

I diritti riconosciuti in ambito privacy dagli articoli da 15 a 22 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona) del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento privacy), non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi particolari obblighi (ad esempio in ambito giudiziario e di tutela dei diritti/interessi legittimi).

10. TUTELA CONTRO LE RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

E' fatto assoluto divieto di compiere atti di ritorsione o atti di natura discriminatoria, di qualsivoglia natura, diretti o indiretti (quali ad esempio: applicazione di sanzioni, demansionamenti o mancate promozioni, licenziamenti, trasferimenti, applicazione di misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, note di merito negative o referenze negative, ostracismo, molestie, mancato rinnovo del contratto di lavoro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, il declassamento di un fornitore) in danno del segnalante e che siano in qualsivoglia modo collegati alla segnalazione, anche esterna, da questi effettuata o all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria direttamente presentata o alla divulgazione pubblica.

Tali divieti operano anche in favore di:

1. eventuali facilitatori/testimoni;

2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia/querela all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È fatto divieto di prendere provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti del segnalato e delle altre persone indicate, in assenza della prescritta istruttoria dell'OdV e dell'ulteriore procedura di contestazione disciplinare effettuata dalle funzioni aziendali competenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e nei confronti degli altri soggetti sopra indicati, può essere denunciata all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, sito web: www.anticorruzione.it) che provvederà a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti del caso.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e degli altri soggetti sopra indicati è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti degli stessi.

È onere del datore di lavoro/committente, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, adozione di misure organizzative/contrattuali aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro o sul rapporto contrattuale, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Se uno dei destinatari della presente procedura formula una domanda risarcitoria all'autorità giudiziaria e dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia/querela all'autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione o divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Le tutele previste si applicano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;

2. durante il periodo di prova;
3. dopo la fine del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

11. ILLECITI DISCIPLINARI E CONTRATTUALI

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato nelle forme e con le modalità previste dal sistema disciplinare di cui al capitolo 7 del Modello di organizzazione e gestione:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante/segnalato e delle altre persone coinvolte nonché degli obblighi di riservatezza;
- la commissione di ritorsioni o l'ostacolo alla segnalazione;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate.

Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona denunciante o segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nelle forme e con le modalità previste dal sistema disciplinare di cui al capitolo 7 del Modello di organizzazione e gestione.

Nell'ipotesi in cui si tratti di personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., quest'ultima provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione, da parte della medesima, degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

In caso gli illeciti siano terzi con cui TRE-P CARRELLI SRL intrattenga un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, quest'ultima potrà adottare le misure di natura contrattuale più opportune ivi compresa la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

12. FLUSSI DI COMUNICAZIONE

Nella relazione annuale indirizzata all'Amministratore Unico, l'OdV, nel rigoroso rispetto della riservatezza delle persone interessate e adottando i più opportuni accorgimenti al fine di evitare ritorsioni e/o discriminazioni anche indirette dei

medesimi, informa il medesimo dell'attività svolta ai sensi della presente procedura.

Nella relazione possono essere unicamente presentati dati aggregati non nominativi (numero e tipologia delle segnalazioni ricevute; esito delle stesse ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati).

Qualora dall'attività espletata ai sensi della presente procedura, l'OdV ravvisasse la necessità di procedere a modifiche e/o implementazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure in essi richiamate, lo stesso provvede a darne comunicazione alle figure competenti secondo le modalità previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

TRE-P CARRELLI SRL invia la presente procedura a tutti i propri dipendenti, programmando una apposita sessione informativa e formativa.

La procedura in oggetto è altresì resa pubblica, con modalità adeguate, agli altri destinatari.

Allegato 1

INFORMATIVA SU SEGNALAZIONE ESTERNA

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Art. 6 D.LGS. n. 24/2023: “Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna”:

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 D.LGS. 24/2023 “Canali di segnalazione esterna”

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 “Attività svolte dall’Anac”:

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

N.B. il sito internet istituzionale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è: www.anticorruzione.it.

Allegato 2

INFORMATIVA SU DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Art 15 D.Lgs. n. 24/2023 “**Divulgazioni pubbliche**”:

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

MAPPATURA DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Revisione 3/2024

In virtù dell'attività di *risk analysis* effettuata, ai fini della individuazione di potenziali rischi di commissione di uno o più dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i, è stata elaborata la seguente mappatura dei rischi per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, con indicazione delle fattispecie di reato ritenute a rischio di commissione.

I livelli di rischio sono stati indicati in: **irrilevante – remoto – poco sensibile - sensibile.**

Si rimanda a quanto previsto dal MOGC ed in particolare dalle singole parti speciali per ciò che concerne l'analitica indicazione delle aree/attività/processi a rischio e relativi presidi di prevenzione, gestione e controllo.

Illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/01	Aree e/o attività potenzialmente a rischio	Livello di rischio	Presidi già esistenti	Nuovi Presidi
Art. 24 D.Lgs. n. 231/01 <i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o</i>	Tutte le aree/attività/processi previsti nella Parte Speciale A del MOGC	SENSIBILE	Sistemi gestione qualità e sicurezza sul lavoro Prassi operative Vincoli contrattuali	Codice Etico MOGC Parte Speciale A del MOGC; Procedura Selezione personale e gestione adempimenti buste paga

<i>di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i>				Procedura Gestione retribuzione, prestazioni, pianificazione carriera carriera ai fini del rispetto dei principi di diversità e inclusione Questionario valutazione etica fornitori
Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/01 <i>(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)</i>	Tutte le Aree/Attività/processi indicati nella Parte Speciale B	SENSIBILE	Sistema di gestione qualità; Contratti; Prassi operative	Codice Etico MOGC Parte Speciale B Regolamento Informatico
Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/01 <i>(Delitti di criminalità organizzata)</i>		POCO SENSIBILE quanto all'articolo 416 c.p.		Codice Etico; MOGC e presidi di controllo indicati nelle parti speciali adottate; Procedure di gestione Questionario valutazione etica dei fornitori Carta del lavoro
Art. 25 D.Lgs. n. 231/01 <i>(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a</i>	Tutte le aree/attività/processi previsti nella Parte Speciale A del MOGC	SENSIBILE	Sistema di gestione qualità Prassi operative Vincoli contrattuali	Codice Etico MOGC Parte Speciale A del MOGC

<i>dare o promettere utilità e corruzione)</i>				Procedure di gestione Questionario valutazione etica dei fornitori
Art 25 bis D.Lgs. n. 231/01 <i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i>	Ambiti in cui si estrinseca l'attività tipica della Società (vendita, noleggio e manutenzione)	SENSIBILE	Stringenti vincoli contrattuali con Linde Linee Guida e manuali LINDE Procedure sistema di gestione qualità	Codice Etico Parte speciale H Procedure di gestione richiamate dalla parte speciale H
25 bis 1 D.Lgs. n. 231/01 <i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i>	Ambiti in cui si estrinseca l'attività tipica della Società (vendita, noleggio e manutenzione)	SENSIBILE	Stringenti vincoli contrattuali con Linde Linee Guida e manuali LINDE Procedure sistema di gestione qualità	Codice Etico Parte speciale H Procedure di gestione richiamate dalla parte speciale H
Art. 25 ter D.LGs. n. 231/01 <i>(“Reati Societari”)</i>	Tutte le Aree/attività Processi indicati nella Parte Speciale C	SENSIBILE	Sistema di gestione qualità Norme di legge Principi contabili	Codice Etico MOGC Parte Speciale C del MOGC Procedure di gestione
Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/01 <i>(“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”)</i>		IRRILEVANTE		

<p>Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”).</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p>		
<p>Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Delitti contro la personalità individuale”)</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p> <p>Si evidenzia tuttavia che, in ipotesi di delocalizzazione di attività e/o rapporti con soggetti operanti in Paesi “a rischio”, potrebbe emergere un rischio REMOTO quantomeno in relazione al reato di cui all’articolo 600 del codice penale (“Riduzione in schiavitù”).</p>	<p>Procedure di gestione scelta fornitori</p> <p>Policies aziendali</p> <p>Vincoli contrattuali</p> <p>Sistemi di gestione qualità</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedure di gestione (scelta fornitori e consulenti)</p> <p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Presidi di controllo contenuti nelle parti Speciali del MOGC adottate</p> <p>Procedure di gestione</p> <p>Carta del lavoro</p> <p>Procedura molestie e discriminazioni</p> <p>Questionario valutazione etica fornitori</p>
<p>Art. 25 sexies D.Lgs n. 231/01</p> <p><i>(“Abusi di mercato”)</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p>		

<p>Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”)</i></p>	<p>Tutte le aree aziendali</p>	<p>SENSIBILE</p>	<p>SGSL certificato 45001:2018</p> <p>Prassi operative di verifica del rispetto degli adempimenti di legge</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Parte Speciale F</p> <p>Carta del lavoro</p> <p>Questionario valutazione etica dei fornitori</p>
<p>Art. 25 octies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”)</i></p>	<p>Aree/attività processi/i individuati nella parte Speciale D</p>	<p>SENSIBILE</p>	<p>Sistemi di gestione</p> <p>Prassi operative</p> <p>Vincoli contrattuali e di legge</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Parte Speciale D del MOGC</p> <p>Procedure di gestione</p> <p>Questionario valutazione etica dei fornitori</p>
<p>Art. 25 octies 1 D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”)</i></p>		<p>REMOTO</p>		<p>Codice Etico</p> <p>Regole di comportamento contenute nelle parti speciali e nelle procedure di gestione</p>
<p>Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”).</i></p>	<p>Aree attività processi indicati nella parte speciale B</p>	<p>POCO SENSIBILE</p>	<p>Regole e prassi operative</p> <p>Vincoli contrattuali</p> <p>Sistemi di gestione</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Parte Speciale del MOGC B</p> <p>Regolamento informatico</p>

				Questionario valutazione etica dei fornitori
Art. 25 decies D.Lgs. n. 231/01 <i>(“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”)</i>	Tutte le aree aziendali	REMOTO		Codice Etico
Art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/01 <i>(“Reati ambientali”)</i>	Aree/attività/ processi indicati nella Parte Speciale G	SENSIBILE	Regole e prassi operative per il rispetto degli obblighi di legge	Codice Etico MOGC Parte Speciale G del MOGC Procedura Gestione rifiuti Questionario valutazione etica dei fornitori
Art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/01 <i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i>	Risorse umane	REMOTO	Sistema di gestione qualità	Codice Etico Procedura di gestione Selezione personale e gestione buste paga Carta del lavoro Questionario valutazione etica dei fornitori

<p>Art. 25 terdecies D.Lgs n. 231/01</p> <p><i>(Razzismo e xenofobia)</i></p>		<p>REMOTO</p>		<p>Codice Etico</p> <p>Procedura molestie e discriminazioni</p> <p>Carta del lavoro</p>
<p>Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p>		
<p>Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(Reati Tributari)</i></p>	<p>Aree/attività processi indicati nella Parte Speciale E</p>	<p>SENSIBILE</p>	<p>Sistema di gestione qualità</p> <p>Prassi operative</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Parte Speciale E del MOGC</p> <p>Procedure di gestione</p>

<p>Art. 25 <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(Contrabbando)</i></p>		<p>REMOTO</p>	<p>Sistema di gestione qualità</p> <p>Prassi operative</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Procedure di gestione ivi richiamate</p>
<p>Art. 25 <i>septiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(Delitti contro il patrimonio culturale)</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p>		
<p>Art. 25 <i>duodevicies</i> D.Lgs. n. 231/01</p> <p><i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i></p>		<p>IRRILEVANTE</p>		

<p>Art. 187 <i>quinquies</i> D.Lgs. n. 58/1998</p> <p>(Abusi di mercato)</p>		<p>IRRILEVANTE</p>		
<p>Art. 12 L. n. 9/2013</p> <p>(Filiera degli oli vergini di oliva)</p>		<p>IRRILEVANTE</p>		
<p>Art. 10 L. n. 146/2006</p> <p>(Reati transnazionali)</p>		<p>REMOTO per 416 c.p.</p> <p>IRRILEVANTE per il resto</p>	<p>Sistemi di gestione, prassi operative</p> <p>Vincoli contrattuali</p>	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC</p> <p>Presidi contenuti nelle parti speciali del MOGC adottate</p> <p>Procedure di gestione</p>

Art. 174 *sexies*
L. n. 633/1941

(Omessa segnalazione)

IRRILEVANTE

TRE-P CARRELLI S.R.L.

CODICE ETICO

INDICE

1. Premessa	pag. 3
1.1 Principi generali	pag. 3
1.2 Destinatari ed ambito di applicazione	pag. 3
1.3 Attività di formazione e informazione	pag. 4
2. Regole di comportamento	pag. 4
2.1 Principi generali di condotta	pag. 4
2.2 Conflitti di interesse	pag. 5
3. Rapporti esterni	pag. 5
3.1 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici	pag. 6
3.2 Gestione di fondi pubblici	pag. 6
3.3 Rapporti con i fornitori ed i consulenti	pag. 7
3.4 Rapporti con i clienti e con i terzi	pag. 7
3.5 Rapporti con Enti e Associazioni	pag. 8
4. Gestione contabile e prevenzione reati societari	pag. 8
5. Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. Contrasto alla commissione dei reati tributari	pag. 8
6. Tutela di marchi e brevetti e diritto d'autore	pag. 9
7. Gestione ed uso di sistemi e strumenti informatici	pag. 10
8. Rapporti interni	pag. 11
8.1 Tutela dei beni aziendali	pag. 11
8.2 Risorse umane	pag. 11
8.3 Contrasto alle molestie sul luogo di lavoro	pag. 12
8.4 Inclusività di genere	pag. 13
9. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 13
10. Tutela dell'ambiente	pag. 15
11. Tutela della sicurezza e della privacy	pag. 15
12. Condanna dello sfruttamento e ripudio del razzismo	pag. 15
13. Criminalità organizzata e terrorismo	pag. 16
14. Attuazione del Codice Etico	pag. 16
15. Vigilanza, rispetto del Codice Etico e sanzioni	pag. 16

1. PREMESSA

1.1 Principi generali

TRE-P CARRELLI S.R.L. (d'ora innanzi anche la Società) opera nel settore della consulenza logistica e del commercio di mezzi per la movimentazione di merci e ha con una esperienza trentennale.

La Società è concessionaria esclusiva LINDE, realtà riconosciuta ed apprezzata a livello mondiale, per parte del Piemonte e Valle d'Aosta. Nel tempo, oltre alla vendita esclusiva dei prodotti del marchio tedesco, TRE-P CARRELLI S.R.L. ha anche consolidato la sua esperienza, forte della conoscenza del settore e delle sue dinamiche, nella commercializzazione di carrelli elevatori usati di altre marche, commercializzazione che avviene solo dopo approfondite e scrupolose verifiche tecniche per garantire la sicurezza e il buon funzionamento del parco mezzi offerto ai suoi clienti.

La Società fornisce altresì servizi di manutenzione ed assistenza tecnica su ogni tipo di carrello (di proprietà, in noleggio), grazie sia al personale tecnico qualificato che opera nell'officina interna, sia per il tramite di tecnici in esterno che intervengono direttamente dai clienti.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si è dotata di un sistema certificato di gestione della qualità ed in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi, rispettivamente, della norma Uni Iso 9001:2015 e 45001:2018 al fine di organizzare al meglio la propria attività nel rispetto non solo delle norme ma, anche, dei principi di eticità e sostenibilità che devono governare il fare impresa.

Il presente codice etico costituisce l'atto di base in cui sono formalizzati, con chiarezza e trasparenza, i valori ed i principi cui la Società si ispira nel perseguimento della propria *mission*.

Nella complessità del mondo moderno infatti l'eticità, la trasparenza, la correttezza e la sostenibilità, umana ed ambientale, dell'attività economica, costituiscono per TRE-P CARRELLI S.R.L. irrinunciabili criteri-guida i quali, così come esplicitati nel presente documento, debbono essere rispettati da tutti coloro che, all'interno od all'esterno della Società, entrino in qualsivoglia rapporto con la stessa.

Il presente codice etico è altresì parte integrante del sistema di gestione adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (d'ora innanzi il Decreto 231) al fine di prevenire i reati ivi contemplati.

TRE-P CARRELLI S.R.L. assicura l'aggiornamento del codice etico ove ciò si rendesse necessario.

1.2. Destinatari ed ambito di applicazione

Il codice etico, anche negli eventuali successivi aggiornamenti, è vincolante per l'organo amministrativo, i membri degli altri organi sociali, i soci, i dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. e per tutti coloro che, anche solo temporaneamente,

intessono rapporti di qualsivoglia natura con la stessa (d'ora innanzi i "Destinatari").

Sono espressamente compresi tra i destinatari i dipendenti della società NTP Operations S.R.L. che svolgono le attività in favore della Società previste nel contratto di "Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria" o in virtù di altri strumenti contrattuali stipulati tra le due tra le due Società.

1.3 Attività di formazione ed informazione

Poiché la conoscenza e la comprensione dei contenuti del codice etico costituiscono una pre-condizione per assicurarne il pieno rispetto, la Società provvede all'informazione dei Destinatari ed alla formazione dei propri dipendenti.

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Principi generali di condotta

TRE-P CARRELLI S.R.L., nello svolgimento della propria attività:

- ✓ gestisce i rapporti con i propri dipendenti e con tutti i soggetti con cui viene in contatto a qualsiasi titolo nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e di ogni altra norma giuridica, nazionale o straniera, applicabile nonché dei principi di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto reciproco;
- ✓ persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri dirigenti e dipendenti;
- ✓ si impegna ad assicurare il massimo rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, con l'impegno a migliorare i processi aziendali, ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;
- ✓ non tollera né favorisce comportamenti contrari alla legge;
- ✓ valorizza il corretto impiego delle risorse umane: l'alta professionalità dei dipendenti della Società costituisce un prezioso valore aggiunto per il consolidamento e lo sviluppo della stessa;
- ✓ si impegna a promuovere l'innovazione, la ricerca scientifica e la formazione;
- ✓ vieta ai destinatari del presente codice etico di perseguire interessi personali che possano arrecare un pregiudizio di qualsiasi natura a TRE-P CARRELLI S.R.L., nonché di tenere comportamenti pregiudizievoli per l'immagine ed il buon nome della Società;

- ✓ vieta di utilizzare beni, risorse o servizi della Società stessa per scopi diversi da quelli propri o consentiti: l'attività deve essere finalizzata esclusivamente al perseguimento degli obiettivi della Società;
- ✓ garantisce la riservatezza delle informazioni e assicura il pieno rispetto della tutela dei dati personali nell'osservanza della normativa di settore;
- ✓ vieta a tutti i destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ vieta di diffondere a terzi o a fini privati, in violazione dei principi e delle finalità perseguite da TRE-P CARRELLI S.R.L. in base al proprio Statuto, al presente codice, alle procedure e prassi aziendali, informazioni o notizie che riguardino la Società. In nessun modo, la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di TRE-P CARRELLI S.R.L. può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i valori ed i principi aziendali espressi nel presente codice;
- ✓ evita e combatte ogni forma di discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute e di integrità fisica, sulla razza, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche;
- ✓ pretende che le attività ed i comportamenti dei Destinatari del presente codice etico sia improntati ai predetti principi, ripudiando qualsiasi forma di discriminazione.

E' fatto divieto di usare violenza o minaccia o di promettere denaro od altra utilità o di utilizzare qualsivoglia forma di pressione per indurre uno dei destinatari del presente codice etico, chiamato a rendere dichiarazioni innanzi alla Autorità Giudiziaria o ad altra Pubblica Autorità, a fornire a queste ultime informazioni false o ad astenersi dal fornire le informazioni richieste.

2.2 Conflitti di interesse

I Destinatari del codice etico sono tenuti ad evitare e, comunque, a segnalare all'Amministratore Unico ed all'Organismo di Vigilanza i casi in cui possono verificarsi situazioni di conflitto di interessi nonché le ipotesi in cui interessi personali possano influenzare l'imparzialità e/o l'eticità del comportamento e, da ultimo, devono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

I dipendenti debbono comunicare al proprio superiore gerarchico l'insorgenza di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Società.

3. RAPPORTI ESTERNI

L'Amministratore Unico, i componenti degli organi sociali, i soci, i dipendenti e i soggetti che intrattengono rapporti con la Società debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità. Nei rapporti esterni, TRE-P CARRELLI S.R.L. si ispira ai principi di lealtà, professionalità,

indipendenza, correttezza, trasparenza, imparzialità e pieno rispetto della legge.

3.1 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici

I rapporti, di qualsiasi genere, intrattenuti con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e, più in generale, con interlocutori e referenti istituzionali, sia italiani che esteri, sono condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, veridicità e documentabilità delle informazioni fornite e/o assunte.

TRE-P CARRELLI S.R.L. condanna ogni fenomeno di concussione, corruzione, truffa e malversazione e si adopera al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, in favore dei soggetti pubblici come sopra individuati nonché delle figure (quali ad es. Pubblici Ufficiali ed Incaricati di un Pubblico Servizio) che, a qualsiasi titolo, operano in nome e/o per conto degli stessi è fatto divieto di:

- ❖ promettere, offrire o consegnare, direttamente o indirettamente, denaro, beni o qualsiasi altra utilità (compresi doni e omaggi), nonché di ricercare o instaurare nei loro confronti relazioni personali di favore, influenza o ingerenza. Allo stesso modo è assolutamente vietato ricevere denaro, beni o qualsiasi altra utilità dai suddetti soggetti;
- ❖ prospettare o proporre, anche indirettamente ed implicitamente, vantaggi o opportunità di impiego, di collaborazione o di qualsivoglia altra natura e che possano in qualunque modo avvantaggiare le figure sopra richiamate distogliendole, anche solo potenzialmente, dal corretto svolgimento delle proprie funzioni;
- ❖ più in generale, di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo nelle libere e autonome decisioni dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio o, in ogni caso, dei pubblici dipendenti.

Alle Autorità ed Enti Pubblici, di qualsivoglia natura, debbono essere fornite informazioni vere, basate su documenti e dati oggettivamente verificabili.

TRE-P CARRELLI S.R.L. garantisce altresì, nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, delle Autorità di Vigilanza, delle forze dell’ordine e di qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia titolare di poteri ispettivi e/o investigativi piena collaborazione nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e completezza, veridicità e verificabilità delle informazioni fornite.

I Destinatari del presente codice etico non devono ostacolare in alcun modo, anche mediante l’omissione delle comunicazioni dovute o l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, l’esercizio delle funzioni delle suddette Autorità e la corretta amministrazione della giustizia.

3.2 Gestione di fondi pubblici

Tre-P CARRELLI S.R.L., nelle ipotesi in cui dovesse fare ricorso a finanziamenti,

contributi, agevolazioni od altra tipologia di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, si impegna ad agire nel rispetto di criteri di trasparenza, lealtà, correttezza, veridicità e completezza delle informazioni fornite, adottando adeguati strumenti volti ad impedire che i fondi eventualmente erogati siano destinati a finalità diverse da quelle per cui sono stati originariamente concessi dagli organi competenti.

3.3 Rapporti con i fornitori ed i consulenti

TRE-P CARRELLI S.R.L. presta particolare attenzione nella scelta dei propri fornitori secondo procedure definite, in modo da intessere rapporti unicamente con interlocutori particolarmente qualificati e che soddisfino *standards* qualitativi di livello, nel rispetto di criteri di onestà, lealtà, imparzialità, trasparenza, rispetto reciproco, professionalità, serietà, cortesia e riservatezza.

La Società si è dotata di apposite procedure interne volte a disciplinare l'individuazione dei propri fornitori ed a regolamentare i rapporti, prevedendo altresì meccanismi di reazione nelle ipotesi in cui gli stessi non soddisfino più i requisiti richiesti.

Particolare attenzione è prestata al rispetto delle disposizioni poste a tutela del lavoro e volte ad evitare discriminazioni nonché al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente.

La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori; la contrattazione con questi ultimi, nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti ivi previsti, avviene in linea con i criteri normativi di buona fede contrattuale e corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Analoghe regole, in quanto compatibili, sono applicate da TRE-P CARRELLI S.R.L. nella scelta dei propri consulenti.

3.4 Rapporti con i clienti e con i terzi

TRE-P CARRELLI S.R.L. valorizza il rapporto con i propri clienti in modo che lo stesso sia improntato a principi di serietà, correttezza, trasparenza, verificabilità, sostenibilità ambientale e tutela della sicurezza.

La Società ricerca costantemente la massima soddisfazione della clientela nello svolgimento della propria attività aziendale, nel rispetto delle previsioni contrattuali e fornisce informazioni chiare, veritiere ed esaurienti sui servizi offerti nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere e ai clienti che ne facciano richiesta.

In relazione all'attività di manutenzione, TRE-P CARRELLI S.R.L. è impegnata ad offrire il servizio più efficiente ed efficace, avendo sempre l'obiettivo di assicurare il rispetto della sicurezza sul lavoro e il soddisfacimento del cliente mediante la pianificazione di interventi operativi nel minor tempo possibile.

I clienti di TRE-P CARRELLI S.R.L. e, più in generale, qualunque soggetto che intrattenga qualsivoglia rapporto con la Società, sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel presente codice etico, quale parte integrante del modello di organizzazione gestione adottato dalla Società.

L'Amministratore Unico, i dirigenti e gli altri dipendenti, i soci, i membri degli organi sociali, i consulenti e collaboratori esterni non possono dare e/o ricevere alcun corrispettivo da parte di chicchessia per il compimento di un atto di loro competenza né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno nell'espletamento dei loro incarichi aziendali.

E' vietato fare o ricevere omaggi o regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o che comunque siano rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; in particolare, i regali promozionali aziendali sono ammessi purché non siano rivolti ad esercitare pressioni, condizionamenti, ad ottenere favori e/o utilità quale corrispettivo di ogni genere a favore della Società, dell'Amministratore Unico, dei dirigenti, dei membri degli organi sociali, dei dipendenti, dei soci.

3.5 Rapporti con gli Enti e le Associazioni

Tre-P Carrelli S.r.l. compie atti di liberalità, periodicamente, nei confronti di Associazioni ed Enti finalizzati, in particolare, a tutelare i più deboli, i minori e gli animali e pone particolare attenzione alla lotta alle discriminazioni.

Le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare solamente gruppi ed attività senza fine di lucro e che abbiano attinenza con temi sociali, culturali, artistici e di spettacolo e sportivi.

I fondi o le risorse di TRE-P CARRELLI S.R.L. non possono essere usati per supportare organizzazioni politiche o religiose.

4. GESTIONE CONTABILE E PREVENZIONE DI REATI SOCIETARI

Nella gestione della contabilità e nella redazione e/o compilazione di documenti in cui siano indicati dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TRE-P CARRELLI S.R.L., è richiesto il rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza, completezza, veridicità e verificabilità delle informazioni veicolate.

I soggetti che, a qualunque titolo ed in qualunque modo, sono chiamati ad intervenire nelle attività di formazione del bilancio, delle scritture contabili e/o di altri documenti analoghi, debbono assicurare la completezza, veridicità e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni effettuate, dovendo operando con criteri prudenziali, nel pieno rispetto della normativa di settore e dei principi e delle tecniche contabili concretamente applicabili.

La Società si è dotata di specifiche procedure interne finalizzate ad assicurare la piena trasparenza delle operazioni economiche realizzate ed al fine di consentire più efficaci e capillari controlli, anche reciproci.

5. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DELL'AUTORICICLAGGIO. CONTRASTO ALLA

COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI

TRE-P CARRELLI S.R.L. condanna e vieta ogni forma di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e si impegna a sanzionare qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo alla commissione di taluno dei suddetti reati.

La Società presta particolare attenzione e cura nell'effettuazione delle transazioni finanziarie e nella scelta e nei rapporti con i propri fornitori.

Attraverso lo scrupoloso rispetto della normativa di settore, anche a mezzo dell'utilizzo di sistemi gestionali dedicati e grazie all'impegno ed alla capacità del personale che si occupa dei relativi adempimenti, Tre-P CARRELLI S.R.L. assicura il pieno rispetto della normativa fiscale e tributaria e delle relative scadenze; pretende, in tale materia, dal personale di NTP Operations S.R.L. che si occupa della gestione degli adempimenti fiscali in virtù di apposito contratto di servizi stipulato tra le Società, il pieno rispetto delle regole e della trasparenza e documentabilità delle attività poste in essere.

I rapporti con parti correlate debbono essere disciplinati da appositi accordi in modo da garantire la piena trasparenza ed il rispetto delle norme applicabili; è assicurata la documentabilità di tutte le attività che sono realizzate sulla base degli accordi e contratti stipulati anche al fine di garantire il rispetto delle norme tributarie e le verifiche di inerenza.

6. TUTELA DI MARCHI E BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE

TRE-P CARRELLI S.R.L. è concessionaria di LINDE, azienda leader del settore, ed utilizza il marchio LINDE sulla base delle rigorose e precise indicazioni e regole contenute nel contratto di concessione di vendita in esclusiva che lega le parti.

TRE-P CARRELLI S.R.L. rispetta altresì le indicazioni contenute nel Corporate Design Manual di LINDE e le linee guida dalla stessa fornite.

TRE-P CARRELLI S.R.L. opera in conformità ai principi di correttezza e di leale concorrenza, rispetta i diritti dei terzi in materia di proprietà intellettuale quali marchi, brevetti, modelli, disegni ed altri segni distintivi e si impegna ad evitare comportamenti o situazioni che possano creare danni a terzi o comportare violazioni di legge in materia.

È fatto divieto di:

- porre in commercio, a titolo oneroso o gratuito, beni e prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, regolarmente registrati o meno;
- compiere attività fraudolente consistenti nella commercializzazione di beni e prodotti diversi per origine, provenienza, quantità, qualità, natura e caratteristiche;
- impiegare informazioni protette da forme di privativa industriale o comunque conoscenze o informazioni riservate;

- utilizzare, direttamente o indirettamente marchi, segni distintivi o opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del legittimo titolare;
- apporre ai beni venduti o comunque installati segni mendaci o idonei a confondere il cliente in ordine a qualità, caratteristiche e provenienza degli stessi;
- svolgere attività finalizzate o che possano comportare la contraffazione o l'alterazione di un marchio o di altro segno distintivo appartenente o riconducibile a terzi;
- utilizzare, direttamente o indirettamente, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

La Società esige che i Destinatari del codice etico osservino le norme poste a tutela del diritto d'autore.

TRE-P CARRELLI S.R.L. utilizza sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e vieta l'acquisizione di programmi, applicazioni operative e di ogni altra componente informatica in assenza delle prescritte licenze.

Sono, a titolo esemplificativo, assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

- ❖ duplicare abusivamente programmi per *computer* nonché predisporre e/o utilizzare strumenti finalizzati a rimuovere od eludere sistemi di protezione di programmi per *computer*;
- ❖ riprodurre e/o diffondere, anche solo in parte, opere protette dal diritto d'autore.

7. GESTIONE ED USO DI SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI

Tutti i *computers* ed i sistemi informatici di TRE-P CARRELLI S.R.L. devono essere utilizzati unicamente per motivi ed esigenze inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi e procedure interne eventualmente adottate.

La Società condanna fermamente qualsiasi utilizzo illecito degli strumenti informatici aziendali quali l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici o informatici; la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico; l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici; il danneggiamento di sistemi informatici o

telematici di pubblica utilità; il compimento di un atto illecito su documento informatico avente efficacia probatoria; l'uso e lo scambio di materiale pornografico o pedopornografico.

TRE-P CARRELLI S.R.L., consapevole altresì dei rischi connessi all'utilizzo della rete internet, vieta in modo assoluto di accedere alla rete informatica per motivi che non siano strettamente legati ad esigenze lavorative.

La Società è impegnata ad individuare ed applicare, nel pieno rispetto delle norme di legge, sistemi idonei ad impedire la commissione di reati informatici e a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri dipendenti e collaboratori.

8. RAPPORTI INTERNI

8.1 *Utilizzo dei beni aziendali*

Ciascun dipendente e i collaboratori della Società sono tenuti alla massima cura nell'utilizzo dei beni aziendali, che debbono essere adoperati esclusivamente in occasione ed ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. Le attrezzature ed i sistemi informatici non possono essere utilizzati per scopi ed in orari diversi da quelli destinati all'attività lavorativa, se non su espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico. La Società, inoltre, vieta l'utilizzo di beni da parte di terzi o la cessione a terzi, salvo specifiche disposizioni in tale senso impartite dalle funzioni preposte.

8.2 *Risorse Umane*

La Società ritiene che la propria *mission* si completi con la valorizzazione e tutela delle risorse umane: la dedizione e la professionalità dei dipendenti e dei collaboratori sono valori e condizioni determinanti per lo svolgimento dell'attività di impresa.

I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti continuativi della Società devono impegnarsi a curare le proprie competenze e professionalità ed a contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza che la Società persegue nello svolgimento della propria attività.

Tutti i dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. devono ispirare la propria condotta di lavoro a correttezza, verità nella veicolazione di informazioni e trasparenza nei rapporti con i colleghi, con l'Amministratore Unico, gli organi sociali e l'OdV.

TRE-P CARRELLI S.R.L. offre ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna e nel rigoroso rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva applicabile in concreto.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità.

E' vietata in modo assoluto qualsivoglia forma di discriminazione, tanto in fase di assunzione che in quelle successive del rapporto di lavoro, in particolare fondata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sull'identità di genere, sullo stato di salute e di integrità fisica, sullo stato di gravidanza o sulla maternità, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche o su pregiudizi razziali.

Le funzioni ed i soggetti deputati ad occuparsi della gestione del personale e delle risorse umane debbono seguire, nello svolgimento della propria attività le procedure adottate da TRE-P CARRELLI SRL, assicurando il rispetto della trasparenza ed equità nel processo di selezione e valutazione dei candidati.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità. Ove sia concretamente possibile, sono promosse flessibilità organizzative che possano agevolare la gestione dello stato di maternità e, più in generale, la cura dei figli.

TRE-P CARRELLI S.R.L. si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a creare e mantenere sul posto di lavoro un clima sereno improntato al reciproco rispetto nonché al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, intervenendo, qualora necessario, per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, diffamatori o prevaricatori.

8.3 Contrasto alle molestie sul luogo di lavoro

La Società ritiene assolutamente inaccettabile qualsiasi forma di molestia da intendersi come:

- comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, all'età, al sesso, alla sessualità, all'identità di genere, allo stato di salute e di integrità fisica, allo stato di gravidanza o alla maternità, alla nazionalità, alle convinzioni religiose e politiche o a pregiudizi razziali ed aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono in particolare oggetto di attenzione le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono vietati i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai punti precedenti o di essersi sottomessi.

La Società promuove, tra i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo, la cultura del rispetto e della correttezza nei rapporti reciproci anche promuovendo specifiche attività di sensibilizzazione al riguardo.

8.4 Inclusività di genere

TRE-P CARRELLI SRL fa dell'inclusività di genere uno dei principi ispiratori di una moderna attività di impresa.

Si impegna a perseguire, compatibilmente con le circostanze concrete, anche in sede di selezione/assunzione e assunzione del personale l'equilibrio di genere.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, anche in fase di assunzione, sono vietate domande personali su stato civile, desiderio di maternità e simili o che, pur inconsapevolmente, sottintendano stereotipi o valutino negativamente le caratteristiche distintive femminili.

Sono previste retribuzioni uguali tra uomo e donna a parità di competenze, ruoli e mansioni e, più in generale, assoluta parità di trattamento in tutte le circostanze che concernono il rapporto di lavoro.

Più in generale, TRE-P CARRELLI S.R.L. si impegna ad organizzare il lavoro (riunioni, attività, organizzazione gruppi di lavoro etc.) in modo inclusivo e non penalizzante per le donne.

La Società si impegna altresì a tutelare le donne in maternità e i genitori che si avvalgono dei congedi parentali nel percorso di crescita professionale e di carriera, trovando opportune forme di coinvolgimento concordato

9. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TRE-P CARRELLI S.R.L. considera la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un obiettivo strategico ed irrinunciabile nello svolgimento della propria attività e si ispira costantemente ai fondamentali principi e misure di derivazione comunitaria nonché al dettato dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 81/08 che si richiama integralmente:

“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;*
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;*
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.”

Onde perseguire gli scopi evidenziati la Società si impegna a diffondere e rendere noti, sia tra i propri dipendenti sia tra i terzi che, a vario titolo, effettuano, anche temporaneamente, la propria attività lavorativa presso la medesima, i principi di sicurezza e salute che la Società pone alla base della propria attività, promuovendo altresì l'osservanza del presente codice etico.

TRE-P CARRELLI S.R.L. assicura, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto 231, il corretto adempimento degli obblighi normativi posti a tutela della sicurezza dei lavoratori e si adopera per l'adozione delle migliori tecniche disponibili e perché il proprio personale, dotato di elevata professionalità e capacità tecnica, sia adeguatamente informato, formato ed addestrato.

La Società si adopera per tutelare appieno i collaboratori esterni ed i terzi presenti in azienda.

Tutte le figure destinatarie di diritti ed obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (quali ad esempio datore di lavoro, preposti e lavoratori) devono, ciascuna per quanto di competenza, assicurare l'adempimento degli obblighi normativi e delle procedure e prassi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, anche mediante il necessario coordinamento e la reciproca collaborazione.

L'impiego delle dotazioni e delle strumentazioni fornite dalla Società deve avvenire esclusivamente per l'espletamento delle mansioni lavorative previste: ne è di conseguenza vietato l'uso per scopi personali o diversi da quelli aziendali.

Il pieno rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è altresì garantito dall'adozione di un sistema di gestione della sicurezza certificato.

10. TUTELA DELL'AMBIENTE

Lo svolgimento di un'attività economica nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità ambientale costituiscono, per TRE-P CARRELLI S.R.L., necessarie caratteristiche di una realtà imprenditoriale che voglia proiettarsi in un fare impresa eco-compatibile.

Di conseguenza la Società assicura, anche mediante idonee procedure e prassi il pieno rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di tutela dell'ambiente e, in particolare, di gestione dei rifiuti.

TRE-P CARRELLI S.R.L. ritiene importante altresì promuovere tra il proprio personale una spiccata sensibilità ambientale, sia per la protezione personale che dell'ambiente in generale.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

È fatto assoluto divieto ai Destinatari di utilizzare e trattare informazioni e dati in possesso di TRE-P CARRELLI S.R.L. per finalità personali e/o di terzi e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite, nonché utilizzare informazioni o notizie, acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni, a vantaggio proprio e/o di terzi.

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti e di soggetti terzi da parte della Società, avviene nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (in particolare in conformità al Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale di attuazione), e sulla base di criteri di trasparenza, correttezza e liceità, promuovendo altresì l'adozione di sistemi finalizzati ad evitare rischi di distruzione, perdita o accessi o trattamenti non autorizzati di dati.

12. CONDANNA DELLO SFRUTTAMENTO E RIPUDIO DEL RAZZISMO

TRE-P CARRELLI S.R.L. condanna e ripudia qualsiasi forma di sfruttamento delle persone, di riduzione in schiavitù e di ogni altro comportamento che possa ledere in qualsivoglia modo la libertà e la dignità umana.

La Società condanna altresì il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e l'utilizzo, l'impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, in qualsivoglia modo tali attività siano poste in essere.

Attraverso i propri sistemi di gestione certificati e le relative procedure operative ed istruzioni di lavoro, TRE-P CARRELLI S.R.L. intrattiene rapporti con fornitori e, più in generale, con terzi che devono soddisfare requisiti di affidabilità e di correttezza

nell'espletamento della propria attività in modo da prevenire le forme di sfruttamento delle persone e si impegna ad interrompere ogni legame con quei soggetti in relazione ai quali si abbia il fondato sospetto che pongano in essere pratiche di sfruttamento dei lavoratori e, più in generale, delle persone.

TRE-P CARRELLI S.R.L. ripudia ogni forma di razzismo, antisemitismo e di propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale o sull'odio etnico. Sono severamente vietati comportamenti, che siano posti in essere dai Destinatari del presente codice etico, ispirati all'odio ed alla discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nonché volti a negare o minimizzare la Shoah o altri crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità.

La Società si impegna a punire severamente coloro che pongano in essere tali condotte e garantisce, attraverso il rigoroso rispetto delle procedure interne, che la propria attività di impresa sia del tutto estranea a tali profili contrari al senso comune di umanità.

13. CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TERRORISMO

TRE-P CARRELLI S.R.L. condanna la criminalità organizzata e ripudia ogni forma di associazione finalizzata alla commissione di reati.

La Società condanna altresì il terrorismo nonché il finanziamento, in qualsiasi modo esso possa avvenire, di condotte aventi tale finalità.

Attraverso le procedure interne ed i relativi meccanismi di controllo, la Società è in grado di apprestare le opportune difese e reazioni mediante l'interruzione immediata di ogni forma di rapporto con soggetti nei cui confronti si abbia il fondato sospetto possano porre in essere condotte vietate ai sensi del presente paragrafo.

14. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

TRE-P CARRELLI S.R.L. porta a conoscenza dei Destinatari il presente codice etico nonché gli eventuali aggiornamenti.

I Destinatari, per quanto di competenza, dovranno assicurare il rispetto dei contenuti del codice etico; comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità riscontrate o difficoltà di interpretazione o necessità di aggiornamento; segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni.

E' importante che i soggetti titolari di posizioni di responsabilità all'interno della Società si adoperino per garantire che le persone loro sottoposte agiscano in conformità ai dettami del codice etico e siano di esempio con la propria condotta professionale.

15 VIGILANZA, RISPETTO DEL CODICE ETICO E SANZIONI

Il compito di vigilare sul puntuale rispetto del presente codice etico, nel pieno rispetto della riservatezza e delle norme di legge applicabili, spetta all'Organismo

di Vigilanza, organo della Società istituito nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto 231.

All'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate, in forma scritta all'indirizzo email dedicato odv@trepcarrelli.it segnalazioni di condotte ritenute lesive dei principi e valori dettati dal presente codice etico oppure comunicate eventuali criticità riscontrate o formulate proposte di aggiornamento.

In alternativa, la segnalazione potrà essere inoltrata, in doppia busta chiusa priva di indicazione del mittente, presso la segreteria amministrativa della Società in Strada della Cebrosa n. 44 - 10036 Settimo Torinese (TO), indicando come destinatario l'Organismo di Vigilanza di TRE-P CARRELLI SRL e la dicitura "Segnalazione Riservata per OdV".

Le modalità concrete di segnalazione sono in particolare disciplinate nella procedura "*Segnalazioni di condotte illecite*" cui integralmente si rimanda.

Gli Amministratori, con l'accettazione dell'incarico, assumono altresì l'obbligazione di osservare il contenuto del presente codice etico, il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto 231 e, per quanto di competenza, le prassi e procedure applicative.

I dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L. assumono al momento della stipulazione del contratto di lavoro, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 2104 ("*Diligenza del prestatore di lavoro*") e 2105 ("*Obbligo di fedeltà*") del Codice civile, l'obbligazione di osservare le disposizioni del presente codice etico, i contenuti del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto 231 nonché le prassi e i protocolli/procedure negli stessi documenti richiamati.

In caso di violazioni, da parte degli Amministratori o degli altri organi sociali, degli obblighi testé richiamati, verranno adottate dalla Società le opportune azioni in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto.

Nei confronti dei dipendenti di TRE-P CARRELLI S.R.L., la violazione delle obbligazioni sopra elencate può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 del Codice civile ("*Sanzioni disciplinari*") nel pieno rispetto di quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e in vigore al momento del fatto nonché in conformità alle procedure di contestazione di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed in conformità al sistema disciplinare contenuto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, instaurino un rapporto con TRE-P CARRELLI S.R.L. assumono come obbligazione contrattuale il rispetto delle disposizioni del presente codice Etico.

Nei rapporti con i soggetti terzi potranno essere previste, ove necessario, specifiche clausole contrattuali che, in conformità alle disposizioni del Codice civile (quali ad esempio l'articolo 1453 "*Risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento*" e 1454 "*Diffida ad adempiere*") prevedano meccanismi sanzionatori, modulati in base alla gravità delle violazioni ovvero nelle ipotesi di reiterazione, nei casi di inosservanza del codice etico.

Nell'ipotesi in cui il personale dipendente da NTP Operations S.R.L., nello svolgimento delle attività disciplinate nel contratto di "*Affidamento dei servizi di marketing, commerciale, acquisti, monitoraggio dei crediti incagliati, contabilità, tesoreria, segreteria*" nonché in relazione alle attività oggetto degli altri contratti eventualmente stipulati tra NTP Operations S.R.L. e TRE-P CARRELLI S.R.L., tenga, nello svolgimento delle suddette attività, comportamenti in violazione del Codice Etico, del MOGC nonché dei protocolli/procedure dagli stessi richiamati, TRE-P CARRELLI S.R.L. provvederà a darne immediata comunicazione a NTP Operations S.R.L. per l'adozione da parte di quest'ultima degli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del trasgressore e fatte salve in ogni caso le ulteriori possibili conseguenze di natura contrattuale.

**ORGANISMO DI VIGILANZA
DI
TRE-P CARRELLI S.R.L.**

REGOLAMENTO

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Attività dell'OdV	pag. 3
3. Coordinamento	pag. 4
4. Riunioni	pag. 4
5. Flussi informativi	pag. 5
6. Dotazioni finanziarie e supporto operativo	pag. 6
7. Remunerazione	pag. 6
8. Riservatezza	pag. 6

1. Premessa.

In conformità all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) di TRE-P CARRELLI S.R.L. come organo interno alla Società dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

L'OdV di TRE-P CARRELLI S.R.L. ha composizione collegiale e può prevedere anche che un membro sia interno alla Società.

L'OdV esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità, trasparenza e continuità di azione.

Si rimanda, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, a quanto previsto nel Capitolo 5 della Parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

2. Attività dell'OdV.

L'OdV provvede, in sede di prima nomina e poi annualmente, a programmare e pianificare la propria attività in totale autonomia. Tale pianificazione deve essere documentata da apposito verbale.

Con cadenza annuale, l'OdV provvede a redigere una relazione, che riassume l'eventuale attività ispettiva svolta, gli esiti della stessa, le comunicazioni ricevute ed aventi ad oggetto il modello di organizzazione e gestione e le procedure in esso richiamate nonché le eventuali segnalazioni di criticità e/o problematicità riscontrate.

Tale relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia del modello di organizzazione e gestione è indirizzata all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale.

Sono fatte salve eventuali comunicazioni straordinarie che si rendesse necessario effettuare in favore dell'Amministratore Unico al di fuori della tempistica ordinaria sopra evidenziata.

L'OdV provvede a determinare la cadenza della propria attività ispettiva ed informativa in modo da assicurare l'adempimento degli obblighi di reportistica previsti con facoltà di variazioni al programma stabilito ove si rendesse necessario.

Per quanto concerne i compiti e le attività specifiche dell'OdV si richiama integralmente quanto previsto nel codice etico, nella parte generale del modello di organizzazione e gestione, capitolo e altresì nelle singole parti speciali relativamente a compiti e funzioni dell'organismo medesimo.

Qualora emerga che lo stato di attuazione del codice, del modello e/o delle procedure sia carente o comunque non adeguata rispetto agli *standards* individuati, l'attività di verifica e monitoraggio dell'OdV è finalizzata a:

- sollecitare i responsabili delle singole funzioni aziendali a rafforzare la conoscenza ed il rispetto dei principi di comportamento e delle regole adottate;
- indicare direttamente all'Amministratore Unico quali correzioni e/o modificazioni/aggiornamenti/implementazioni si rendano necessari;
- segnalare i casi di mancata attuazione del modello all'Amministratore Unico ed ai responsabili delle singole funzioni aziendali affinché, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare adottato (capitolo 7 della parte generale del modello di organizzazione e gestione), siano assunte le determinazioni opportune circa le eventuali sanzioni da comminare.

3. Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di presidente e di un membro con funzioni di segretario.

Il presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le attribuzioni dal membro più anziano d'età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura i profili di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

4. Riunioni

La frequenza minima delle sessioni dell'OdV è stabilita nel piano annuale di programmazione. L'OdV si riunisce altresì in caso di richiesta di uno degli altri organi sociali.

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, di un altro componente dell'organismo. Le riunioni hanno normalmente sede presso gli uffici di TRE-P CARRELLI S.R.L. o presso altre sedi o con modalità di volta in volta stabilite ed anche in via telematica.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione anche informatico, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

In casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato dal Presidente o da altro membro dell'OdV con un preavviso minimo di 24 ore.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle proprie sessioni, l'OdV può invitare a partecipare, per relazionare su punti specifici, funzioni aziendali (ivi compreso l'Rspp). L'OdV provvede a redigere il verbale di ogni riunione.

Il verbale, sottoscritto dai membri dell'OdV riporta: membri odv ed eventuali ulteriori partecipanti alla riunione; argomenti trattati; esiti di eventuali discussioni.

I verbali, una volta approvati, sono sottoscritti da tutti membri dell'organismo ed archiviati a cura del medesimo.

5. Flussi informativi.

L'OdV, nell'ambito dei propri compiti, invia annualmente all'Amministratore Unico un *report* sull'attività di vigilanza e controllo effettuata.

Segnalazioni di particolare rilevanza e/o urgenza possono essere effettuate in qualsiasi momento e devono essere tempestive, in modo da consentire all'Amministratore Unico di intraprendere le iniziative ed adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per il caso concreto.

All'OdV dovranno pervenire tempestivamente tutte le informazioni, i dati, le notizie circa comportamenti, atti e/o eventi che possano comportare una violazione del codice etico, del modello di organizzazione e gestione adottato da TRE-P CARRELLI S.R.L. nonché delle procedure negli stessi richiamate e che possano costituire un fondamento per la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Si richiama a tale riguardo la procedura "*Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01 e di violazioni del Modello e del Codice Etico*".

Le ulteriori comunicazioni che debbono essere indirizzate all'OdV sono previste nelle singole parti speciali del MOGC e nelle procedure adottate.

6. Dotazioni finanziarie e supporto operativo.

Al fine di assicurare piena effettività al ruolo, l'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso ed approvata dall'Organismo di Vigilanza, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

La dotazione sarà di volta in volta disponibile a richiesta dell'OdV.

Tutte le spese sostenute debbono essere adeguatamente documentate e motivate; la relativa documentazione viene debitamente archiviata e messa a disposizione dell'Amministratore Unico.

Qualora si rendesse necessario e nell'ambito della propria dotazione finanziaria, l'OdV potrà altresì avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, esperti nelle materie oggetto di competenza, previa comunicazione all'Amministratore Unico.

L'OdV, nel caso in cui la dotazione finanziaria risultasse insufficiente, provvederà a darne comunicazione all'Amministratore Unico formulando richiesta motivata di integrazione.

Al fine di realizzare le attività sopraindicate, l'OdV ha libero accesso ai luoghi e a tutta la documentazione aziendale; ha la possibilità di acquisire dati ed informazioni e deve ricevere il pieno supporto da parte del personale aziendale.

7. Remunerazione.

La remunerazione spettante ai componenti dell'Odv è stabilita nell'atto di nomina o con successiva decisione dell'Amministratore Unico. Ai membri spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

8. Riservatezza.

L' OdV assicura il rispetto del principio di segretezza in ordine a notizie e informazioni acquisite nell'ambito e nell'esercizio delle proprie funzioni, ad eccezione che nei confronti dell'Amministratore Unico.

L' OdV assicura altresì la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso e dell'identità del segnalante, in ordine a presunte violazioni del codice etico, del modello e/o delle procedure al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'OdV non ricerca né utilizza informazioni riservate, per fini diversi da quelli previsti dal Decreto 231 o per scopi non conformi alle sue proprie funzioni.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela della privacy ai sensi della normativa di settore.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

ALLEGATO NORMATIVO

Revisione 3/2024

INDICE

ALLEGATO NORMATIVO

Premessa	4
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	5
Art. 24- <i>bis</i> - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	7
Art. 24- <i>ter</i> - Delitti di criminalità organizzata	16
Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	19
Art. 25- <i>bis</i> - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	22
Art. 25- <i>bis</i> .1 - Delitti contro l'industria e il commercio	24
Art. 25- <i>ter</i> - Reati societari	26
Art. 25- <i>quater</i> - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	31
Art. 25- <i>quater</i> .1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	37
Art. 25- <i>quinquies</i> - Delitti contro la personalità individuale	38
Art. 25- <i>sexies</i> - Reati di abuso di mercato	41
Art. 187- <i>quinquies</i> - d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Responsabilità dell'ente	42
Art. 25- <i>septies</i> - Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	43
Art. 25- <i>octies</i> - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	44
Art. 25- <i>octies</i> .1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	46
Art. 25- <i>novies</i> - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	48
Art. 25- <i>decies</i> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	51
Art. 25- <i>undecies</i> - Reati ambientali	52
Art. 25- <i>duodecies</i> - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	65
Art. 25- <i>terdecies</i> - Razzismo e xenofobia	71

Art. 25- <i>quaterdecies</i> - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	72
Art. 25- <i>quingiesdecies</i> - Reati tributari	74
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> - Contrabbando	77
Art. 25- <i>septiesdecies</i> - Delitti contro il patrimonio culturale	82
Art. 25- <i>duodevicies</i> - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	84
Art. 12 l. 14.1.2013, n. 9 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva	85
L. 16.3.2006, n. 146 - Reati transnazionali	87
Art. 174 <i>sexies</i> l. 22.4.1941, n. 633 – Omessa segnalazione	93

Premessa

L'allegato normativo contiene tutti gli illeciti presupposto fonte di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 2 l. 23.12.1986, n. 898 - Frode ai danni del fondo europeo agricolo

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p.- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Art. 617-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.*

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 629, comma 3 c.p. - Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.*

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635 quater.1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, d.l. 21.9.2019, n. 105 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):

a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo

restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.

2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CIC:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) Italia, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea relative:

1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza almeno biennale.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne

danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di

contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica e di test e svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CIC, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio;

c) elabora e adotta, previo conforme avviso del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT Italia inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), autorità nazionale competente NIS di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

9. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.

10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,».

12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma.

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:

«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del

Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte.

19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni.

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 l. 26.6.1990, n. 162 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera

armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 314 -bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;**
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;**
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;**
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;**
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;**
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;**
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;**
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;**
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;**
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;**
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;**
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;**
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;**
 - s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.**

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 54 d.lgs. 2.3.2023, n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

- 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.*

Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-bis.1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena

dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 l. 10.5.1976, n. 342 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 l. 10.5.1976, n. 342 - Danneggiamento delle installazioni a terra

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3 l. 28.12.1989, n. 422 - Sanzioni

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 2 Convenzione ONU di New York del 9.12.1999

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 184 d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-quinquies - d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 14 reg. UE n. 596/2014 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 reg. UE n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 25-septies - Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ter.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 l. 22.4.1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Art. 171-bis l. 22.4.1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. 22.4.1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. 22.4.1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 22.4.1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a euro 10.000.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine

di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della

legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260-bis d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la

sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra,

con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 d.lgs. 3.4.2006, n. 152 - Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrientadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 1 l. 7.2.1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 21. 7.2.1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis l. 7.2.1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 l. 7.2.1992, n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel

registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 3 l. 28.12.1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 d.lgs. 6.11.2007, n. 202 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 d.lgs. 6.11.2007, n. 202 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 12 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

Art. 22 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-ter c.p. - Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 1 l. 13.12.1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 l. 13.12.1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.**

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;**
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.**

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 2 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;**

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

Art. 11 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).*

Art. 11 d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*
 - a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*
 - b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
 - c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*
 - d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*
 - e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*
 - f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;*
 - g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.*
- 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.*
- 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.*
- 4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.*
- 5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.*
- 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.*

Art. 40-bis d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
 - a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
 - b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-quinquies d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 41 d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42 d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.*

Art. 43 d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. *È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

a) *sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
b) *detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.*

2. *Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.*

3. *L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.*

4. *Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.*

Art. 46 d.lgs. 26.10.1995, n. 504 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. *È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

a) *contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;*

b) *fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.*

2. *Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.*

3. *Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*

4. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.*

Art. 78 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando per omessa dichiarazione

1. *È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

a) *introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*

b) *fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

2. *La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.*

Art. 79 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando per dichiarazione infedele

1. *Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.*

Art. 80 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 86 d.lgs. 26.9.2024, n. 141 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 12 l. 14.1.2013, n. 9 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Art. 440 c.p. - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 442 c.p. - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444 c.p. - Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L. 16.3.2006, n. 146 - Reati transnazionali

Art. 3 l. 16.3.2006, n. 146 - Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Art. 10 l. 16.3.2006, n. 146 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291-quater d.p.r. 23.1.1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 12 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. *Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

8-ter. *La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.*

8-quater. *Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.*

8-quinquies. *I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

9. *Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".*

9-bis. *La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.*

9-ter. *Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.*

9-quater. *I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.*

9-quinquies. *Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.*

9-sexies. *Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.*

9-septies. *Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.*

Art. 74 d.p.r. 9.10.1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi*

promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 174 *sexies* l. 22.4.1941, n. 633 – Omessa segnalazione

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

PRINCIPALI FLUSSI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL MOGC

AMBITI DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO (Mogc/Procedure di gestione)	FUNZIONE INTERESSATA	DESTINATARIO	PERIODICITA' E ULTERIORE PRECISAZIONE OGGETTO
Selezione personale e gestione buste paga (Parte Speciale A, paragrafo 7.4, e Procedura di Gestione A)	Risorsa che si occupa della gestione delle buste paga	ODV e, per conoscenza, AU	Report semestrale
Selezione personale e gestione buste paga (Parte Speciale A, paragrafo 7.4, e Procedura di Gestione A)	Studio consulenza esterno	rilevamentopresenze@trep-carrelli.it	A evento (comunicazione avvenuto invio buste paga ai dipendenti e coerenza dei dati)
Selezione personale e gestione buste paga (Parte Speciale A e Procedura di Gestione A)	Dipendenti	rilevamentopresenze@trep-carrelli.it	A evento (dubbi o domande su buste paga ricevute)
Recupero crediti	Risorsa che si occupa del recupero crediti)	ODV e AU	Report semestrale (segnalazione non conformità nelle procedure di recupero crediti)
Visite ispettive e rapporti con autorità pubbliche (Parte Speciale A e Procedura di Gestione B)	AU	ODV	A evento

Gestione contributi e finanziamenti pubblici (Parte Speciale A, paragrafo 7.2)	AU	ODV	<ul style="list-style-type: none"> • A evento (avvio richiesta) • Report semestrale (stato di avanzamento del procedimento) • A evento (erogazione somme)
Gestione contributi e finanziamenti pubblici (Parte Speciale A, paragrafo 7.2)	Funzione contabilità e finanza	ODV e AU	Report semestrale (impiego somme e contabilità di gestione)
Contabilità e flussi finanziari (Procedura di Gestione D)	Collegio sindacale	ODV	A evento (segnalazione difformità di contabilità)
Contabilità e flussi finanziari (Procedura di Gestione D)	Funzione contabilità e finanza	AU	Report semestrale (riepilogativo dei pagamenti effettuati)
Selezione fornitori e consulenti (Procedura di Gestione E)	Funzione che provvede al pagamento delle fatture	ODV e AU	Report semestrale (segnalazione incoerenza dati tra fattura e documenti sottostanti es. incarico, attività svolta)
Selezione fornitori e consulenti (Procedura di Gestione E)	Funzione interessata	ODV	A evento (segnalazione anomalie riscontrate nella gestione dei fornitori e consulenti)
Gestione magazzino (Procedura di gestione F)	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Operations, • Collegio sindacale 	ODV e AU	Report semestrale (segnalazione non conformità tra materiale di magazzino, ricambi e carrelli, in ingresso, in giacenza, in uscita)
Reati informatici (Parte Speciale B)	Gestore/manutentore esterno	AU che informa ODV	A evento (relazione su attività svolta)
Reati informatici (Parte Speciale B)	Gestore/manutentore esterno	AU che informa ODV	A evento (relazione su controllo software installati su pc e telefoni aziendali)

Reati informatici (Parte Speciale B)	Funzione interessata	AU che informa ODV	A evento (interventi pianificati a seguito di segnalazioni di anomalie, malfunzionamenti, criticità dei sistemi o delle apparecchiature informatiche)
Reati Societari (Parte Speciale C)	AU	ODV e, per conoscenza, Collegio sindacale	Report semestrale (situazione crediti/debiti con parti correlate ed eventuali modifiche nei rapporti)
Reati Societari (Parte Speciale C)	Collegio sindacale	ODV	Relazione al bilancio
Sicurezza sul lavoro (Parte speciale F)	RSPP	ODV e AU	Report trimestrale (rispetto adempimenti sicurezza e art. 30, TUSL)
Sicurezza sul lavoro (Parte speciale F)	Responsabile Reparto tecnico	ODV e AU	A evento (relazione su rispetto procedure segnalazione e gestione infortuni)
Segnalazione “near miss”	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti • Datore di lavoro • RSPP 	RSPP, che informa ODV	Report secondo scadenze sistema di gestione integrato
Rifiuti (Parte speciale G)	Responsabile Gestione Salute Sicurezza Ambiente (HSE)	ODV	Report secondo scadenze sistema di gestione integrato)
Whistleblowing (Procedura G)	Tutti i destinatari di MOGC, Codice Etico e Procedure	ODV	A evento
Reati contro l’industria e il commercio (Parte Speciale H)	Tutte le funzioni interessate	AU, che informa ODV	Ad evento (provvedimenti adottati a fronte di difficoltà nella gestione di adempimenti in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, rapporti di concorrenza)

DEVONO ESSERE ALTRESÌ INVIATI ALL’ODV I RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO POSTA IN ESSERE NELL’AMBITO DEI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI ADOTTATI DA TRE-P CARRELLI S.R.L.

N.B. LA PRESENTE TABELLA INDICA I PRINCIPALI FLUSSI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL MODELLO E DALLE PROCEDURE DI GESTIONE. NON SOSTITUISCE LE SINGOLE PREVISIONI DEL MODELLO O DELLE PROCEDURE DI GESTIONE CHE DOVRANNO PERTANTO ESSERE ATTENTAMENTE ESAMINATE E RISPETTATE, ANCHE IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI URGENTI.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

**PROCEDURA DI GESTIONE RECLAMI
SERVIZI DI MANUTENZIONE
E ASSISTENZA**

1. Scopo

Fornire indicazioni operative per la corretta gestione dei reclami effettuati da clienti e con riferimento ai servizi di manutenzione forniti da Tre-P Carrelli S.r.l. per il tramite dei propri tecnici.

La presente procedura attua, nello specifico dell'argomento trattato, le procedure adottate da Tre-P Carrelli S.r.l. nell'ambito del sistema di gestione integrato e certificato qualità/sicurezza/ambiente (**Capitolo 10 del Manuale SGI, P-QAS-06 Gestione NC e AC_e Mod. P-QAS-06-01 Registro delle Non Conformità**) che trovano diretta applicazione per quanto qui non espressamente previsto.

2. Ambito di applicazione

Gestione reclami dei clienti con riferimento ai servizi di manutenzione e assistenza.

Il reclamo è la formulazione di una contestazione da parte di un cliente alla Società (per il tramite dei propri dipendenti) avente ad oggetto un comportamento ritenuto non corretto o non corrispondente a quanto richiesto e/o previsto nel servizio concordato nonché la formulazione di malcontento, insoddisfazione per i servizi resi dalla Società e/o per la loro qualità.

3. Destinatari

Tecnici manutentori, Responsabili di funzione (Commerciale/Tecnico/Service), Amministratrice Unica.

Personale Amministrativo/Commerciale/Tecnico che riceve/gestisce reclami dei clienti su servizi forniti.

4. Principi Generali.

La gestione dei reclami formulati dai clienti deve avvenire in modo che siano assicurate:

- **Tracciabilità:** il reclamo deve essere sempre registrato e documentato;
- **Tempestività:** deve essere garantita risposta al reclamo nel più breve tempo possibile;
- **Correttezza:** Tre-P Carrelli s.r.l. gestisce il reclamo nel rispetto della massima correttezza nei confronti dei clienti.
- **Esautività:** devono essere sempre indicate le motivazioni circa l'esito del reclamo nella risposta ai clienti.

5. Gestione operativa

La gestione dei reclami è articolata nelle seguenti fasi:

- A. Ricezione del reclamo;
- B. Registrazione nel registro non conformità (**Mod. P-QAS-06-01 Registro delle Non Conformità**);
- C. Istruttoria;
- D. Chiusura del reclamo e risposta al cliente.
- E. Aggiornamento Registro non conformità.

Nel caso in cui il cliente formuli oralmente un reclamo al tecnico manutentore intervenuto per l'effettuazione del servizio, quest'ultimo, al rientro presso la sede di Tre-P Carrelli, deve darne immediata comunicazione al superiore diretto che provvede a redigere breve report sottoscritto dal tecnico interessato e ad annotare la non conformità sul relativo registro.

In alternativa, il tecnico manutentore può inviare direttamente il report relativo al reclamo ricevuto alla mail reclami@trepcarrelli.it.

Nell'ipotesi in cui il reclamo pervenga direttamente alla Società, si provvede alla sua registrazione sul Registro delle Non Conformità come previsto dalla relativa procedura (**P-QAS-06**).

N.B.: si ricorda ai destinatari della presente procedura che in caso il cliente o il personale del cliente, nel formulare il reclamo, ricorrono ad insulti, atteggiamenti minacciosi o, in generale, a comportamenti offensivi nei confronti di chi riceve il reclamo e/o nei confronti della Società, il destinatario dovrà comunicarlo nel report onde consentire a Tre-P Carrelli di adottare i provvedimenti più opportuni anche a tutela dei propri dipendenti.

Il reclamo deve essere portato all'attenzione di tutte le funzioni competenti e dell'Amministratrice Unica al fine di procedere all'attività istruttoria.

Al fine di consentire una rapida ed efficace evasione del reclamo, devono essere annotati:

- dati e recapiti del soggetto che ha inviato il reclamo;
- oggetto del reclamo (ivi compresa la modalità con cui è pervenuto);
- data di ricezione;
- dati di chi gestisce il reclamo;
- esito reclamo (accolto/respinto) con relativa motivazione;

- data di chiusura definitiva del reclamo.

L'esito del reclamo, con la relativa motivazione, deve essere comunicato al cliente:

- I. se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la Società si impegna ad assumere e le relative tempistiche;
- II. se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto con eventuale allegazione di documentazione di supporto.

6. Archiviazione

Tutta la documentazione è archiviata a cura dell'Ufficio Amministrativo.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

CARTA
TUTELA DEL LAVORO

1. Scopo

La presente carta di Tre-P Carrelli s.r.l. intende tutelare i diritti dei lavoratori nel rispetto della dignità e della salute e sicurezza.

La Società condanna comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e dei loro diritti.

2. Applicazione

La carta si applica a tutti i rapporti di lavoro, in qualunque modo denominati, con la Società.

3. Salari

Tre-P Carrelli s.r.l. corrisponde paghe proporzionate per qualità e quantità al lavoro prestato e in ogni caso rispettose della dignità umana al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa.

4. Contrattazione collettiva

Tre-P Carrelli s.r.l. rispetta la contrattazione collettiva.

La Società, qualora la retribuzione oraria prevista dai contratti collettivi sia insufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa e non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato si impegna a integrare, qualora possibile, la paga oraria.

5. Somministrazione e intermediazione di lavoro

Tre P Carrelli utilizzare manodopera nel rispetto della normativa, delle autorizzazioni e delle prescrizioni in tema di somministrazione e di intermediazione (tra cui ad esempio quanto previsto dal d.lgs. 276/2003).

6. Lavoro irregolare

Tre-P Carrelli s.r.l. assume personale in regola con le disposizioni in materia di immigrazione.

Tre-P Carrelli s.r.l. non adopera manodopera priva dei documenti di soggiorno.

7. Molestie e discriminazione

Tre-P Carrelli s.r.l. condanna ogni forma di molestia e discriminazione e adotta precise politiche per promuovere i principi di diversità e inclusione e pari opportunità.

8. Lavoro infantile

Tre-P Carrelli s.r.l. non adopera né agevola il lavoro infantile.

9. Sindacati e partiti politici

Tre-P Carrelli s.r.l. rispetta il diritto di ciascun lavoratore di formare, aderire e promuovere organizzazioni sindacali e movimenti o partiti politici.

10.Fornitori

Tre-P Carrelli s.r.l. sceglie fornitori che rispettino i diritti umani, la dignità della persona, la normativa giuslavoristica, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché la normativa in materia di immigrazione.

11.Formazione

Tre-P Carrelli s.r.l. forma il proprio personale e favorisce l'acquisizione di nuove competenze ed abilità.

La Società non utilizza contratti di formazione senza corrispondere la formazione pattuita.

12.Responsabili

L'amministratrice unica, l'ufficio risorse umane e i responsabili di funzione sono tenuti a vigilare su rispetto della presente carta nel rispetto della dignità umana e della normativa giuslavoristica.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

**PROCEDURA GESTIONE RETRIBUZIONE,
PRESTAZIONI E PIANIFICAZIONE CARRIERA
AI FINI DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DIVERSITA' E
INCLUSIONE E PARITA' DI GENERE**

1. Scopo

La presente procedura gestionale definisce le modalità e le responsabilità messe in campo da Tre-P Carrelli s.r.l. per impostare una gestione dei trattamenti economici coerente con i principi inclusi nella politica aziendale riconducibili a diversità e inclusione e alla parità di genere.

Inoltre, viene definita la gestione dell'inserimento di soggetti in posizioni lavorative identificate che hanno un impatto diretto e significativo sulle prestazioni organizzative coerente con i principi inclusi nella politica aziendale riconducibili a diversità e inclusione e alla parità di genere

2. Applicazione

La procedura si applica alle prassi aziendali per la determinazione dei trattamenti economici e per la gestione delle prestazioni individuali che si concentrano sul miglioramento delle stesse al fine di promuovere una cultura di responsabilità e autorità condivise in ambito diversità e inclusione e parità di genere.

Inoltre, viene applicata per l'identificazione di soggetti, interni o esterni, che possono dimostrare le conoscenze, le abilità e le abilità richieste, nonché il comportamento inclusivo, necessari per ricoprire tali posizioni.

3. Responsabilità

Le funzioni responsabili della corretta applicazione della presente procedura sono in capo all'amministratrice unica, all'ufficio risorse umane e a tutti i responsabili di funzione.

4. Gestione del piano retributivo e carriera

L'azienda applica il CCNL vigente come base per impostare una politica retributiva che tenga conto dei salari minimi previsti dal contratto stesso unitamente a tutti gli altri istituti contrattuali e legali previsti per i lavoratori (es. ferie, PAR, ROL, congedi ecc).

La Società riconosce ai lavoratori permessi per attività di utilità sociale (es. AVIS), prestazioni pensionistiche e assistenza sanitaria integrativa come da CCNL e flessibilità oraria.

La Società a cadenza prestabilita valuta l'adeguatezza della retribuzione e dei benefici che la forza lavoro riceve prendendo anche in considerazione i principi diversità e inclusione e parità di genere.

La Società predispone un processo di valutazione delle prestazioni individuali in coerenza con i principi ed i valori diversità e inclusione e parità di genere.

La Società ha individuato idonei criteri di gestione delle prestazioni della forza lavoro allineati con i principi e gli obiettivi di diversità e inclusione e parità di genere.

L'amministratrice unica effettua la valutazione dei responsabili di funzione e i responsabili di funzione eseguono la valutazione delle prestazioni individuali dei colleghi che vengono coordinati.

In particolare, l'amministratrice unica procede a:

- comunicare i principi di diversità e inclusione e le aspettative comportamentali nelle politiche, nei processi e nelle pratiche di gestione delle prestazioni, per consentire alle persone di contribuire allo sviluppo di un luogo di lavoro inclusivo;
- stabilire criteri di gestione delle prestazioni per ridurre al minimo i pregiudizi nelle valutazioni;
- definire obiettivi di gestione delle prestazioni per i singoli, i gruppi, e coloro che hanno responsabilità allineati con i principi e gli obiettivi di diversità e inclusione;
- fornire un feedback costruttivo sui risultati delle prestazioni legati alla diversità e inclusione, compreso il riconoscimento di comportamenti inclusivi;
- individuare le aree di miglioramento e i comportamenti che violano i principi e gli obiettivi di diversità e inclusione e, se necessario, attuare un'azione disciplinare progressiva e proporzionata;
- fornire meccanismi che consentano alle persone di esprimere un'azione soddisfacente o in soddisfazione nei confronti del processo di gestione delle prestazioni e dei suoi risultati;
- monitorare i risultati della gestione delle prestazioni per individuare potenziali disparità nei processi di valutazione;
- raccogliere dati sui livelli di soddisfazione o di disaccordo con il processo di gestione delle prestazioni;
- raccogliere dati sui risultati della gestione delle prestazioni, ad esempio valutazioni, piani di sviluppo personale per potenziali avanzamenti e piani d'azione per il miglioramento;
- registrare e diffondere esempi di comportamento inclusivo dimostrati dalla forza lavoro e comunicarli;
- raccogliere dati sul comportamento sul posto di lavoro contrario ai principi e agli obiettivi diversità e inclusione quali discriminazione, bullismo, molestie, micro aggressioni e ritorsioni;
- rivedere i processi di gestione delle prestazioni per garantire che i principi e gli obiettivi di diversità e inclusione dell'organizzazione siano incorporati e siano equi, imparziali, costruttivi e inclusivi.

L'azienda predispone un processo di valutazione dei ricambi delle posizioni manageriali in coerenza con i principi ed i valori espressi nella politica diversità e inclusione e parità di genere.

L'amministratrice unica, supportata dall'ufficio risorse umane, individua criteri di selezione di manager sia interni che esterni che sia allineata con i principi e gli obiettivi di diversità e inclusione.

4. Rapporto con il moqc

La presente procedura deve applicarsi in aggiunta a quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle altre procedure.

TRE-P CARRELLI S.R.L.

PROCEDURA
MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI

1. Scopo

La procedura mira a prevenire le molestie e le discriminazioni sul luogo di lavoro e, qualora si verificano, a garantire che siano messe in atto procedure e azioni adeguate.

Le misure mirano a garantire un ambiente di lavoro privo di molestie e discriminazioni in cui tutte e tutti rispettino la dignità delle colleghe e dei colleghi.

2. Nozioni

Molestia sessuale: ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale verbale, non verbale o fisico, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando si crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono esempi di molestia sessuale:

- richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali non gradite;
- adozione di criteri sessisti nello svolgimento e nella ripartizione del lavoro;
- promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni o privilegi in cambio di prestazioni sessuali;
- contatti fisici volontari indesiderati;
- insinuazioni e commenti equivoci sull'aspetto esteriore;
- messaggi indesiderati con contenuti sessisti o allusivi;
- commenti offensivi in ragione del sesso, del genere, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale.

Molestia morale: ogni comportamento volto a screditare, disconoscere o isolare una persona e lesivo della dignità e della libertà della persona.

Sono esempi di molestia morale:

- offese;
- intimidazioni;
- calunnie;
- diffusione di notizie riservate sulla persona al fine di gettare discredito;
- minacce di licenziamento o ritorsioni;
- attribuzione di mansioni improprie o svilenti;
- atti di controllo;
- limitazioni alla libertà di espressione.

Discriminazione: ogni comportamento comportante una disparità di trattamento illegittima in ragione di fattori quali, ad esempio, età, stato civile, unione civile, aspetto fisico, disabilità, nazionalità, origini, sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, gravidanza, , religione o credo, adesione a soggetti di rappresentanza politica e/o sindacale) posto in essere in forma diretta - qualora un soggetto venga trattato con minor favore di quanta sia, o sarebbe, stato trattato un altro soggetto in una situazione analoga - o in forma indiretta- qualora un soggetto sia posto in una situazione di particolare svantaggio rispetto a un altro soggetto, o categoria di soggetti, in una situazione analoga.

3. Applicazione e doveri di collaborazione

Tre-P Carrelli s.r.l. assicura un ambiente di lavoro in cui sia rispettata e sempre garantita la dignità delle persone e si impegna a favorire le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza e rispetto.

Gli organi sociali e i responsabili di funzione devono prevenire molestie sessuali, molestie morali e atti discriminatori e sostengono la persona che voglia reagire tali comportamenti.

I dipendenti, i collaboratori e tutti coloro i quali siano in rapporto con la Società devono contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità delle persone.

4. Comunicazione

Tre-P Carrelli s.r.l. assicura una comunicazione interna ed esterna, scritta e orale, rispettosa dei principi di parità e uguaglianza.

Tutti i dipendenti e collaboratori devono nel comunicare, internamente ed esternamente, per iscritto e oralmente, rispettare la dignità delle persone

5. Segnalazione

Ogni dipendente o collaboratore di Tre-P Carrelli può segnalare molestie e atti discriminatori attraverso la procedura di whistleblowing.

La persona oggetto di molestie e atti discriminatori può in ogni caso denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente.

6. Formazione e informazione

Tre-P Carrelli s.r.l. si impegna a sensibilizzare il personale al fine di prevenire e contrastare ogni forma di molestie e discriminazione.

7. Sanzioni disciplinari

Gli autori di molestie sessuali, morali e atti discriminatori saranno sanzionati ai sensi del sistema disciplinare previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Tre-P Carrelli s.r.l., della contrattazione collettiva e della legge.

QUESTIONARIO VALUTAZIONE ETICA FORNITORI

1. Scopo

Il presente questionario valutazione fornitori intende valutare l'affidabilità etica dei fornitori di Tre P Carrelli s.r.l. e deve applicarsi in aggiunta a quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle procedure.

2. Applicazione

Il questionario si applica a tutti i fornitori di Tre-P Carrelli s.r.l.

Fornitore	
azienda	
indirizzo	
partita iva	
mail	
rappresentante legale	
referente	
Prodotti/servizi forniti	

Organico aziendale	
numero dipendenti	
donne	
uomini	
che non si riconoscono in un genere	
con cittadinanza italiana	
senza cittadinanza italiana	
lavoratori di età inferiore a 16 anni	
lavoratori tra anni 16 e anni 18	

Certificazioni	
Quali sistemi di gestione?	
Data certificazione	
Ente certificazione	

Questionario	
Ai lavoratori viene richiesto deposito denaro o documenti durante l'attività lavorativa?	
Avete effettuato la valutazione dei rischi?	
Avete un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?	
Rispettate la contrattazione collettiva?	

Garantite che la composizione dei salari e delle indennità sia indicata chiaramente in busta paga?	
Avete un codice etico?	
Avete un modello di organizzazione, gestione e controllo?	
Avete un organismo di vigilanza?	
Rispettate il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta?	
Rispettate i riposi settimanali?	
I lavoratori effettuano lavoro straordinario?	
Il lavoro straordinario è retribuito maggiormente?	
Quale è il compenso orario più basso riconosciuto in azienda?	
....	
....	
...	